

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI .....	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (I e XI) .....	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (II e VI) .....	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII) .....	»	19
COMMISSIONI RIUNITE (VI e IX) .....	»	25
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X) .....	»	27
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	29
GIUSTIZIA (II) .....	»	57
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	74
DIFESA (IV) .....	»	75
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	77
FINANZE (VI) .....	»	94
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	105

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Scelta Civica verso Cittadini per l'Italia-MAIE: (SCCI-MAIE); Civici e Innovatori (CI); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-Movimento PPA-Moderati: Misto-M.PPA-Mod.

---

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) . . . . .	<i>Pag.</i>	110
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) . . . . .	»	117
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) . . . . .	»	121
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) . . . . .	»	134
AFFARI SOCIALI (XII) . . . . .	»	138
AGRICOLTURA (XIII) . . . . .	»	144
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) . . . . .	»	149
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE . . . . .	»	156
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI . . . . .	»	159
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE . . . . .	»	160
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE . . . . .	»	162
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE . . . . .	»	163
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI . . . . .	»	165
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO . . . . .	»	167
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE . . . . .	»	169
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE AT- TENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'U- RANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERA- ZIONI . . . . .	»	170
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI . . . . .	»	171
<i>INDICE GENERALE</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	172

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-TER, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO:	
Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ( <i>Esame Atto n. 329</i> ) Parere alla Commissione VII ( <i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i> ) .....	3
ERRATA CORRIGE .....	5

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-TER, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

*Mercoledì 19 ottobre 2016. – Presidenza del presidente Andrea GIORGIS.*

**La seduta comincia alle 9.40.**

**Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca.**

**Esame Atto n. 329.**

(Parere alla Commissione VII).

*(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marilena FABBRI, *relatrice*, nel descrivere il contenuto dello schema di decreto legislativo all'esame, evidenzia che esso non presenta forti criticità in relazione ai profili di competenza del Comitato. Fa presente di aver, comunque, inserito nella proposta di parere alcune osservazioni, nelle quali si prospetta alla Commissione di merito l'esigenza di valutare alcuni possibili miglioramenti del testo.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato l'Atto n. 329, che contiene lo schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca predisposto in attuazione della delega conferita ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e ricordato che esso è sottoposto all'attenzione del Comitato in virtù della richiesta, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 3, del Regolamento, proveniente dalla VII Commissione;

rilevato altresì che:

*sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:*

lo schema di decreto presenta un contenuto omogeneo, essendo volto a dare attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 13 della legge n. 124 del 2015, recante la delega per la semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca; a tal fine esso si compone di 19 articoli, ripartiti in cinque titoli: il titolo I disci-

plina l'ambito soggettivo di applicazione della normativa proposta (articolo 1) ed il recepimento da parte degli statuti e dei regolamenti degli enti dei principi e dei requisiti contenuti nella Carta europea dei ricercatori e nel Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori (articolo 2); il titolo II, che contiene la disciplina relativa all'ordinamento degli enti, reca disposizioni in materia di autonomia statutaria e regolamentare (articoli 3 e 4), programmazione finanziaria, delle attività e dei fabbisogni di personale (articoli 5, 6 e 8) e prevede l'istituzione di un nuovo organismo, la Consulta dei presidenti degli enti, cui sono attribuite funzioni consultive e propositive nei confronti del Governo, in particolare per quanto riguarda la redazione, l'attuazione e l'aggiornamento del programma nazionale della ricerca (articolo 7); il titolo III contiene disposizioni volte alla semplificazione di attività finanziarie e per l'acquisto di beni e servizi (articolo 9), di gestione del personale (articoli 10, 11 e 12), nonché la previsione della sottrazione al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti degli atti degli enti di ricerca relativi al conferimento di incarichi ad esperti (articolo 13); nel titolo IV sono collocate le disposizioni concernenti l'istituzione da parte degli enti di premi per il personale ricercatore e tecnologo (articolo 14), l'assunzione per chiamata diretta di ricercatori e tecnologi, anche stranieri, che si sono distinti per merito eccezionale (articolo 15), la predisposizione da parte dell'agenzia ANVUR di linee guida per le attività di valutazione della ricerca (articolo 16), la disciplina relativa al dissesto e al commissariamento degli enti (articolo 17); infine, il titolo V reca disposizioni transitorie e finali (articolo 18) e le abrogazioni previste (articolo 19);

*sotto il profilo del rapporto con le disposizioni contenute nella legge di delega:*

nella legge di delega – segnatamente, all'articolo 13, comma 1, lettera a) – tra i principi e i criteri direttivi figura il recepimento, oltre alla Carta europea dei ricercatori, anche del documento Eu-

ropean Framework for Research Careers: tale ultimo documento, tuttavia, non risulta richiamato dall'articolo 2 dello schema di decreto;

*sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:*

il provvedimento, nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, ricorre alla tecnica della novellazione ed effettua gli opportuni coordinamenti con il tessuto normativo vigente. Fa eccezione la disposizione contenuta all'articolo 9, comma 3, che – nel prevedere per gli enti di ricerca l'esonero dall'obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per acquisti sotto soglia nonché dall'obbligo delle transazioni telematiche – incide in maniera non testuale sui commi 450 e 452 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, che già contemplano casi di esclusione dai suddetti obblighi;

sul piano del coordinamento con l'ordinamento vigente, si segnala che sono in corso di adozione in via definitiva due decreti ministeriali recanti, rispettivamente, regolamento di adozione dello statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e approvazione del piano della ricerca e della razionalizzazione della rete di ricerca del medesimo ente, che sono stati adottati sulla base di una diversa fonte normativa (articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni) e alla luce della diversa procedura di adozione ivi delineata;

*sul piano dei rapporti con le fonti subordinate del diritto:*

lo schema di decreto, all'articolo 3, nel riconoscere agli enti pubblici di ricerca autonomia statutaria e regolamentare, tratta in maniera indistinta le due forme dell'autonomia normativa che viene concessa agli enti medesimi, senza indicare livelli ed ambiti di competenza attribuiti, rispettivamente, alla fonte statutaria ed a quella regolamentare;

*sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione e del coordinamento interno al testo:*

il provvedimento, all'articolo 16, comma 5, contiene un riferimento erroneo alle "linee guida di cui al comma 2", che andrebbe corretto, in quanto si tratta delle linee guida di cui al comma 1;

lo schema di decreto, all'articolo 18, comma 2, laddove prevede che, in caso di mancato adeguamento entro il termine di sei mesi degli statuti e dei regolamenti degli enti alla nuova disciplina, il Ministro vigilante possa attribuire ad una apposita commissione l'incarico di attuare le necessarie modifiche, limita tale intervento sostitutivo ai soli adeguamenti statutari;

infine, lo schema di decreto legislativo è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, osserva quanto segue:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

si dovrebbe riformulare la disposizione contenuta all'articolo 9, comma 3, che incide in maniera non testuale sui commi 450 e 452 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, in termini di novella a tali disposizioni;

per quanto detto in premessa, all'articolo 3, si valuti l'opportunità di specificare livelli ed ambiti di competenza demandati, rispettivamente, alla fonte statutaria ed a quella regolamentare;

per quanto detto in premessa, all'articolo 18, comma 1, si dovrebbe assicurare il coordinamento delle disposizioni in oggetto con quelle contenute negli schemi di decreto relativi al Consiglio per

la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria in corso di adozione in via definitiva, prevedendo che, in sede di prima applicazione, il CREA dia attuazione allo statuto e ai piani della ricerca e della razionalizzazione della rete di ricerca emanati a norma dell'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

per quanto detto in premessa, all'articolo 18, comma 2, ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi ministeriali in caso di mancato adeguamento degli enti, andrebbe valutata l'opportunità di fare riferimento anche ai regolamenti, eventualmente prevedendo, al comma 1, un termine più ampio per il loro aggiornamento. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 9.50.**

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 709 del 13 ottobre 2016, a pagina 3:

alla seconda colonna, quattordicesima riga, le parole: « , ad eccezione di quella del Presidente del Consiglio di Stato, » sono soppresse;

alla seconda colonna, diciassettesima riga, le parole: « ed il Presidente del Consiglio di Stato » sono soppresse;

alla seconda colonna, ventunesima riga, sopprimere le parole: « Con particolare riferimento a tali ultime audizioni, »

alla seconda colonna, ventiduesima riga, sostituire le parole: « l'audizione formale » con le seguenti: « In particolare, l'audizione ».

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	6
DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:	
Richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RGNR – n. 1084/15 RG GIP) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	6

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 19 ottobre 2016. — Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.05.

#### DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

*Mercoledì 19 ottobre 2016. — Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

**Richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma.**

**(n. 4283/13 RGNR – n. 1084/15 RG GIP).**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 12 ottobre 2016.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, comunica come nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si sia ritenuto di non accogliere la richiesta dell'interessato di essere audito una seconda volta, anche in considerazione del carattere particolarmente approfondito dell'istruttoria già compiuta e dello stato conclusivo dell'esame di merito.

Si è preso atto, in ogni caso, di una nota informale, trasmessa dall'interessato medesimo, tramite il suo legale, alla presidenza della Giunta. In tale nota l'onorevole Crosetto esprime l'auspicio che si possa rilevare come egli non intendesse affatto attribuire direttamente alla persona del querelante un fatto determinato quale, segnatamente, l'invio di un messaggio di rivendicazione di un'azione delle B.R. Dalla visione del video della trasmissione in questione, così come dalla lettura del capo d'imputazione, risulterebbe infatti con chiarezza come egli abbia precisato che quel messaggio era stato inviato non dal querelante ma dal computer del querelante, e che l'invio del messaggio era attribuibile non al querelante ma a suo figlio allora dodicenne.

In considerazione di tali rilievi, i gruppi presenti, ad eccezione del gruppo del Movimento 5 Stelle, hanno convenuto circa l'op-

portunità di compiere un ulteriore approfondimento istruttorio e, quindi, di prorogare da oggi a mercoledì 26 ottobre prossimo la data ultima per concludere l'esame dell'istanza d'insindacabilità. Ciò anche tenuto conto che residuerebbe comunque un ampio margine di tempo per consentire all'Assemblea di deliberare sulla proposta della Giunta entro la data della prossima udienza del processo penale, fissata al 1° dicembre 2016.

Anna ROSSOMANDO (PD) ribadisce di non essere contraria a questo ulteriore approfondimento.

Paola CARINELLI (M5S) prende atto di quanto stabilito nell'ambito dell'Ufficio di

presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ribadendo quanto dichiarato in quella sede e, segnatamente, che riteneva doveroso che l'esame della questione di insindacabilità si concludesse, come precedentemente convenuto, nell'odierna seduta della Giunta.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, precisa che, senza ulteriori proroghe, nella seduta di mercoledì 26 ottobre 2016 la Giunta concluderà l'esame dell'istanza in oggetto. Rinvia quindi il seguito dell'esame.

**La seduta termina alle 15.15.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

---

#### S O M M A R I O

##### COMITATO DEI NOVE:

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale. C. 261-1037-2647-2705-3597-3629-3738-3818-3829-3872-3912-3933-4048-A .....

8

##### COMITATO DEI NOVE

*Mercoledì 19 ottobre 2016.*

**Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale.  
C. 261-1037-2647-2705-3597-3629-3738-3818-3829-3872-3912-3933-4048-A.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.30 alle 9.40 e dalle 14.45 alle 15.



## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e VI (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/95/UE recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni. Atto 347 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) ..... 9

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 19 ottobre 2016. — Presidenza della presidente della VI Commissione Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.*

#### La seduta comincia alle 14.50.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/95/UE recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.**

**Atto 347.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

Le Commissioni riunite iniziano l'esame del provvedimento.

Gregorio GITTI (PD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la II Commissione, Vazio, rileva come

le Commissioni riunite Giustizia e Finanze siano chiamate ad esaminare, ai fini del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/95/UE recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (Atto n. 347).

Illustrando innanzitutto il contenuto della direttiva 2014/95/UE, evidenzia come essa preveda l'integrazione delle informazioni da fornire da parte di talune tipologie di imprese nella relazione sulla gestione (disciplinata dall'articolo 19 della direttiva 2013/34/UE) o l'indicazione delle stesse in un documento separato. A tal fine si introduce l'obbligo, in capo alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano un numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 500, di includere nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario contenente almeno informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale,

al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività, tra cui:

a) una breve descrizione del modello aziendale dell'impresa;

b) una descrizione delle politiche applicate dall'impresa in merito ai predetti aspetti, comprese le procedure di dovuta diligenza applicate;

c) il risultato di tali politiche;

d) i principali rischi connessi a tali aspetti legati alle attività dell'impresa anche in riferimento, ove opportuno e proporzionato, ai suoi rapporti, prodotti e servizi commerciali che possono avere ripercussioni negative in tali ambiti, nonché le relative modalità di gestione adottate dall'impresa;

e) gli indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario pertinenti per l'attività specifica dell'impresa.

Inoltre la direttiva modifica, ampliandolo, il contenuto obbligatorio della relazione sul governo societario previsto dall'articolo 20 della direttiva 2013/34/UE. Tale relazione dovrà contenere una descrizione della politica in materia di diversità applicata in relazione alla composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo dall'impresa, relativamente ad aspetti quali, ad esempio, l'età, il sesso, o il percorso formativo e professionale, gli obiettivi di tale politica sulla diversità, le modalità di attuazione e i risultati nel periodo di riferimento. In caso di mancata applicazione di tale tipologia di politica, la dichiarazione deve contenere una spiegazione del motivo di tale scelta.

Ulteriormente, viene previsto che i revisori legali o l'impresa di revisione contabile esprimano il proprio giudizio riguardo alle informazioni approntate e verifichino che le stesse siano state fornite; gli Stati membri possono comunque esentare gli enti di interesse pubblico che

abbiano emesso soltanto valori mobiliari diversi da azioni ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, dall'applicazione dei nuovi obblighi, salvo che tali imprese abbiano emesso azioni negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione.

La direttiva prevede inoltre che la Commissione europea:

elabori orientamenti non vincolanti sulla metodologia di comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario, anche consultando i relativi *stakeholders*, e che li pubblichi entro il 6 dicembre 2016;

produca relazioni al Parlamento e al Consiglio in merito all'attuazione della direttiva e pubblichi tali rapporti entro il 6 dicembre 2018, eventualmente corredandoli di proposte legislative.

Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 6 dicembre 2016. Le norme di recepimento si devono applicare a decorrere dall'esercizio avente inizio il 1 gennaio 2017 o durante l'anno 2017.

Passando quindi a illustrare la normativa di delega per il recepimento della direttiva 2014/95/UE, rileva come essa sia contenuta nell'articolo 1 della legge n. 114 del 2015 – legge di delegazione europea 2014; il termine per l'esercizio della delega è fissato al 6 gennaio 2016.

In merito al predetto termine di delega segnala come, in forza del dettato della delega di cui al citato articolo 1 della legge n. 114 del 2015, allo schema di decreto legislativo si applicano le disposizioni procedurali, nonché i principi e criteri direttivi, di cui all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012. Dato che la delega è stata conferita prima dell'entrata in vigore della legge n. 115 del 2015, la quale, all'articolo 29, ha modificato il predetto articolo 31 della legge n. 234 del 2012, allo schema di decreto in esame il richiamato articolo 31 si applica nella formulazione antecedente alle richiamate modifiche. Tale formulazione prevede che il termine per l'esercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea sia di due mesi (in luogo degli attuali quattro mesi)

antecedenti il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive. Al comma 3 il medesimo articolo 31 chiarisce che, ove il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono il termine per l'esercizio della delega o successivamente, il termine per la delega è prorogato di tre mesi.

Il termine di recepimento della direttiva 2014/95/UE è fissato al 6 dicembre 2016: di conseguenza il termine per l'esercizio della delega sarebbe scaduto il 6 ottobre 2016. Lo schema di decreto legislativo è stato tuttavia assegnato alle Commissioni competenti lo stesso 6 ottobre 2016, con termine per l'espressione del parere fissato al 15 novembre 2016.

Di conseguenza, in virtù di quanto disposto dalla legge 234 del 2012 – nella formulazione antecedente alle modifiche della legge n. 115 del 205 – il termine per l'esercizio della delega al recepimento della suddetta direttiva 2014/95/UE è prorogato al 6 gennaio 2016.

Passando quindi a sintetizzare il contenuto dello schema di decreto legislativo, sottolinea preliminarmente come gli articoli da 1 a 7 e l'articolo 9 rechino norme prevalentemente di competenza della Commissione Finanze, mentre la competenza della Commissione Giustizia riguarda principalmente l'articolo 8, che reca la disciplina sanzionatoria.

L'articolo 1 dello schema contiene le definizioni necessarie all'applicazione delle norme introdotte.

In particolare, il comma 1 rinvia all'elenco degli enti di interesse pubblico che rileva ai sensi delle disposizioni sulla revisione contabile, contenuto nell'articolo 16, comma 1 decreto legislativo n. 39 del 2010, in materia di revisione legale dei conti.

In merito ricorda che le disposizioni in tema di revisione contabile sono state da ultimo modificate dal decreto legislativo n. 135 del 2016, di attuazione nell'ordinamento nazionale delle novità normative varate in ambito UE (contenute nella direttiva 2014/56/UE e nel regolamento n. 537/2014). Il richiamato decreto legisla-

tivo n. 135 ha tra l'altro modificato le definizioni contenute nell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2010, in particolare espungendo dal previgente novero degli enti di interesse pubblico i cosiddetti «enti sottoposti a regime intermedio», ossia quegli enti che si ritiene comunque opportuno assoggettare ad alcune delle norme previste per gli enti di interesse pubblico, più stringenti rispetto alla disciplina della ordinaria revisione dei conti.

Destinatari delle disposizioni dello schema di decreto sono quindi le società i cui valori mobiliari sono negoziati in mercati regolamentati italiani e UE, le banche, le compagnie di assicurazione e riassicurazione.

Analogamente, ai fini della definizione di «gruppo di grandi dimensioni», «gruppo», «società madre», «società madre europea» e «società figlia», si ripropongono quelle della direttiva 2013/34/UE in materia di conti annuali e consolidati, dunque riproducendo le norme nazionali con riferimento all'obbligo di redazione del bilancio consolidato.

Sul punto, la relazione illustrativa allegata allo schema di decreto chiarisce che le definizioni date hanno valenza ai soli fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle norme in esame, dunque non comportano l'introduzione di nuove o diverse fattispecie attinenti l'ambito definitorio del controllo societario che confliggano con quanto prevede l'ordinamento vigente.

Le definizioni recano anche l'indicazione dei cosiddetti standard di rendicontazione, nonché della metodologia autonoma di rendicontazione; con tali locuzioni si individuano, rispettivamente:

i diversi insiemi di regole, principi e linee guida, emanati da autorevoli organismi sovranazionali, internazionali o nazionali, di natura pubblica e privata, generalmente accettati e non cogenti dal punto di vista legislativo;

l'insieme composito di standard di rendicontazione e criteri, principi ed indicatori di prestazione integrativi agli

standard, funzionali ad adempiere agli obblighi di informativa non finanziaria e che possono costituire un modello di riferimento a cui le imprese destinatarie del provvedimento potranno uniformarsi, al fine di predisporre l'informativa non finanziaria.

L'articolo 2 individua l'ambito di applicazione delle norme recate dallo schema.

In particolare, il comma 1 individua i soggetti tenuti alla redazione della dichiarazione individuale di carattere non finanziario.

Si tratta degli enti di interesse pubblico (società emittenti titoli negoziati sui mercati regolamentati, banche e assicurazioni) che abbiano avuto, in media, durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a 500 e, alla data di chiusura del bilancio, abbiano presentato almeno uno dei seguenti parametri dimensionali:

totale dello stato patrimoniale superiore a 20 milioni di euro;

totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiore a 40 milioni di euro.

Segnala al riguardo come anche la direttiva 2014/95/UE individua i destinatari dell'obbligo in relazione ai dipendenti medi annui ed alle dimensioni dell'impresa, chiarendo che sono tenute alle dichiarazioni le imprese di grandi dimensioni.

Ai sensi del comma 2, gli enti di interesse pubblico che siano società madri di un gruppo di grandi dimensioni sono tenuti alla redazione di una dichiarazione non finanziaria, su base consolidata, ove siano anche società madri di un gruppo di grandi dimensioni.

Al riguardo rammenta che, ai sensi della direttiva 2013/34/UE (relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese), in particolare ai sensi dell'articolo 3, comma 4, sono considerate grandi imprese le imprese che, alla data di chiu-

sura del bilancio, superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 EUR;

b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 EUR;

c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

L'articolo 3 definisce il contenuto della dichiarazione di carattere non finanziario, le modalità di predisposizione della stessa e le disposizioni relative alle responsabilità ed ai controlli previsti in merito alle informazioni in essa contenute.

In particolare, il comma 1 illustra gli ambiti ed i contenuti minimi richiesti alla dichiarazione non finanziaria, redatta al fine di assicurare la comprensione dell'attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto da essa prodotta con riferimento a temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, rilevanti in base alle attività e alle caratteristiche dell'impresa (secondo previsto dall'articolo 1, comma 1, della direttiva 2014/95/UE).

Il comma 2, dettagliando gli ambiti di cui al comma 1, elenca gli aspetti oggetto di rendicontazione e il loro contenuto minimo. Le norme di recepimento riprendono, oltre all'articolato della direttiva, anche quanto espresso nei considerando con riferimento al contenuto minimo, in particolare quanto previsto dal considerando n. 7.

Ai sensi del predetto comma 2 la dichiarazione non finanziaria contiene almeno informazioni riguardanti:

l'utilizzo di risorse energetiche, distinguendo fra quelle prodotte da fonti rinnovabili e non rinnovabili, e l'impiego di risorse idriche, nonché le emissioni di gas ad effetto serra e le emissioni inquinanti in atmosfera;

l'impatto, anche a medio termine, sull'ambiente nonché sulla salute e la

sicurezza, associato ai fattori di rischio dell'impresa o ad altri rilevanti fattori di rischio ambientale e sanitario;

gli aspetti sociali e attinenti alla gestione del personale, incluse le azioni poste in essere per garantire la parità di genere, le misure volte ad attuare le convenzioni di organizzazioni internazionali e sovranazionali in materia, e le modalità con cui è realizzato il dialogo con le parti sociali;

il rispetto dei diritti umani, le misure adottate per prevenirne le violazioni, nonché le azioni poste in essere per impedire atteggiamenti ed azioni comunque discriminatori;

la lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva, con indicazione degli strumenti a tal fine adottati.

Il comma 3 specifica le modalità di predisposizione del documento, chiarendo che le informazioni sono fornite sotto forma di raffronto in relazione a quelle fornite negli esercizi precedenti.

Sul punto anticipa che, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, dello schema, gli enti di interesse pubblico interessati dalla disciplina possono, in sede di prima applicazione, effettuare un raffronto solo sommario e qualitativo delle informazioni relative ai precedenti esercizi.

L'impresa può utilizzare le metodologie ed i principi previsti dallo standard di rendicontazione scelto come riferimento, oppure dalla metodologia di rendicontazione autonoma utilizzata.

Ove opportuno, le informazioni sono corredate da riferimenti alle voci ed agli importi contenuti nel bilancio.

La norma fa esplicita menzione dello standard di rendicontazione adottato e, nel caso in cui lo standard di rendicontazione utilizzato differisca da quello a cui è stato fatto riferimento per la redazione della dichiarazione riferita all'esercizio precedente, prevede che deve esserne illustrata la motivazione.

Il comma 4 precisa che, qualora si faccia ricorso ad una metodologia di ren-

dicontazione autonoma, deve essere fornita una chiara ed articolata descrizione della stessa e delle motivazioni per la sua adozione all'interno della dichiarazione non finanziaria. Inoltre devono essere descritti gli eventuali cambiamenti intervenuti rispetto agli esercizi precedenti, con la relativa motivazione.

Il comma 5 disciplina l'utilizzo, ai fini della rendicontazione, di indicatori di prestazione di carattere non finanziario previsti dal comma 1, specificando che gli stessi sono quelli previsti dagli standard di rendicontazione adottati o dalle metodologie autonome di rendicontazione, qualora utilizzate. Viene inoltre specificato che, al fine di garantire una rappresentazione coerente dell'attività svolta e degli impatti da essa prodotti, i soggetti che redigono la dichiarazione di carattere non finanziario possono selezionare indicatori di prestazione parzialmente diversi o ulteriori, ritenuti maggiormente idonei, specificando all'interno della dichiarazione le motivazioni sottese alla scelta.

Nella scelta degli indicatori di prestazione, tenendo conto di quanto disposto dalla direttiva 2014/95/UE, è previsto che, ove opportuno, si tenga conto anche degli orientamenti emanati da parte della Commissione europea.

Ai sensi del comma 6, se i soggetti cui è richiesta la dichiarazione non praticano politiche afferenti ad uno o più ambiti dei già menzionati commi 1 e 2, è previsto l'obbligo di fornire all'interno della dichiarazione di carattere non finanziario, in maniera chiara ed articolata, le motivazioni relative all'assenza di tali politiche.

Il comma 7 individua gli amministratori dell'ente di interesse pubblico quali soggetti responsabili della predisposizione e pubblicazione della dichiarazione di carattere non finanziario, secondo criteri di professionalità e diligenza.

In merito segnala come l'articolo 1, paragrafo 1, numero 4), della direttiva 2014/95/UE, modificando l'articolo 33 della direttiva 2013/34/UE, chiarisca che gli Stati membri devono assicurare che incomba collettivamente sui membri degli organi di amministrazione, gestione e con-

trollo di un'impresa, che operano nell'ambito delle competenze a essi attribuite dal diritto nazionale, la responsabilità di garantire che le dichiarazioni di carattere non finanziario siano redatte e pubblicate in osservanza degli obblighi previsti dalle norme della UE.

Il comma 8 consente – in linea con quanto disposto all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 2014/95/UE – di omettere informazioni concernenti sviluppi imminenti ed operazioni in corso di negoziazione nella dichiarazione non finanziaria, ove possa essere gravemente compromessa la posizione commerciale dell'impresa. Si prevede in tal caso una delibera dell'organo di amministrazione e che sia sentito l'organo di controllo e l'opzione è limitata a casi eccezionali.

La norma precisa inoltre che restano fermi gli obblighi discendenti dalla ammissione o dalla richiesta di ammissione di valori mobiliari alla negoziazione in un mercato regolamentato.

L'omissione di tali informazioni è comunque esclusa qualora risulti compromessa, all'interno della dichiarazione non finanziaria, la comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa e dell'attività svolta in relazione agli ambiti oggetto della medesima dichiarazione.

Con finalità di coordinamento con le disposizioni del Codice civile in tema di relazione di gestione, il comma 9 dispone che, per i soggetti che predispongono dichiarazioni di carattere non finanziario in linea con le norme in esame incluse nella relazione sulla gestione dei propri bilanci, si considerano assolti gli obblighi previsti dall'articolo 2428 del Codice civile riguardanti l'analisi delle informazioni di carattere non finanziario.

In proposito rammenta che l'articolo 2428 del Codice civile specifica il contenuto della relazione di gestione che corredo il bilancio, prevedendo che essa deve contenere un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare ri-

guardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta. La relazione deve, tra l'altro, contenere l'analisi degli indicatori di risultato non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale.

Ai sensi del comma 10, l'avvenuta presentazione della dichiarazione di carattere non finanziario è oggetto di verifica da parte del soggetto incaricato della revisione legale del bilancio, in linea con quanto richiesto dalla direttiva 2014/95/UE. Spetta a tale soggetto, o altro comunque abilitato allo svolgimento della revisione legale eventualmente designato, il compito di verificare la conformità delle informazioni fornite all'interno della dichiarazione di carattere non finanziario con le norme in esame. A tal fine, il revisore deve predisporre un'apposita relazione, distinta dalla Relazione di revisione prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 39 del 2010, con la quale si esprime il giudizio sul bilancio.

Si prevede inoltre che la relazione del revisore è allegata alla dichiarazione di carattere non finanziario e pubblicata unitamente alla stessa, secondo le modalità prescritte dall'articolo 5 dello schema di decreto. Si specifica altresì che il soggetto demandato allo svolgimento dell'attività di controllo si esprime in base alla conoscenza e alla comprensione che ha dell'ente di interesse pubblico che predispone la dichiarazione, nonché attraverso un'analisi circa l'adeguatezza dei processi e procedure e dei sistemi utilizzati per la predisposizione dell'informativa di carattere non finanziario.

L'articolo 4 descrive il contenuto della dichiarazione di carattere non finanziario su base consolidata, cui sono tenuti gli enti di interesse pubblico che siano, nel contempo, società madri di gruppi di grandi dimensioni.

Il comma 1 prevede che le dichiarazioni assicurino la comprensione dell'attività svolta dal gruppo, del suo andamento, dei risultati conseguiti e dell'impatto pro-

dotto in merito a temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, al pari di quanto previsto per le dichiarazioni di carattere non finanziario individuali.

Il comma 2 stabilisce che la dichiarazione consolidata comprende i dati della società madre e delle sue società figlie consolidate integralmente e specifica che, per quanto concerne i contenuti e le modalità di predisposizione della dichiarazione non finanziaria consolidata, si applica quanto previsto relativamente alla dichiarazione individuale.

Il comma 3 dispone inoltre che, per i soggetti i quali predispongono dichiarazioni consolidate di carattere non finanziario e le includono all'interno della relazione sulla gestione dei propri bilanci consolidati, si ritengono assolti gli obblighi previsti dall'articolo 40, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 127 del 1991 (disposizione ai sensi della quale la relazione sulla gestione di cui deve essere corredato il bilancio consolidato deve contenere, tra l'altro, gli indicatori di risultato non finanziari pertinenti alle attività specifiche delle imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale), limitatamente alle analisi delle informazioni di carattere non finanziario.

Analogamente a quanto disposto dall'articolo 3 per i bilanci non consolidati, la disposizione ha finalità di coordinamento con quanto prescritto, in tema di informativa di carattere non finanziario, nell'ambito della normativa speciale sui bilanci consolidati.

L'articolo 5 disciplina la collocazione delle dichiarazioni e il relativo regime di pubblicità.

In particolare, il comma 1 si occupa delle dichiarazioni non finanziarie individuali ed il comma 3 di quelle consolidate.

La norma consente di includere le dichiarazioni di carattere non finanziario individuali e consolidate all'interno della relazione sulla gestione predisposta su base individuale o consolidata, rispettivamente ai sensi dell'articolo 2428 del Codice civile e dell'articolo 40 del decreto

legislativo n. 127 del 1991, oppure costituire relazioni distinte, contrassegnate comunque da analoghe diciture.

Il comma 2 regola il caso in cui le dichiarazioni siano parte delle relazioni sulla gestione, prevedendo che le dichiarazioni non finanziarie siano contenute in apposita sezione, la quale può contenere le informazioni richieste o indicare le altre sezioni della relazione sulla gestione o altre relazioni previste da norme di legge dove reperire le informazioni richieste.

Si prescrive inoltre l'obbligo di pubblicazione presso il registro delle imprese delle dichiarazioni di carattere non finanziario individuali e consolidate, congiuntamente alle relazioni sulla gestione (individuale o consolidata) e contestualmente alla data di pubblicazione del bilancio cui fanno riferimento.

Nei medesimi termini è prevista altresì la pubblicazione delle dichiarazioni non finanziarie individuali e consolidate, rispettivamente sul sito internet del soggetto o della società madre che hanno predisposto i documenti, dando indicazione all'interno della relazione sulla gestione individuale o consolidata della sezione del sito internet che contiene tali dichiarazioni.

L'articolo 6 indica le ipotesi al cui ricorrere operano le condizioni di esonero dall'obbligo di redazione della dichiarazione individuale o di quella consolidata.

In primo luogo il comma 1 esonera dall'obbligo relativo alla dichiarazione individuale gli enti di interesse pubblico e le loro eventuali società figlie ricompresi, a loro volta, nella dichiarazione di carattere non finanziario consolidata predisposta da altra società madre, anch'essa rientrante nel medesimo ambito di applicazione, o da una società madre europea che redige tali dichiarazioni ai sensi degli articoli 19-*bis* e 29-*bis* della direttiva 2013/34/UE, introdotti dalla direttiva 2014/95/UE.

Ai sensi del comma 2, si esonerano dagli obblighi relativi alla dichiarazione consolidata gli enti di interesse pubblico che siano anche società madri di un gruppo di grandi dimensioni, a loro volta ricompresi nella dichiarazione consolidata

di carattere non finanziario resa da un'altra società madre soggetta ai medesimi obblighi, ovvero da una società madre europea.

L'articolo 7 consente di predisporre e pubblicare dichiarazioni individuali o consolidate non finanziarie su base volontaria, come consentito agli Stati dai *considerando* della Direttiva 2014/95/UE (in particolare dal *considerando* 14).

Il comma 1 consente che soggetti diversi da quelli ricompresi dall'ambito di applicazione possono apporre sulle dichiarazioni non finanziarie da essi predisposte su base volontaria la dicitura di conformità alle norme in esame, qualora siano presenti i requisiti di legge.

Per tali soggetti è fatto obbligo di sottoporre le dichiarazioni non finanziarie a controllo da parte di soggetti abilitati allo svolgimento della revisione legale dei conti, anche nei casi in cui la revisione legale sia svolta dal collegio sindacale.

Il comma 2 prevede inoltre che, ai fini della redazione delle dichiarazioni non finanziarie considerate conformi alla normativa, si applichino criteri di proporzionalità, che considerino le dimensioni in termini di numero di occupati, di valori di bilancio e di svolgimento o meno di attività transfrontaliera da parte del soggetto che predispone la dichiarazione, purché il ridotto contenuto non comprometta comunque la comprensione dell'attività svolta, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto prodotto.

Il comma 3 consente altresì di derogare alle disposizioni sui controlli relativi alle dichiarazioni non finanziarie su base volontaria, redatte in ossequio alle norme di legge, comunque apponendo la dicitura di conformità.

La deroga opera per quei soggetti che possiedono i requisiti di piccola e media imprese (e dunque non superino i limiti dimensionali dell'articolo 3, comma 3 della direttiva 2013/34/UE) e che indichino chiaramente, nell'intestazione ed all'interno della dichiarazione, il mancato assoggettamento della stessa alla attività di

controllo da parte di un soggetto abilitato allo svolgimento della revisione legale dei conti.

Per essere destinatarie della deroga, le imprese suddette alla data di chiusura del bilancio devono soddisfare i seguenti limiti dimensionali:

a) totale dello stato patrimoniale inferiore a 20 milioni di euro;

b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni inferiore a 40 milioni;

c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio inferiore a 250.

L'articolo 8 introduce sanzioni amministrative pecuniarie a carico di coloro che, obbligati a vario titolo a predisporre le dichiarazioni non finanziarie, non adempiono correttamente all'obbligo.

Le sanzioni si rendono necessarie per attuare quanto previsto dall'articolo 51 della Direttiva 2013/34/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/95/UE, che invita gli Stati a prevedere « sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in conformità della presente direttiva » e ad adottare « tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione ». La Direttiva specifica che le sanzioni previste devono essere « efficaci, proporzionate e dissuasive ».

In particolare, in ordine di gravità della violazione, l'articolo 8 prevede le seguenti sanzioni:

ai sensi del comma 4, la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 mila a 150 mila euro, sempre che il fatto non costituisca reato, a carico degli amministratori dell'ente di interesse pubblico e dei componenti dell'organo di controllo che depositino una dichiarazione contenente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero o che omette fatti materiali rilevanti la cui informazione è prevista dagli articoli 3 e 4;

sempre ai sensi del comma 4, la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 mila a 75 mila euro, sempre che il fatto non costituisca reato, a carico degli am-



ministratori e dei componenti dell'organo di controllo degli enti che, pur non essendovi obbligati, redigono e pubblicano volontariamente dichiarazioni non finanziarie contenenti fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero o che omettono fatti materiali rilevanti la cui informazione è prevista dagli articoli 3 e 4;

la sanzione amministrativa pecuniaria da 20 mila a 100 mila euro a carico:

1) in base al comma 1, degli amministratori dell'ente di interesse pubblico che non depositano, nei termini, la dichiarazione; se il ritardo nel deposito è contenuto in 30 giorni, la sanzione è ridotta ad un terzo;

2) in base al comma 2, degli amministratori dell'ente di interesse pubblico che non alleghino alla dichiarazione depositata la relazione del soggetto incaricato della revisione legale del bilancio sulla conformità delle informazioni fornite;

3) in base al comma 5, del revisore che omette di effettuare l'attestazione sulla conformità delle informazioni fornite o che attesta la conformità di una dichiarazione redatta in violazione degli articoli 3 e 4;

4) in base al comma 2, degli amministratori degli enti che, pur non essendovi obbligati, redigono e pubblicano volontariamente le dichiarazioni non finanziarie ma omettono di allegare la relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti sulla conformità delle informazioni fornite;

5) in base al comma 3, degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo che pubblicano una dichiarazione non finanziaria redatta in violazione di quanto previsto dagli articoli 3 e 4 dello schema di decreto legislativo;

ai sensi del comma 5, la sanzione amministrativa pecuniaria da 20 mila a 50 mila euro a carico del revisore dell'ente di

interesse pubblico che omette di verificare l'avvenuta predisposizione della dichiarazione;

i sensi del comma 3, la sanzione amministrativa pecuniaria da 10 mila a 50 mila euro a carico degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo, se presente, degli enti che, pur non essendovi obbligati, pubblicano volontariamente le dichiarazioni non finanziarie, ma non si attengono in fase di redazione a quanto previsto da articoli 3 e 4.

In base al comma 6 spetta alla CONSOB accertare le violazioni e comminare le sanzioni amministrative pecuniarie, in base al procedimento disciplinato dalla legge n. 689 del 1981 in tema di illeciti amministrativi.

In tale contesto segnala come, mentre il comma 3 sanziona con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20 a 100 mila euro la dichiarazione la cui redazione non è conforme agli articoli 3 e 4, il comma 4 sanziona più severamente (da 50 a 150 mila euro) l'omissione di informazioni richieste dai medesimi articoli 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca reato, sebbene le condotte illecite previste dal comma 3 e dal comma 4 sembrino almeno parzialmente coincidenti.

Rileva pertanto l'opportunità di individuare gli elementi che consentano di distinguere tra di loro le diverse condotte illecite.

L'articolo 9 apporta modifiche alla disciplina dell'articolo 123-bis del Testo unico della finanza (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, disposizione che si occupa della relazione sul governo societario e degli assetti proprietari redatta dalle società che emettono valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati.

In particolare, la lettera a) dell'articolo 9 dello schema inserisce nel comma 2 del predetto articolo 123-bis una nuova lettera d-bis), la quale introduce nella relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari – a sua volta contenuta nella relazione sulla gestione degli emittenti –

l'obbligo di descrivere le politiche in materia di diversità inerenti la composizione degli organi amministrativi e di controllo (relative ad età, composizione di genere, percorso formativo e professionale), comprensive degli obiettivi, delle modalità di attuazione e dei risultati di tali politiche o, nel caso di assenza delle stesse, la motivazione delle ragioni di tale mancanza.

La lettera *b)* modifica il comma 4 del medesimo articolo 123-*bis*, in primo luogo operando un coordinamento normativo che elimina il rinvio all'articolo 156, comma 4-*bis*, in quanto tale norma è stata abrogata dall'articolo 40 del decreto legislativo n. 39 del 2010.

In secondo luogo, si specifica che la società di revisione non deve verificare la circostanza che sia stata elaborata una relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari, ma deve controllare che siano state fornite specifiche informazioni, individuate dal comma 2, lettere *a)*, *c)*, *d)* e *d-bis)* dell'articolo 123-*bis*.

Ricorda che le norme appena richiamate dispongono che nella relazione sulla gestione sono riportate le informazioni riguardanti:

alla lettera *a)*, l'adesione ad un codice di comportamento in materia di governo societario;

alla lettera *c)*, i meccanismi di funzionamento dell'assemblea degli azionisti, i suoi principali poteri, i diritti degli azionisti e le modalità del loro esercizio, se diversi da quelli previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva;

alla lettera *d)*, la composizione e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e dei loro comitati;

alla lettera *d-bis)*, introdotta dalla lettera *a)* dell'articolo 9 dello schema, le politiche in materia di diversità inerenti la composizione degli organi amministrativi e di controllo, comprensive degli obiettivi, delle modalità di attuazione e dei risultati di tali politiche o, nel caso di assenza delle stesse, la motivazione delle ragioni di tale mancanza.

La lettera *c)* dell'articolo 9 dello schema di decreto introduce nel già richiamato articolo 123-*bis* del TUF un nuovo comma 5-*bis*, in linea con quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera *d)*, della Direttiva 2014/95/UE, il quale contempla la possibilità di omettere le informazioni relative alle politiche di diversità, per le società che rientrano nella definizione di piccole e medie imprese contenuta dell'articolo 3, comma 3, della Direttiva 2013/34/UE.

L'articolo 10 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 11 dispone, al comma 1, l'entrata in vigore delle norme dello schema di decreto a partire dagli esercizi finanziari aventi inizio dal gennaio 2017.

Il comma 2 reca una norma di carattere transitorio, prevedendo che gli enti di interesse pubblico interessati dalla disciplina in esame possono, in sede di prima applicazione della disciplina, effettuare un raffronto solo sommario e qualitativo delle informazioni relative ai precedenti esercizi.

In vista della predisposizione di una compiuta proposta di parere da parte dei relatori, evidenzia quindi fin d'ora l'opportunità di segnalare al Governo la necessità di operare il coordinamento tra la normativa recata dallo schema di decreto legislativo, la quale interviene anche sui temi del governo societario, segnatamente per quanto attiene la relazione sul governo societario, e la disciplina vigente, in particolare per quel concerne le previsioni del decreto legislativo n. 231 del 2001, relativo alla responsabilità d'impresa, il quale prevede, all'interno delle strutture societarie, un apposito organo di vigilanza sul governo societario.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare, d'intesa con la Presidente della Commissione Giustizia, nel corso della prossima settimana.

**La seduta termina alle 15.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e per la violazione di misure specifiche per gruppi di materiali ed oggetti. Atto n. 334 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con una condizione ed un'osservazione</i> ) .....	19
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere</i> ) .....	21
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	23

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 19 ottobre 2016. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI.*

#### La seduta comincia alle 14.

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e per la violazione di misure specifiche per gruppi di materiali ed oggetti.**

**Atto n. 334.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con una condizione ed un'osservazione).*

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 18 ottobre 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che le relatrici, onorevoli Rostan per la II Commissione e D'Incecco per la XII Commissione, hanno presentato una proposta di parere favorevole con una condizione ed un'osservazione sullo schema di decreto legislativo in titolo (*vedi allegato 1*). Al riguardo, fa notare come nella condizione prevista nella proposta di parere sia opportuno richiamare le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge di delegazione europea 2013, che, tra i principi e criteri direttivi della delega, dispone che debbano essere previste sanzioni di natura contravvenzionale, nei casi in cui le infrazioni ledano o esponcano a pericolo interessi costituzionalmente protetti.

Vittoria D'INCECCO (PD), *relatrice per la XII Commissione*, concordando con la presidente, presenta una nuova proposta di parere (*vedi allegato 2*).

Donatella AGOSTINELLI (M5S) preannuncia il voto favorevole dei deputati del suo gruppo sulla nuova proposta di parere appena presentata dalla relatrice per la XII Commissione.

Andrea MAESTRI (MISTO-AL-P) preannuncia il suo voto favorevole sulla

proposta di parere delle relatrici, come riformulata.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere delle relatrici.

**La seduta termina alle 14.15.**

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e per la violazione di misure specifiche per gruppi di materiali ed oggetti. Atto n. 334.**

**PROPOSTA DI PARERE**

Le Commissioni II e XII,

esaminato il provvedimento in oggetto;

rilevato che:

lo schema di decreto legislativo in discussione, in attuazione della delega di cui all'articolo 2 della legge 7 ottobre 2014, n. 154 (legge di delegazione europea 2013-secondo semestre), sanziona, a titolo di illecito amministrativo, le violazioni del Regolamento CE n. 1935 del 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari (MOCA), confermando la scelta di depenalizzazione già effettuata nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 507 del 1999;

alcune delle predette violazioni, tuttavia, in particolare quelle di cui agli articoli, 2, commi 1 e 4, 3, comma 1, 5, comma 1, e 9, comma 3, riguardano, in tutta evidenza, modalità di impiego, produzione, commercializzazione ed utilizzo di MOCA idonee a determinare un pericolo per la salute umana;

l'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 (legge di delegazione europea 2013), al comma 1, lettera *d*), dispone che il legislatore delegato debba prevedere la sanzione penale di natura contravvenzionale, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto

fino a tre anni, nei casi in cui le infrazioni ledano o esponano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In particolare, dovrà essere prevista la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che esponano a pericolo o danneggino l'interesse protetto e la pena congiunta (arresto e ammenda) per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità;

appare, quindi, necessario prevedere l'applicazione di sanzioni di carattere penale, anziché di natura meramente amministrativa, in relazione alle violazioni sopra richiamate, lesive di un interesse costituzionalmente protetto quale quello alla salute;

osservato che:

l'articolo 11 introduce un procedimento speciale per la contestazione di violazioni di lieve entità, prevedendo che, a seguito della contestazione immediata della violazione, o della notificazione della stessa, l'organo incaricato dell'accertamento diffida il trasgressore a regolarizzare la violazione, fornendo le prescrizioni allo scopo necessarie; decorso il termine di attuazione delle prescrizioni, l'organo verifica l'avvenuta ottemperanza alla diffida, che, ove effettiva, determinerà l'estinzione dell'illecito, altrimenti procedendo all'irrogazione della sanzione amministrativa;

nella formulazione del testo dell'articolo 11 si fa riferimento « al pagamento

della somma di cui al presente articolo », riferimento che pare, tuttavia, non trovare alcun riscontro nel complesso della disposizione, dal momento che solo in caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida si applica la sanzione amministrativa e occorre procedere al pagamento delle relative somme;

esprimono

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

agli articoli 2, commi 1 e 4, 3, comma 1, 5, comma 1, 9, comma 3, nonché in ogni

altra disposizione del provvedimento riguardante modalità di impiego, produzione, commercializzazione ed utilizzo di MOCA idonee a determinare un pericolo per la salute umana, siano previste sanzioni di carattere penale, anziché di natura meramente amministrativa;

*e con la seguente osservazione:*

all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere le seguenti parole: « e per il pagamento della somma di cui al presente articolo, ».

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e per la violazione di misure specifiche per gruppi di materiali ed oggetti. Atto n. 334.**

**PARERE APPROVATO**

Le Commissioni II e XII,

esaminato il provvedimento in oggetto;

rilevato che:

lo schema di decreto legislativo in discussione, in attuazione della delega di cui all'articolo 2 della legge 7 ottobre 2014, n. 154 (legge di delegazione europea 2013-secondo semestre), sanziona, a titolo di illecito amministrativo, le violazioni del Regolamento CE n. 1935 del 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari (MOCA), confermando la scelta di depenalizzazione già effettuata nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 507 del 1999;

alcune delle predette violazioni, tuttavia, in particolare quelle di cui agli articoli, 2, commi 1 e 4, 3, comma 1, 5, comma 1, e 9, comma 3, riguardano, in tutta evidenza, modalità di impiego, produzione, commercializzazione ed utilizzo di MOCA idonee a determinare un pericolo per la salute umana;

l'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 (legge di delegazione europea 2013), al comma 1, lettera *d*), dispone che il legislatore delegato debba prevedere la sanzione penale di natura contravvenzionale, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto

fino a tre anni, nei casi in cui le infrazioni ledano o esponano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In particolare, dovrà essere prevista la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che esponano a pericolo o danneggino l'interesse protetto e la pena congiunta (arresto e ammenda) per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità;

appare, quindi, necessario prevedere l'applicazione di sanzioni di carattere penale, anziché di natura meramente amministrativa, in relazione alle violazioni sopra richiamate, lesive di un interesse costituzionalmente protetto quale quello alla salute;

osservato che:

l'articolo 11 introduce un procedimento speciale per la contestazione di violazioni di lieve entità, prevedendo che, a seguito della contestazione immediata della violazione, o della notificazione della stessa, l'organo incaricato dell'accertamento diffida il trasgressore a regolarizzare la violazione, fornendo le prescrizioni allo scopo necessarie; decorso il termine di attuazione delle prescrizioni, l'organo verifica l'avvenuta ottemperanza alla diffida, che, ove effettiva, determinerà l'estinzione dell'illecito, altrimenti procedendo all'irrogazione della sanzione amministrativa;

nella formulazione del testo dell'articolo 11 si fa riferimento « al pagamento

della somma di cui al presente articolo », riferimento che pare, tuttavia, non trovare alcun riscontro nel complesso della disposizione, dal momento che solo in caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida si applica la sanzione amministrativa e occorre procedere al pagamento delle relative somme;

esprimono

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

agli articoli 2, commi 1 e 4, 3, comma 1, 5, comma 1, 9, comma 3, nonché in ogni

altra disposizione del provvedimento riguardante modalità di impiego, produzione, commercializzazione ed utilizzo di MOCA idonee a determinare un pericolo per la salute umana, siano previste sanzioni di carattere penale, anziché di natura meramente amministrativa, in conformità ai principi di delega di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge n. 234 del 2012;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere le seguenti parole: « e per il pagamento della somma di cui al presente articolo, ».



# COMMISSIONI RIUNITE

## VI (Finanze) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime. Atto n. 321 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	25
--	----

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 19 ottobre 2016. — Presidenza del presidente della VI Commissione Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.*

#### La seduta comincia alle 14.10.

**Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime.**

**Atto n. 321.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

Le Commissioni riunite proseguono l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 ottobre.

Michele MOGNATO (PD), *relatore per la IX Commissione*, propone di rinviare alla prossima settimana l'esame dello schema di decreto legislativo, al fine di svolgere i necessari ulteriori approfondi-

menti propedeutici all'espressione del parere: sottolinea infatti come tale rinvio risulterà utile per proseguire il confronto tra le istituzioni e le realtà imprenditoriali maggiormente interessate dal provvedimento.

Francesco RIBAUDO (PD), *relatore per la VI Commissione*, condivide la proposta del relatore per la IX Commissione di rinviare alla prossima settimana l'esame del provvedimento, nella prospettiva di procedere, nel corso della stessa prossima settimana, all'espressione del parere su di esso.

Roberta OLIARO (CI) condivide la posizione espressa dai relatori, ritenendo estremamente importante acquisire elementi di valutazione in merito attraverso il confronto con i soggetti imprenditoriali interessati.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, condivide l'esigenza, emersa nel corso del dibattito, di rinviare alla prossima settimana il seguito dell'esame, in considerazione della particolare delicatezza del provvedimento, che occorre approfondire

per fornire risposte adeguate ad un settore produttivo, quello delle imprese marittime, che rischia di subire una crisi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame a una

seduta da convocare, d'intesa con il Presidente della IX Commissione, nel corso della prossima settimana.

**La seduta termina alle 14.15.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

7-01020 Basso: Utilizzo dei servizi elettronici via recapito certificato (PEC) <i>(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione)</i> .....	27
--	----

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 19 ottobre 2016. — Presidenza del presidente della IX Commissione Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Antonello Giacomelli.*

#### **La seduta comincia alle 14.15.**

#### **7-01020 Basso: Utilizzo dei servizi elettronici via recapito certificato (PEC).**

*(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione).*

Le Commissioni proseguono la discussione della risoluzione in oggetto, rinviata nella seduta del 13 ottobre 2016.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI, esprimendo la posizione del Governo osserva che il sistema informatico di Posta Elettronica Certificata (PEC), rap-

presenta la versione digitale della raccomandata con ricevuta di ritorno, in base alla normativa vigente ed in particolare dell'articolo 49 del Codice del Consumo e dell'articolo 2550 del Codice Civile.

Richiama altresì l'articolo 16 della Legge n. 2 del 2009 che obbliga le imprese e i liberi professionisti a dotarsi entro termini perentori di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata ed a renderlo pubblico mediante l'iscrizione al registro delle imprese, nonché la Circolare n. 77684 del 09 maggio 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico, con la quale si è evidenziato che ogni società è obbligata a possedere un proprio indirizzo PEC.

Ciò considerato, poiché lo stesso Codice del consumo rende obbligatorio, ove presente, dare notizia dell'indirizzo e-mail del professionista, alla luce delle suesposte considerazioni potrebbe sembrare appropriata una interpretazione estensiva degli obblighi su atti e corrispondenze, ex articolo 2250 C.C., ossia una interpretazione volta a considerare obbligatoria anche la pubblicazione dell'indirizzo PEC.

Oltretutto, è opportuno ricordare in questo quadro, che la normativa disciplinata dal Codice del consumo è volta a semplificare i rapporti tra professionista e consumatore al quale vengono riconosciuti

i diritti fondamentali alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali (ex articolo 1, lettera e), in quanto si deve consentire al consumatore di contattare rapidamente il professionista e comunicare efficacemente con lui (ex articolo 49, comma 1, lettera c): di conseguenza, risulta fuor di dubbio che l'indirizzo elettronico più adatto a conseguire tali obiettivi è proprio l'indirizzo di PEC.

Seguendo il suesposto iter argomentativo, se nelle condizioni generali di contratto manca tra le modalità di recesso la possibilità per il consumatore di usufruire del servizio di trasmissione PEC, il professionista sembrerebbe incorrere in pratiche commerciali scorrette, in quanto potenzialmente andrebbe a creare un pregiudizio al consumatore: esso subisce un danno economico poiché è costretto a sostenere i costi per la spedizione di una raccomandata, oltre al disagio di recarsi all' Ufficio postale; una omissione del genere, sembrerebbe quindi violare il Codice del consumo, considerato che non agevola il diritto del consumatore al recesso.

È opportuno, comunque, segnalare che sia in materia di pratiche commerciali scorrette che in materia di informazioni precontrattuali nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali, l'Autorità preposta a vigilare ed a sanzionare le eventuali e potenziali condotte commerciali scorrette è l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,

così come previsto dal combinato disposto degli articoli 27 e 66 del Codice del consumo.

In questo quadro normativo di riferimento ritiene accoglibile da parte del Governo l'impegno espresso nella risoluzione in oggetto.

Davide CRIPPA (M5S) rileva criticamente come il rappresentante del Governo abbia sostanzialmente spostato il peso delle responsabilità concernenti la mancata attuazione di previsioni legislative sulla competente Autorità indipendente. Sarebbe stato invece più corretto riferire sulle iniziative che il Ministero avrebbe dovuto assumere per proteggere i consumatori e che ha omesso di realizzare.

Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI precisa ulteriormente di aver chiamato in causa la predetta autorità in ragione della sua competenza in materia di vigilanza e sanzioni per condotte commerciali scorrette che costituisce uno degli aspetti della problematica oggetto dell'atto di indirizzo.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire pone in votazione la risoluzione in esame.

La Commissione approva.

**La seduta termina alle 14.25.**

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015. Emendamenti C. 4079 Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) ..... 29

#### ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 30

Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale. Atto n. 308 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*) ..... 30

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) ..... 35

ALLEGATO 2 (*Proposta alternativa di parere del gruppo Sinistra Italiana – Sinistra Ecologica libertà*) ..... 40

ALLEGATO 3 (*Proposta alternativa di parere del gruppo MoVimento 5 Stelle*) ..... 45

Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica. Atto n. 328 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 32

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari. Atto n. 338 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 33

#### SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 33

Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di indennità spettante ai membri del Parlamento. Testo unificato C. 495 Vaccaro, C. 661 Lenzi, C. 1137 Capelli, C. 1958 Vitelli e C. 2354 Lombardi (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 33

ALLEGATO 4 (*Emendamento della relatrice e relativi subemendamenti*) ..... 52

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 34

ERRATA CORRIGE ..... 34

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 19 ottobre 2016. — Presidenza del vicepresidente Emanuele COZZOLINO.

**La seduta comincia alle 12.05.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui**

**cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015.**

**Emendamenti C. 4079 Governo.**

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Emanuele COZZOLINO, *presidente*, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**La seduta termina alle 12.10.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 19 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale.**

**Atto n. 308.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole con condizioni e osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 ottobre 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, avverte che sullo schema di decreto in esame sono pervenuti i rilievi della IX Commissione. Avverte, altresì, che i relatori hanno presentato una nuova proposta di parere (*vedi allegato 1*). Ricorda che nella seduta di ieri alcuni deputati del gruppo misto hanno presentato una proposta alternativa di parere a prima firma del deputato Bianconi.

Comunica che il gruppo Sinistra Italiana – Sinistra Ecologia Libertà ha presentato una proposta alternativa di parere a prima firma della deputata Costantino (*vedi allegato 2*) e che il gruppo Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta alternativa di parere a prima firma della deputata Dieni (*vedi allegato 3*).

Andrea GIORGIS (PD), *relatore*, illustra, anche a nome del Presidente, la nuova proposta di parere. Proposta che prima di tutto traduce in osservazioni i rilievi formulati dalla IX Commissione con riferimento al trasporto pubblico locale. La proposta viene integrata da alcune osservazioni e vengono esplicitate con maggiore chiarezza le condizioni poste. Rileva in particolare la condizione che, recependo le osservazioni del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata, chiede al Governo di indicare l'ambito di operatività della prescrizioni, al fine di evitare contenziosi. Viene poi chiesto di espungere dal decreto le disposizioni che riguardano il servizio idrico integrato, con l'indicazione che debba essere disciplinato da una normativa conforme alla sentenza della Corte costituzionale n. 199 del 2012 e al risultato del *referendum* del 2011. Si chiede inoltre al Governo di stabilire la discrezionalità, pur motivata, degli enti locali nella scelta del modello di affidamento dei servizi pubblici, eliminando così la gerarchia tra i modelli medesimi, anche in ottemperanza a una costante giurisprudenza del Consiglio di Stato. Viene posta come condizione anche l'eliminazione sia del termine massima di durata dell'affidamento *in house*, in quanto irragionevole, sia della previsione, riguardante il tra-

sporto pubblico locale, di una gara con un solo concorrente.

Alfredo D'ATTORRE (SI-SEL) pur apprezzando lo sforzo dei relatori nel migliorare la loro proposta di parere, ritiene che le condizioni poste non garantiscano la correzione radicale di un impianto a suo avviso errato. Ricordando che la conformità alla sentenza della Corte costituzionale era già richiamata dalla legge delega, osserva infatti che la struttura dello schema di decreto è orientata in senso opposto a quello dell'esito referendario. Invece di porre al centro i cittadini con i loro bisogni, lo schema di decreto privilegia la libera concorrenza e l'iniziativa economica privata. Anche riguardo al servizio idrico integrato, la proposta di parere dei relatori non dice nulla di più di quanto era già contenuto nella legge delega. Riconosce, come detto, i passi avanti fatti dai relatori, ad esempio sull'affidamento *in house*, che però rimane una modalità eccezionale che deve essere giustificata dagli enti locali, e sulle gare nel trasporto pubblico locale. Desidera però sottolineare l'interpretazione estensiva della delega fatta ancora una volta dal Governo che poi in molte occasioni non ha tenuto conto dei pareri parlamentari. Ribadisce quindi la contrarietà del suo gruppo al provvedimento e invita il Governo a ritirarlo. Annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere dei relatori.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) si rammarica che nella proposta di parere non si faccia riferimento alla specificità degli impianti a fune e chiede, quindi, al Governo di fare una riflessione in tal senso.

Federica DAGA (M5S) apprezza il tentativo dei relatori di migliorare il parere ma sottolinea come non trovi posto il riferimento al capitale reinvestito nel servizio idrico integrato. Ribadisce la posizione di contrarietà del suo gruppo alla privatizzazione dei servizi pubblici locali che sono beni che non devono essere sul mercato. Ricorda ancora una volta la

petizione popolare in tal senso con più di duecentomila firme.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) ringrazia i relatori per aver accolto nella loro proposta di parere il riferimento all'estensione della durata dell'affidamento *in house*.

Roger DE MENECH (PD) si associa alle considerazioni svolte dal collega Plangger e non dubita sulla capacità del Governo, in sede applicativa, di garantire la specificità dei territori come, peraltro, è avvenuto in occasione dell'emanazione di provvedimenti altrettanto complessi.

Andrea GIORGIS (PD), *relatore*, concorda con quanto affermato dai colleghi Plangger e De Menech e segnala tuttavia che la questione da loro posta non rientrava nell'ambito di applicazione di questo provvedimento. Ritiene che il decreto in discussione e la proposta di parere in esame, ferme restando le legittime differenti opinioni politiche, assumono la concorrenza come strumento per rendere un servizio qualitativamente migliore con il corollario di attribuire ai cittadini il diritto di accedere effettivamente ai beni essenziali. Relativamente al problema dell'acqua, ritiene che, come peraltro sancito dalla legge, essa non potrà essere gestita in modo da assicurare il perseguimento di un utile finanziario. Tuttavia, ritiene opportuno che il gestore del servizio possa considerare nella determinazione del costo della tariffa il necessario ammortamento del costo del capitale investito. Ciò, a suo avviso, è funzionale al perseguimento dell'interesse pubblico.

Alfredo D'ATTORRE (SI-SEL), con riferimento a quanto affermato dal deputato Giorgis, fa presente che la filosofia del suo gruppo non è certamente quella del ritorno a uno stato di natura puro, ma si basa invece sulla garanzia dell'efficienza dei servizi pubblici affidati a soggetti pubblici. Ricorda infatti come la realizzazione di infrastrutture sia andata avanti con gli investimenti pubblici e sia invece entrata

in crisi quando è stata affidata a gestioni basate sulla remunerazione del capitale. Esprime ancora una volta la sua fondata preoccupazione sul fatto che lo schema di decreto ponga attenzione a consentire a privati di realizzare ingenti profitti.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI ringrazia i relatori per il lavoro svolto, sottolineando che il Governo prenderà atto delle posizioni politiche emerse nel corso del dibattito. Ricorda che il parere delle Commissioni parlamentari ha natura rafforzata. Tale circostanza costringerebbe il Governo a tornare in Commissione nel caso di un mancato accoglimento delle condizioni espresse nei pareri. Tale circostanza non si è mai verificata nel corso dell'esame dei numerosi atti del Governo emanati in questi mesi. Evidenzia che il decreto qualifica i servizi pubblici locali quali funzioni fondamentali dei comuni e rileva che tutto l'impianto normativo è volto a creare strumenti per erogare servizi in modo continuativo qualitativamente elevato e con tariffe contenute. Quanto all'osservazione dei colleghi Plangger e De Menech, evidenzia che, a suo avviso, la questione è già oggetto di specifica normativa. In merito all'acqua, sottolinea che il Governo ritiene che dalla formulazione dell'articolo 3, comma 2 risulta chiara l'esclusione dell'applicazione del provvedimento al servizio idrico. Ricorda che la ministra Madia ha precisato alla Commissione la volontà del Governo di stralciare le norme in materia di servizio idrico contenute nel testo in discussione ed evidenzia che possono esserci, a suo avviso, idee diverse su come gestire i servizi pubblici locali ma, quanto all'acqua, è un dato ormai oggettivo acquisito che la stessa non costituisce oggetto dell'ambito di applicazione del provvedimento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che verrà posta in votazione prima la nuova proposta di parere dei relatori. In caso di sua approvazione, le proposte alternative di parere presentate si intenderanno precluse e non saranno poste in votazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere dei relatori (*vedi allegato 1*).

**Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica.**

**Atto n. 328.**

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 settembre 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione scadrà il prossimo 25 ottobre e che il termine per l'esercizio della delega da parte del Governo scadrà il prossimo 26 novembre.

Ricorda, altresì, che la Presidente della Camera, con lettera in data 9 settembre scorso, ha precisato che la Commissione non potrà pronunciarsi definitivamente sul provvedimento prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta con l'acquisizione dei pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato.

Fa presente che il parere del Consiglio di Stato dovrebbe essere trasmesso alla Commissione nella giornata odierna e che non è ancora pervenuto il parere della Conferenza unificata. Poiché la Conferenza dovrebbe adottare il proprio parere entro la prossima settimana, se il rappresentante del Governo concorda, la Commissione potrebbe esprimere il prescritto parere entro la data del 9 novembre prossimo.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI dà la disponibilità del Governo a consentire che la Commissione esprima il prescritto parere entro la data del 9 novembre.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.



**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari.**

**Atto n. 338.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 ottobre 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.35.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 19 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.*

**La seduta comincia alle 15.35.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di indennità spettante ai membri del Parlamento.**

**Testo unificato C. 495 Vaccaro, C. 661 Lenzi, C. 1137 Capelli, C. 1958 Vitelli e C. 2354 Lombardi.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 ottobre 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che la relatrice ha presentato l'emendamento 1.23 (*vedi allegato 4*); ricorda che il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento della relatrice è scaduto alle ore 13.30 della giornata odierna e che sono stati presentati subemendamenti (*vedi allegato 4*).

Roberta LOMBARDI (M5S), *relatrice*, illustra il suo emendamento 1.23, nato dallo spirito delle proposte di legge abbinate e dagli spunti sorti durante la discussione. Da qui è venuta l'idea di ridurre il testo al solo tema dell'indennità e della trasparenza, stralciando tutti gli altri temi oggetto di grande interesse da parte dei deputati del Partito democratico intervenuti nella seduta serale di ieri.

Emanuele FIANO (PD) non condivide la sottile ironia delle parole della relatrice, alla quale fa presente che i deputati del suo gruppo non sono intervenuti solo su questo provvedimento; ad esempio nel corso della prima lettura del disegno di riforma costituzionale, gli interventi di deputati del partito democratico sono stati circa trecento. Osserva che chi è intervenuto nella seduta di ieri ha toccato elementi del testo base, un testo che interviene su elementi fondamentali per la democrazia, e ha fornito elementi di comparazione con altre realtà istituzionali e con situazioni storiche. Osserva che l'emendamento della relatrice non semplifica le questioni in discussione. Rimane il legame della determinazione dell'indennità a una cifra e non a un parametro, posta come un prendere o lasciare. Non è un tema risolvibile, a suoi avviso, con un emendamento di poche righe e difficile, quindi, da elaborare. Sottolinea la differenza tra un testo unificato, come il testo base in esame, e quello di una proposta di legge di una sola forza politica, Nell'evidenziare il numero elevato di deputati iscritti a parlare, ritiene difficile il passaggio alla fase emendativa e chiede una riflessione sulle modalità di prosieguo dell'esame.

Federica DIENI (M5S) ricorda che nel 2012 la posizione del partito democratico e del suo segretario era molto differente da quella attuale e chiedeva ai politici sacrifici in una situazione di crisi economica. Ritiene che qualsiasi discussione non sia mai esaustiva, ma se esiste una volontà comune di tagliare gli emolumenti dei parlamentari in una situazione appunto di crisi economica, considera superfluo ascoltare interventi che, oltre a non esprimere posizioni univoche del Partito democratico, fanno riferimento a situazioni e a istituzioni di un remoto passato, come lo Statuto albertino. La questione è che si sta tentando di impedire il passaggio alla votazione degli emendamenti. Chiede, quindi, al presidente di contingentare i tempi degli interventi per passare a votazioni dove la maggioranza può bocciare in modo chiaro la proposta della relatrice per poi approdare all'esame dell'Aula.

Maurizio BIANCONI (Misto-CR) si dichiara sorpreso dalla posizione dei colleghi del gruppo del MoVimento 5 Stelle che in occasione di altri provvedimenti hanno sempre chiesto un dibattito ampio ed esaustivo, mentre su un tema delicato come quello delle indennità auspicano un contingentamento dei tempi.

Emanuele FIANO (PD) chiede al presidente Mazziotti di valutare l'opportunità

di convocare un ufficio di presidenza per definire le modalità di prosecuzione dell'esame del provvedimento.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, in considerazione dell'elevato numero degli iscritti a parlare sul complesso degli emendamenti, ritiene necessario convocare alle ore 16 un ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione, per organizzare il seguito dell'esame del provvedimento.

**La seduta termina alle 15.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 19 ottobre 2016.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.25 e dalle 19.15 alle 19.45.

*ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 710 del 18 ottobre 2016, a pagina 65, prima colonna, trentunesima riga, deve leggersi « 3500 euro » in luogo di « 1500 euro ».

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (Atto n. 308).****PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (Atto n. 308),

premessi che:

la legge n.124 del 2015 all'articolo 19 ha delegato il Governo ad individuare una disciplina generale in materia di regolazione e organizzazione dei servizi di interesse economico generale di ambito locale e, coerentemente con le definizioni comunitarie, il decreto in esame ha stabilito che tali servizi siano da considerarsi quelli che senza un intervento pubblico non sarebbero svolti, o sarebbero svolti in condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza;

l'articolo 3 dello schema in esame precisa l'ambito di applicazione del decreto che risulta, tuttavia, poco chiaro e rischia di ingenerare future divergenti interpretazioni. Si ritiene pertanto, che occorrerebbe chiarire quali siano le norme che « integrano e prevalgono sulle normative di settore », anche in relazione al tema degli indennizzi;

in relazione al servizio idrico integrato, poi, la medesima legge delega ha previsto esplicitamente che la disciplina relativa alle modalità di affidamento si conformi all'esito della consultazione referendaria del 12 e 13 giugno 2011 e ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 199 del 2012;

va altresì ricordato che, per quanto concerne il servizio idrico integrato – la cui disciplina delle modalità di affidamento e gestione è contenuta in una specifica normativa di settore (decreto legislativo n. 152 del 2006, anche oggetto di recente intervento del legislatore)- è attualmente all'esame del Senato il disegno di legge « Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque » (2343), già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati;

pertanto potrebbe ipotizzarsi per il servizio idrico integrato uno specifico rinvio alla disciplina di settore, anche per quanto riguarda le modalità di affidamento e gestione, al pari di quanto il decreto in esame prevede in materia di gas ed energia elettrica all'articolo 3, comma 3; anche se occorre evidenziare come il servizio idrico integrato presenti caratteri di essenzialità e di complessità nella gestione ed organizzazione non dissimili da altri servizi pubblici locali come, ad esempio, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

la legge delega ha poi previsto che l'individuazione delle modalità di gestione o di conferimento della gestione dei servizi debba avvenire nel rispetto dei principi dell'ordinamento europeo, ivi compresi quelli in materia di autoproduzione, e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di autonomia organizzativa, economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, pro-

porzionalità. L'obiettivo di una più efficace garanzia dei diritti dei cittadini e di un migliore utilizzo delle risorse pubbliche si persegue, dunque, anche attraverso una adeguata scelta delle modalità di affidamento dei servizi, che deve essere rimessa anche agli enti locali;

il principio direttivo contenuto nella delega prevede quindi, in via generale, la produzione *in house* come uno dei possibili modelli di gestione dei servizi, senza altri vincoli se non quelli esplicitati dalla consolidata giurisprudenza (Corte Costituzionale sentenza n. 199 del 2012 e, da ultime, le sentenze del Consiglio di Stato Sez. V, n. 1034 del 2016 e Sez. VI n. 762 del 2013);

su questo aspetto, il decreto in esame ha invece posto ulteriori vincoli e condizioni rispetto alle norme europee e ai principi contenuti nella legge delega laddove ha riconosciuto la possibilità di non ricorrere al mercato solo come ipotesi residuale ed eccezionale: l'ente potrebbe infatti ricorrere alle modalità di affidamento *in house* solo se riuscisse a dimostrare l'impossibilità del mercato di offrire quel servizio. Come è evidente, tale condizione renderebbe estremamente difficoltoso ed improbabile per l'ente locale optare per l'affidamento *in house* del servizio;

risulta, inoltre, del tutto irragionevole e con esclusiva funzione penalizzante, in materia di durata dell'affidamento, il termine massimo di 5 anni previsto per le ipotesi di affidamento *in house*: la previsione di un termine così breve renderebbe molto difficile ammortizzare gli eventuali investimenti che sarebbero, di conseguenza, disincentivati;

il decreto in esame prevede, inoltre, norme specifiche per il settore del trasporto pubblico locale, in conformità con l'intesa sancita in sede di Conferenza Stato Regioni e le sue successive integrazioni e modificazioni;

su tale parte del decreto occorre, tra l'altro chiarire l'ambito di applicazione

del decreto, anche con riferimento a quanto previsto dal regolamento CE n. 1370 del 2007 in materia di affidamenti diretti di trasporti pubblici locali; definire la normativa in materia di costi standard;

in tale ambito emerge come risulti penalizzante e, di fatto, non attuabile, la disciplina di scelta del contraente per i servizi di trasporto pubblico locale laddove, per il trasporto su gomma, prevede che in caso di un'unica offerta e di lotti con utenza inferiore a 350.000 abitanti, l'aggiudicazione avvenga solo per motivi di necessità e urgenza con un limite temporale di 3 anni: se l'offerta è stata elaborata su un periodo superiore, la riduzione al triennio potrebbe creare dei problemi di sostenibilità e squilibrio; appare perciò necessario eliminare l'ultimo periodo del comma 4, dell'articolo 14;

in merito all'attribuzione alle Autorità indipendenti di settore del compito di individuare, per gli ambiti di competenza, i costi standard dei servizi pubblici locali appare altresì opportuno prevedere una disciplina transitoria che, fino a diversa normazione, faccia salvi gli effetti del decreto del ministero delle infrastrutture e trasporti emanato sulla base dell'articolo 1, comma 84 della legge n. 147 del 2013;

all'articolo 12, comma 1, andrebbe valutata l'opportunità di attribuire a comuni e città metropolitane la funzione relativa alla stipula del contratto di servizio, il quale costituisce uno dei principali strumenti a disposizione del soggetto affidante per disciplinare i rapporti con il soggetto affidatario;

appare inoltre opportuno verificare che l'obiettivo di promuovere aggregazioni delle attività e delle gestioni secondo criteri di economicità ed efficienza venga coerentemente perseguito in tutte le disposizioni del decreto in esame;

visti i rilievi espressi dalla IX Commissione Trasporti nella seduta del 18 ottobre scorso che la I Commissioni Affari Costituzionali assume come proprie osservazioni,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) in merito all'ambito di applicazione del decreto di cui all'articolo 3 dello schema in esame, onde evitare incertezze interpretative, individuare puntualmente quali siano le norme relative alle modalità di affidamento che « integrano e prevalgono sulle normative di settore » comprendendo anche le misure relative all'organizzazione dei servizi a rete (come ad esempio gli articoli 6, 7 e 13); al fine di evitare incertezze interpretative con le norme del decreto in esame, esplicitare che è fatto salvo quanto previsto in materia di affidamenti diretti di trasporti pubblici locali dal regolamento CE n. 1370 del 2007;

2) in ottemperanza ai principi di delega e, coerentemente, con le scelte che la Camera ha da poco compiuto e che trovano conferma anche nell'ordinamento europeo, prevedere che il servizio idrico integrato sia disciplinato, nel pieno rispetto dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 199 del 2012 e, dunque, dell'esito referendario, da specifica normativa di settore (analogamente a quanto il decreto in esame già prevede per il settore del gas e per quello dell'energia all'articolo 3, comma 3). Di conseguenza, circoscrivere l'ambito di operatività delle disposizioni contenute nel decreto che presentano una portata generale, comprese quelle aventi contenuto meramente abrogativo, in modo da non alterare il quadro normativo attualmente vigente nel settore (anche a seguito della su ricordata pronuncia della Corte Costituzionale);

3) in conformità con quanto previsto dalla legge delega n. 124 del 2015, articolo 19, comma 1, lettera, e) e alla costante giurisprudenza amministrativa e di legittimità (cfr. da ultimo, le sentenze del Consiglio di Stato Sez. V, n. 1034 del 2016 e Sez. VI n. 762 del 2013 e la sentenza

della Corte Costituzionale n. 199 del 2012), escludere ogni forma di gerarchia tra i diversi modelli di affidamento dei servizi, assicurando agli enti locali la possibilità di scegliere la modalità di affidamento che risulti più efficiente e vantaggiosa per l'utente e la collettività, fermo restando il rispetto dei principi comunitari e l'obbligo di adeguata motivazione del provvedimento di scelta. Conseguentemente, sopprimere il comma 3 dell'articolo 7 e prevedere per tutte le forme di affidamento, compresi gli affidamenti diretti ai sensi del regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370 o gli affidamenti ad azienda speciale, che l'ente locale dia conto, nelle motivazioni del provvedimento di scelta, dei benefici per la collettività della forma di affidamento prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità e qualità, tenendo altresì conto dei costi standard di cui al comma 2 dell'articolo 15; estendere ad ogni forma di affidamento la previsione di cui al comma 4 dell'articolo 7 relativa all'obbligo di inserimento del Piano economico finanziario nel provvedimento motivato di scelta della modalità di affidamento;

4) nella medesima prospettiva occorre escludere anche per le ipotesi di affidamento *in house* la previsione di termini massimi di durata dell'affidamento irragionevoli e penalizzanti. Occorre eliminare, quindi il riferimento al termine massimo di cinque anni di cui all'articolo 8, comma 3;

5) modificare il comma 5 dell'articolo 7 prevedendo che il parere preventivo (obbligatorio ma non vincolante) sullo schema di atto deliberativo sia reso dall'Autorità di regolazione, ove istituita, mantenendo il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato solo nei servizi in cui non opera un'Autorità di regolazione;

6) all'articolo 13, comma 3, occorre riaffermare la validità delle deliberazioni degli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali senza necessità di ulteriori

deliberazioni, preventive e successive, da parte dei singoli enti locali partecipanti, già prevista dall'articolo 3-*bis*, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 138 del 2011, come modificato dalla legge di stabilità 2015, al fine di garantire l'ordinario ed efficace svolgimento delle funzioni e dei servizi a questi attribuiti;

7) nell'ambito della disciplina del subentro in caso di scadenza dell'affidamento o cessazione anticipata di cui all'articolo 11, e conformemente a quanto previsto dal parere del Consiglio di Stato, si preveda espressamente, in relazione al diritto di indennizzo spettante al gestore uscente, che eventuali ritardi nella corresponsione del suddetto indennizzo non facciano sorgere alcun diritto di ritenzione dell'impianto;

8) in materia di procedure di scelta del contraente, all'articolo 17, comma 2, lettera *a*), al fine di consentire un maggior margine di flessibilità alle stazioni appaltanti, prevedere che nello svolgimento delle procedure la riscossione diretta dei proventi da traffico da parte dell'affidatario sia una scelta e non un obbligo;

9) con riguardo al regime delle inconfiribilità degli incarichi di cui all'articolo 19, in tema di efficacia temporale, estendere l'operatività della norma anche agli incarichi in essere che, conseguentemente, sarebbero destinati a cessare se in contrasto con la disciplina stessa; sarebbe inoltre opportuno precisare cosa si intende, all'articolo 19 comma 1 lettere *a*) e *b*), per « direttamente preposti »;

10) all'articolo 21 in materia di contratto di servizio, occorre coordinare la previsione che il contratto di servizio viene stipulato contestualmente all'atto di affidamento con le norme contenute nel Codice degli Appalti (decreto legislativo n. 50 del 2016);

*e con le seguenti osservazioni:*

*a*) si segnala l'opportunità di chiarire, all'articolo 6, le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a*), *b*) e *c*) relative alle modalità di perseguimento degli obiettivi

di interesse pubblico sopprimendo la lettera *b*) e, conseguentemente, aggiungendo alla fine del punto *a*) la previsione del riconoscimento, ove necessario, di benefici tariffari o titoli da utilizzare per la fruizione del servizio;

*b*) alla luce delle nuove competenze attribuite in materia di rifiuti all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico si ritiene opportuno che vengano chiariti la natura e i limiti delle nuove funzioni di regolazione e controllo e che venga assicurato all'Authority medesima un contingente adeguato di personale stabile e con idonee professionalità; si valuti, inoltre, l'opportunità di ricomprendere tra le competenze dell'Autorità di cui all'articolo 16, la regolazione, la vigilanza ed il controllo dei sistemi di attuazione della responsabilità estesa del produttore del prodotto e della responsabilità condivisa, in particolare con riferimento ai sistemi collettivi, al fine di verificare i requisiti degli stessi, definire i criteri e le modalità per l'applicazione dei relativi contributi ambientali e delle altre forme di finanziamento, nonché verificare, avvalendosi del Sistema delle Agenzie ambientali, il raggiungimento degli obiettivi di raccolta e recupero dei rifiuti previsti dalla normativa vigente per ciascuna filiera;

*c*) all'articolo 9, comma 8, per uniformità di definizioni, si valuti l'opportunità di specificare che i concessionari hanno l'obbligo di fornire i dati tecnici ed economici relativi a reti, impianti e altre dotazioni ed ogni altra informazione necessaria per definire i bandi agli enti competenti all'organizzazione del servizio, e non solo a quelli competenti a bandire la gara;

*d*) all'articolo 12, comma 1, si valuti l'opportunità di attribuire a comuni e città metropolitane la funzione relativa alla stipula del contratto di servizio, il quale costituisce uno dei principali strumenti a disposizione del soggetto affidante per disciplinare i rapporti con il soggetto affidatario;

*e*) valutare l'opportunità di chiarire l'ambito di operatività del decreto in re-

lazione al Codice degli appalti, anche in tema di indennità che spettano al concessionario nei casi di cessazione anticipata, considerando le diverse ipotesi/cause che possono dar luogo alla cessazione stessa;

f) si valuti l'opportunità, in materia di ripartizione del Fondo di cui all'articolo 23, di verificare come e in quale misura dare altresì rilievo al criterio dei costi standard.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (Atto n. 308).****PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO SINISTRA ITALIANA – SINISTRA ECOLOGIA LIBERTÀ**

La I Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che:

la delega contenuta negli artt. 16 e 19 della legge n. 124/2015 mira a riformare integralmente la disciplina dei servizi pubblici locali che, come ampiamente noto, rappresentano una funzione fondamentale dei comuni e delle città metropolitane, contribuendo a definire il livello di benessere delle persone;

il decreto in esame presenta molteplici criticità concernenti settori delicatissimi che toccano in modo profondo sulla vita reale degli individui;

con riferimento al servizio idrico integrato si evidenzia come l'articolo 19, comma 1, lettera c) della legge n.124/2015 stabilisca che l'individuazione della disciplina generale in materia di regolazione e organizzazione dei servizi di interesse economico generale di ambito locale deve tenere conto «dell'esito del referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011». Purtroppo, il decreto in esame contiene diverse disposizioni che si pongono in profondo contrasto con i principi sanciti dalla Corte Costituzionale in sede di ammissibilità del quesito referendario e conseguentemente con i principi sanciti dalla stessa legge delega n. 124/2015;

il comma 1 dell'articolo 7 del decreto in esame definisce le opzioni tra cui l'ente competente può scegliere la moda-

lità di gestione del servizio e, alla lettera d), prevede che la gestione in economia o mediante azienda speciale sia possibile solo per i servizi non a rete. Ciò si pone in contraddizione con l'esito referendario, in quanto si limitano, rispetto a quanto previsto dalla disciplina europea il diritto comunitario, le ipotesi di affidamento del servizio idrico ad un soggetto pubblico;

il comma 3, dell'articolo 7 del decreto in esame, in buona sostanza, impone agli Enti Locali che scelgono l'affidamento «*in house*» o mediante azienda speciale di deliberare con provvedimento motivato, dando conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato e del fatto che tale scelta non sia più svantaggiosa per i cittadini, nonché dell'impossibilità di procedere mediante suddivisione in lotti del servizio per favorire la concorrenza. Ciò determina, di fatto, una disparità tra gli affidamenti diretti e quelli mediante gara o a società mista;

le disposizioni contenute nell'articolo 9 dello schema di decreto, come peraltro evidenziato dal Parere del Consiglio di Stato, operano una inversione di tendenza rispetto alla disciplina previgente in ordine alla proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali, in quanto introducono per la prima volta la possibilità per gli enti locali di cederla a società di capitali, seppur allo stato attuale interamente partecipate dagli enti stessi. Tali previsioni non possono essere in alcun modo condivise visto che le reti, gli impianti e le altre



dotazioni patrimoniali essenziali costituiscono il capitale tecnico necessario e indispensabile per lo svolgimento di un pubblico servizio e sono proprietà degli enti locali, che non possono cederla;

il comma 2 dell'articolo 10 del decreto in esame prevede, solo nei casi in cui l'affidamento della gestione sia stato effettuato tramite gara ad evidenza pubblica, la possibilità di realizzare direttamente e senza gara d'appalto tutti i lavori connessi alla gestione della rete e degli impianti. Anche in questo caso si ravvisa, in violazione aperto contrasto con l'esito referendario, un'ingiustificata disparità tra gli affidamenti diretti e quelli mediante gara o a società mista, cui si accompagna la violazione del principio di concorrenza, trasparenza e non discriminazione nella scelta del contraente privato;

il comma 2 dell'articolo 33 del decreto in esame sancisce che gli eventuali finanziamenti statali saranno « *prioritariamente assegnati ai gestori selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica (...) ovvero che abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria* ». Anche in questo caso si disattende l'esito referendario e, privilegiando la gestione privata, si determina un'ingiustificata disparità di trattamento tra gli affidamenti diretti e quelli mediante gara o a società mista, che colpisce, in ultima istanza, gli utenti del servizio;

l'articolo 33 del decreto, inoltre, prevede delle premialità a favore di concorrenza e aggregazioni e recita che il gestore che è subentrato al concessionario iniziale (di un servizio pubblico locale di interesse economico generale) per effetto di operazioni societarie tra cui fusioni e acquisizioni possa chiedere l'accertamento della persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione, anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza di tutte o di alcune delle concessioni in essere. In sostanza, viene introdotto un meccanismo

che consente la proroga di concessioni e affidamenti in scadenza senza la necessità di fare una nuova gara. Per aggirare l'obbligo è infatti sufficiente formalizzare un'operazione societaria. La proroga non è automatica, ma a decidere sarà comunque il soggetto competente, con il rischio di arrivare a situazioni paradossali di proroghe a ripetizione a favore dello stesso soggetto, violando la normativa europea e lo spirito che dovrebbe ispirare il decreto in esame di assicurare alle persone servizi pubblici efficienti a costi competitivi. Tale norma, peraltro, si applicherebbe a tutti i servizi pubblici locali, dai trasporti ai rifiuti, passando per gli acquedotti e per decine di altri servizi. Il Consiglio di Stato al riguardo ha osservato che vi è il concreto « *pericolo di un'alterazione postuma delle condizioni essenziali stabilite nella fase di evidenza pubblica, in violazione dei principi della par condicio, della trasparenza e della non discriminazione, con la precisazione che l'aggiornamento del termine di scadenza si risolverebbe in una vera e propria elusione della procedura di evidenza pubblica* », suggerendo pertanto di espungere dalla disposizione la possibilità di proroga delle concessioni o degli affidamenti;

al comma 1, lettera d), dell'articolo 25 del decreto in esame si prevede, quale criterio per la determinazione delle tariffe dei servizi, « *l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito* », così reintroducendo, addirittura con identica formulazione testuale, una clausola di legge che era stata abrogata con l'approvazione del quesito referendario n. 151 (« *Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito. Abrogazione parziale di norma* »). Anche in questo caso risulta palese la contraddizione con il referendum abrogativo del 2011. La disposizione viola, infatti, il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare desumibile dall'articolo 75 della Costituzione, secondo quanto già riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale (sent. n. 199 del 2012) e, di conseguenza, si pone in contrasto con il principio e criterio

direttivo fissato dall'articolo 19, comma 1, lettera c), della legge delega n. 124/2015;

appare, dunque, evidente, alla luce di quanto precede come il decreto in esame, con particolare riferimento a servizio idrico integrato definisca un impianto normativo che determina un disfavore nei confronti dell'affidamento a una società per azioni a totale capitale pubblico rispetto all'affidamento mediante gara o ad una società mista, dettandosi così una nuova disciplina che, operando una drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti diretti, risulta contraddistinta dalla medesima *ratio* di quella abrogata con il referendum del 2011, al di là di quanto previsto dalla normativa europea;

solo avendo riguardo alle norme concernenti il settore idrico integrato appaiono chiare le contraddizioni con il citato principio di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c) della legge delega n. 124/2015 e il profilo di incostituzionalità che ne deriva ai sensi dell'articolo 76 della Carta Costituzionale;

con riferimento al trasporto pubblico locale l'articolo 14 del decreto in esame prevede che nell'ambito del trasporto pubblico, nei casi disciplinati dall'Autorità, con riferimento a lotti comprendenti un'utenza maggiore di 350.000 abitanti e riguardanti il trasporto su gomma, l'aggiudicazione del servizio a conclusione della procedura di scelta del contraente avviene in presenza di almeno due offerte valide, ma successivamente dispone che: «*In caso di unica offerta l'aggiudicazione avviene solo per motivi di necessità e urgenza e comporta l'affidamento per una durata non superiore a tre anni*». Tale disposizione ad avviso del Consiglio di Stato «*si presta ad un uso strumentale ed a possibili abusi da parte degli operatori del settore che potrebbero partimentare di fatto il proprio accesso ai singoli bacini di mobilità, accordandosi per presentare una sola offerta in ciascuna gara diretta a soddisfare i singoli bacini di mobilità*». In buona sostanza, la norma potrebbe favorire intese spartitorie tra gli

operatori violando il principio della concorrenza, dell'economicità e della qualità dei servizi offerti ai cittadini;

sempre con riferimento al trasporto pubblico locale si evidenzia come gli articoli 22, 23, 26, 27 e 35 disciplinino aspetti specifici di tale settore contenendo variegate previsioni legislative finalizzate alla rinnovazione/ammodernamento del parco automobilistico, all'introduzione di sistemi elettronici per il conteggio dei passeggeri, alla diffusione di nuove tecnologie in sede di definizione dei Piani urbani del traffico, all'introduzione di nuovi parametri per il calcolo delle compensazioni economiche degli obblighi di servizio pubblico, alla modificazione dei criteri di riparto del Fondo per il concorso finanziario dello Stato al trasporto pubblico locale, all'introduzione di misure di lotta all'evasione e di tutela dell'utenza nel settore in questione, alla promozione di una pianificazione e programmazione della mobilità sostenibile nelle aree urbane. Tali disposizioni, a giudizio del Consiglio di Stato «*intervengono in modo disorganico, con disposizioni di dettaglio, su una serie di aspetti specifici del settore del trasporto pubblico locale. A differenza dall'articolo 14 (Bacini e livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale) – il quale, pur inerendo anch'esso alla materia dei trasporti pubblici locali, trova 'copertura' nell'articolo 19, lettere d) ed i), della legge di delega – i menzionati articoli perseguono finalità estranee ad una riforma organica della materia dei servizi pubblici locali e si presentano come 'assistemici' rispetto a un testo unico che tratta i servizi pubblici locali nella loro disciplina generale*. Infatti, le disposizioni recate dagli articoli all'esame, in quanto specificamente concentrate su un singolo settore, determinano «*uno squilibrio sistematico nel testo unico e sembrano porsi in radicale contrasto con i principi e i criteri direttivi generali di cui all'articolo 16, comma 2, lettere a), b), c) e d), della legge di delega*. Le stesse sono, dunque, nel loro complesso incompatibili con la finalità di procedere al riordino sistematico della disciplina della materia dei servizi pubblici locali di rile-

vanza economica, sottesa alla delega legislativa. A ciò si aggiunge che gli articoli de quibus si innestano in modo disarticolato su plessi normativi preesistenti e si rivelano tecnicamente carenti, poiché danno luogo a sovrapposizioni e difetti di coordinamento (così, negli articoli 23, comma 4, e 27 manca un coordinamento tra attribuzioni ministeriali e attribuzioni dell’Autorità di regolazione dei trasporti) e ricorrono a tecniche legislative contrastanti con le finalità di riordino e di risoluzione delle antinomie enunciate nei criteri comuni per l’esercizio delle deleghe di semplificazione.» Il Consiglio di Stato ne raccomanda pertanto l’espunzione;

L’articolo 34 del decreto in esame riproduce addirittura le disposizioni dell’articolo 26-bis del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, oggetto di abrogazione ai sensi dell’articolo 38 del decreto stesso che esclude l’applicabilità del limite massimo dei crediti d’imposta compensabili ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (e quantificato dall’articolo 34 della legge n. 388 del 2000 in 700.000 euro per ciascuna annualità) agli enti locali che abbiano maturato detto credito in relazione ai dividendi distribuiti dalle ex aziende municipalizzate trasformate in società per azione (comma 1). Il comma 2 disciplina l’utilizzo dei rimborsi dovuti ai sensi dell’articolo 1, comma 52, della legge n. 311 del 2004 e le compensazioni di cui al comma 1 per la realizzazione di infrastrutture indispensabili per il miglioramento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica. Su questo punto il Consiglio di Stato ha rilevato che le disposizioni di tale articolo sono «di natura prettamente fiscale, esulanti dai limiti della legge delega» e ne ha proposto lo stralcio dal testo del decreto legislativo;

L’articolo 37 contiene altre disposizioni su cui si sono concentrate forti critiche da parte del Consiglio di Stato. Il comma 1 novella gli articoli 173 e 202 del decreto legislativo n. 152 del 2006,

recante «Norme in materia ambientale», disponendo – negli ambiti di gestione del servizio idrico integrato e del servizio integrato dei rifiuti urbani – l’applicazione dell’articolo 2112 del codice civile (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda) all’ipotesi di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, ai nuovi gestori dei servizi, e omettendo, rispetto al testo precedente, il riferimento all’articolo 31 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale – fatte salve le disposizioni speciali – prevede che lo stesso articolo 2112 si applichi al personale che, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, passi alle dipendenze di tali soggetti; il comma 2 modifica l’articolo 18, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 422 del 1997. La modifica è volta a prevedere che, nell’ambito dell’affidamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, l’indicazione delle modalità di trasferimento, in caso di cessazione dell’esercizio, dal precedente gestore all’impresa subentrante dei beni essenziali per l’effettuazione del servizio e del personale dipendente sia con riferimento a quanto disposto dall’articolo 2112, sopprimendo il riferimento, presente nella disposizione novellata, al regio decreto n. 148 del 1931, oggetto di abrogazione da parte dell’articolo 38 del testo unico in esame; il comma 3 modifica l’articolo 84 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, disponendo che possano essere destinati alla locazione senza conducente anche i veicoli di cui all’articolo 87, comma 2, del codice della strada, adibiti ai servizi di linea di trasporto di persone; il comma 4 novella l’articolo 118 del Tuel al fine di adeguarne la formulazione alle disposizioni introdotte dal provvedimento in esame (con particolare riguardo alle disposizioni di razionalizzazione delle partecipazioni locali). Sulle disposizioni di

cui ai commi 1 e 2, il Consiglio di Stato rileva « il travalicamento dei limiti della delega, laddove l'unica innovazione normativa consiste nella soppressione della disciplina delle procedure di informazione e di consultazione sindacale di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, l. 29 dicembre 1990, n. 428, cui rinvia l'articolo 31 d.lgs. n. 165/2001 oggetto della norma abrogatrice, trattandosi di materia di diritto sindacale manifestamente esulante dall'oggetto della delega legislativa. Considerazioni analoghe, seppure riferite alla disciplina sostanziale del passaggio del personale, valgono per il comma 2, versandosi in materia di pretta valenza giuslavoristica ». Il Consiglio di Stato suggerisce pertanto l'espunzione dei due commi dal testo del decreto legislativo. Quanto al comma 3, ne propone la soppressione « in quanto vi ostano le ragioni di violazione dei principi e criteri generali di delega »;

profonda perplessità, dunque, non può che suscitare l'intera impostazione del decreto in esame che, nato con scopo di armonizzare le regole che disciplinano i servizi pubblici essenziali, non tiene debitamente conto delle conseguenze che un intervento di così ampio raggio produrrebbe sui diversi settori coinvolti;

considerato, infine, che la soluzione per i servizi pubblici locali di interesse economico generale non è da ricercare nel privato e che, in ogni caso, la capacità di

attrarre investimenti è fortemente diversificata fra Nord e Sud e fra grandi e piccoli centri urbani;

il decreto in esame presenta una quantità eccessiva di criticità tra i quali appare doveroso annoverare, oltre a quelli già citati, il mancato coinvolgimento oltre che la mancata menzione, delle organizzazioni sindacali, il tentativo di sottrarre alla contrattazione nazionale ampi spazi di confronto; la volontà di aggirare il problema della situazione economica reale del Paese accelerando la corsa verso l'affidamento diretto al privato che dovrebbe indurre il Governo ad avviare una seria riflessione sull'aderenza delle previsioni contenute nel decreto in esame alla Carta Costituzionale in merito alla garanzia dell'universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali e del livello essenziale delle prestazioni. Alla luce di quanto precede, nell'invitare il Governo al ritiro dello schema di decreto,

esprime

#### PARERE CONTRARIO

Costantino, D'Attorre, Quaranta, Marcon, Melilla, Scotto, Franco Bordo, Airaud, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro e Zaratti.

## ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (Atto n. 308).****PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE  
DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE**

La I Commissione,  
premessò che:

lo scorso 22 luglio una delegazione del Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua ha incontrato la Presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini, per consegnarle le 230.000 firme raccolte a sostegno della petizione popolare « Per legiferare in materia di diritto all'acqua e di gestione pubblica e partecipativa del servizio idrico integrato »;

la petizione popolare segnala come una serie di provvedimenti normativi stiano determinando il rilancio dei processi di privatizzazione della gestione dei servizi pubblici locali, compreso il servizio idrico integrato, di fatto cancellando l'esito dei referendum del 2011 e chiede il ritiro del provvedimento in oggetto;

come rilevato nella relazione illustrativa, l'obiettivo dello schema di decreto legislativo è quello di dettare una « disciplina generale organica » del settore dei servizi pubblici locali, attraverso un riordino dell'attuale quadro normativo che è « il risultato di una serie di interventi disorganici che hanno oscillato tra la promozione delle forme pubbliche di gestione e gli incentivi più o meno marcati all'affidamento a terzi mediante gara »;

il 3 maggio u.s. il Consiglio di Stato ha diffuso il parere in merito al provvedimento in oggetto, in cui rispetto alle modalità di gestione dei servizi pubblici, ammette che il decreto vieta la gestione

pubblica e limita, rispetto alla disciplina comunitaria, quella diretta anche tramite società a totale capitale pubblico, evidenziando così un chiaro disfavore per queste tipologie di gestione. La contraddizione risulta evidente in quanto la Corte costituzionale aveva ravvisato nel 1° quesito del 2011 l'obiettivo di non limitare le ipotesi di affidamento diretto, previste dal diritto comunitario, in particolare quelle di gestione cosiddetta « in house », facendo anche esplicito riferimento al servizio idrico integrato;

la disciplina comunitaria mette sullo stesso piano, in maniera dunque « equiordinata » le modalità di gestione (compreso dunque l'in house); la Corte Costituzionale ha già affermato nella sentenza n. 350 del 2010 che: « l'ordinamento comunitario, in tema di tutela della concorrenza e, in particolare, in tema di affidamento della gestione dei servizi pubblici, costituisce solo un minimo inderogabile per il legislatore degli Stati membri e, pertanto, non osta a che la legislazione interna disciplini più rigorosamente, nel senso di favorire l'assetto concorrenziale di un mercato, le modalità di tale affidamento »; il Consiglio di Stato nel parere afferma che: « il testo in esame appare rispettoso del dettato costituzionale nella parte in cui prevede la valutazione discrezionale degli enti locali nella scelta delle modalità di gestione del servizio. Esso, inoltre, si muove in coerenza con l'ordinamento europeo, assicurando un livello di tutela della concorrenza anche più

elevato della media degli altri Stati membri. Va, infine, valutato il rapporto di tale impostazione con gli esiti referendari, che peraltro risalgono ormai a cinque anni or sono.»;

è opportuno che per tutti i servizi di interesse economico generale di ambito locale, anche a rete (compreso dunque il servizio idrico) l'ente locale possa scegliere tra tutte le modalità di gestione, dunque anche la gestione diretta, mediante affidamento in house o mediante azienda speciale;

lo schema di decreto legislativo in titolo contiene disposizioni specifiche sul trasporto pubblico locale (in particolare agli artt. 22, 23, 26, 27 e 35) che andrebbero espunte dal testo. Queste disposizioni:

*a)* sono inserite nel testo in assenza di delega e sono in contrasto con i principi e i criteri direttivi generali della legge di delega (articolo 16, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, l. n. 124 del 2015;

*b)* sono concentrate solo su un singolo settore e producono una alterazione della coerenza e dell'equilibrio sistematico dello schema di decreto legislativo.

Condividono questa tesi il Consiglio di Stato che specifica che: «le disposizioni appaiono, nel loro complesso, incompatibili con la finalità di procedere al riordino sistematico della disciplina della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica in violazione con la legge di delega e ne raccomanda l'espunzione dal decreto legislativo»; nella medesima direzione anche il parere dell'ANCI, che evidenzia l'eccesso di delega in riferimento all'inserimento degli articoli sul trasporto pubblico locale ed in tema di ripartizione del Fondo statale per i servizi di trasporto pubblico locale;

all'articolo 9, sarebbe stato opportuno rafforzare l'impianto normativo in riferimento alla previsione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *r)*, l. n. 124/15, introducendo la previsione che alle società

a capitale interamente pubblico, sia vietato cedere le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali (eventualmente a loro cedute da ente pubblico) – le disposizioni contenute nell'articolo 9 operano infatti una inversione di tendenza rispetto alla disciplina previgente in ordine alla proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali;

in tal senso va anche il parere del Consiglio di Stato che richiede l'aggiunta al primo periodo del comma 3 nei seguenti termini: «Le reti, gli impianti e le altre dotazioni essenziali di proprietà degli enti pubblici possono essere conferiti, anche in forma associata, a società interamente possedute dall'ente o dagli enti conferenti, che non possono cederli»;

all'articolo 10, si sarebbe dovuto procedere all'abrogazione del comma 2, che prevede, solo nei casi in cui l'affidamento della gestione sia stato effettuato tramite gara ad evidenza pubblica, la possibilità di realizzare direttamente e senza gara d'appalto tutti i lavori connessi alla gestione della rete e degli impianti. Anche in questo caso si ravvisa, un'ingiustificata disparità tra gli affidamenti diretti e quelli mediante gara o a società mista, cui si accompagna la violazione del principio di concorrenza, trasparenza e non discriminazione nella scelta del contraente privato;

in ordine all'articolo 11 – l'articolo stabilisce la disciplina del subentro alla scadenza dell'affidamento o di cessazione anticipata da un gestore ad un altro;

al comma 3 si stabilisce che: «Salve le discipline di settore, nel caso di durata dell'affidamento inferiore rispetto al tempo di recupero dell'ammortamento ovvero di cessazione anticipata, si prevede, a carico del gestore subentrante, un indennizzo pari al valore contabile non ancora ammortizzato, rivalutato attraverso pertinenti deflatori fissati dall'ISTAT e al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili agli investimenti stessi;

al fine di tutelare i destinatari del servizio/utenti e di tenere parimenti in considerazione la posizione del gestore uscente, si sarebbe dovuto aggiungere al comma che qualora ci siano ritardi nella corresponsione dell'indennizzo, il gestore uscente è comunque tenuto alla immediato trasferimento dell'impianto al nuovo gestore, rimane comunque salvo il pagamento degli interessi di mora, che iniziano a decorrere dalla data del trasferimento, per il ritardo del pagamento dell'indennizzo;

in ordine all'articolo 13 (Organizzazione dei servizi a rete – ambiti territoriali ottimali) avrebbe dovuto essere abrogato il comma 2 in modo tale da eliminare la disposizione secondo cui la dimensione degli ambiti territoriali ottimali non può essere inferiore a quella del livello provinciale poiché il principio di riferimento nella definizione di tali ambiti deve essere il rispetto dell'unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui;

in ordine agli articoli 19 (Inconferibilità degli incarichi inerenti alla gestione del servizio) e 20 (Divieti e inconferibilità nella composizione delle Commissioni di gara per l'affidamento della gestione del servizio) – tali articoli prevedono rispettivamente che: « Le inconferibilità di cui al presente articolo si applicano alle nomine e agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto » (articolo 19, comma 5) – « Le incompatibilità e i divieti di cui al presente articolo si applicano alle nomine e agli incarichi da conferire successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto » (articolo 20, comma 7) – sarebbe stato opportuno per entrambi modificare il testo dell'ultimo comma, in modo che ove gli incarichi in essere al momento dell'entrata in vigore del decreto sono in contrasto con la disciplina contenuta nel decreto in questione, tali incarichi cessino previa diffida da parte del responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente – la scelta di tale soggetto come

soggetto che deve procedere ad effettuare la diffida si pone in linea con le competenze affidategli dalla l. n. 190/12 e dal d.lgs. n. 39/13;

all'articolo 21 (Contratto di servizio) avrebbe dovuto essere modificata la lettera e), comma 2 al fine di escludere il servizio idrico integrato., con la finalità di eliminare la disposizione secondo cui nel disciplinare il contratto di servizio, s'indica, tra i contenuti necessari dello stesso, la previsione de « le modalità di remunerazione del capitale investito » così reintroducendo, addirittura con identica formulazione testuale, una clausola di legge che era stata abrogata con l'approvazione del quesito referendario n. 151 (« Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito. Abrogazione parziale di norma »). Anche in questo caso risulta, infatti, palese la contraddizione dell'esito della consultazione popolare. La disposizione viola, infatti, il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare desumibile dall'articolo 75 della Costituzione, secondo quanto già riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale (sent. n. 199 del 2012) e, di conseguenza, viola espressamente il principio e criterio direttivo fissato dall'articolo 19, comma 1, lettera c), della legge di delegazione;

in ordine all'articolo 24 – (Carta dei servizi) – anche il parere del Consiglio di Stato segnala l'opportunità di prevedere una integrazione dell'articolo 21, comma 4, lettera b), al fine di evidenziare l'incidenza del canone di cui all'articolo 9, comma 6, sulla tariffa; occorre che siano conosciute le principali voci di costo coperte dalla tariffa, con distinta indicazione delle componenti di costo dipendenti dalle capacità gestionali dell'erogatore e di quelle influenzate da fattori esogeni, ed indicano in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio.;

L'articolo va altresì analizzato nella sua versione prima e dopo il referendum del 12 e 13 giugno 2011:

Versione articolo prima del referendum: Art. 154, comma 1, d.lgs. n. «La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo».

Quesito referendario:

Volete voi che sia abrogato il comma 1 dell'articolo 154 (Tariffa del servizio idrico integrato) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», limitatamente alla seguente parte: «dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito»?

Con il referendum vince il sì, dunque il legislatore ha modificato l'articolo in questione con il d.P.R. n. 116 del 2011 eliminando il riferimento per la determinazione della tariffa all'adeguatezza della remunerazione del capitale investito.

Attuale formulazione dell'articolo 154, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006:

«1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che sia assi-

curata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo».

Sul piano giuridico, l'articolo 25 dello schema di decreto legislativo non ha ad oggetto la determinazione della tariffa del servizio idrico;

per i soli servizi cui fa riferimento l'articolo 25, occorre valutare se far eliminare ai fini del calcolo della tariffa la lettera d) del comma 1, che prevede: «l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato»;

In modo da eliminare l'identica formulazione testuale, reinserita dal Governo in questo provvedimento, che riguarda una clausola di legge che era stata abrogata con l'approvazione del quesito referendario n. 151 («Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito. Abrogazione parziale di norma»). La contraddizione dell'esito della consultazione popolare risulta palese e la disposizione viola il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare desumibile dall'articolo 75 della Costituzione, secondo quanto già riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale (sent. n. 199 del 2012) e, di conseguenza, viola espressamente il principio e criterio direttivo fissato dall'articolo 19, comma 1, lettera c), della legge di delegazione;

in ordine all'articolo 33 – (Misure di premialità a favore di concorrenza e aggregazioni) – L'articolo 33, al comma 1 – ripropone una disposizione analoga già contenuta nell'articolo 3-bis, comma 2-bis, d.l. n. 138/2011 (articolo che viene abrogato con il decreto). In particolare il secondo periodo del comma 1 prevede che: In tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, il soggetto competente accerta la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di proce-



dere, ove necessario, alla loro rideterminazione, anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza di tutte o di alcune delle concessioni in essere, previa verifica effettuata dall'Autorità di regolazione competente, ove istituita, da effettuare anche con riferimento al programma degli interventi definito a livello di ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della regolazione di settore» – la norma prevede dunque che in caso di subentro in seguito a operazioni societarie, siano rideterminati i criteri qualitativi e le condizioni di equilibrio economico-finanziario anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza degli affidamenti in corso –; questa norma consentirebbe così di alterare le condizioni essenziali stabilite nella fase di evidenza pubblica, in violazione dei principi della par condicio, della trasparenza e della non discriminazione, e quindi lo spostamento in avanti/proroga del termine di scadenza andrebbe ad eludere le regole del codice degli appalti; per tali motivi anche il Consiglio di Stato ha proposto di eliminare la possibilità di una proroga della scadenza dei rapporti in corso;

anche il comma 2 prevede quanto già presente nell'articolo 3-bis, comma 4, d.l. n. 138/2011 – prevede che: « Fatti salvi i finanziamenti già assegnati anche con risorse derivanti da fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, relativi ai servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete, sono attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio a condizione che dette risorse siano aggiuntive o garanzia a sostegno dei piani di investimento approvati dai menzionati enti di governo. Le relative risorse sono prioritariamente assegnate ai gestori selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorità di regolazione competente, o l'ente di governo dell'ambito nei settori in cui l'Autorità di regolazione non sia stata istituita, attestati l'efficienza gestionale e la qualità

del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti dall'Autorità stessa o dall'ente di governo dell'ambito, ovvero che abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria» – e anche in questo caso, il parere del Consiglio di Stato evidenzia che « la disposizione del comma 2, secondo periodo, può prestarsi alla strumentale assegnazione di benefici finanziari cui non corrispondano concrete prestazioni, in violazione della disciplina europea sugli aiuti di Stato »;

si sarebbe dovuto procedere, dunque, alla soppressione della suddetta disposizione di cui al comma 2 e, conseguentemente, dell'articolo 3-bis, comma 4, d.l. n. 138/2011 che la riproduce e che, tolto dalle abrogazioni, rimarrebbe nell'ordinamento – in tal modo, si elimina la disposizione secondo cui gli eventuali finanziamenti statali saranno « prioritariamente assegnati ai gestori selezionati tramite procedura di gara ad evidenza pubblica (..) ovvero che abbiano deliberato operazioni di aggregazione societaria ». Perché privilegiando la gestione privata, si determina un'ingiustificata disparità di trattamento tra gli affidamenti diretti e quelli mediante gara o a società mista, che colpisce, in ultima istanza, gli utenti del servizio;

in ordine all'articolo Art. 34 – (Utilizzazione di crediti di imposta per la realizzazione di opere infrastrutturali e investimenti finalizzati al miglioramento dei servizi pubblici locali) – si segnala che l'articolo ha natura fiscale e non è coperto dalla legge delega – e andrebbe espunto dal testo;

con riferimento alla possibile implementazione delle forme di partecipazione dei cittadini – in attuazione della delega di cui all'articolo 19, lettera p), l. n. 124 del 2015, che prevede: « introduzione e potenziamento di forme di consultazione dei cittadini e di partecipazione diretta alla formulazione di direttive alle amministrazioni pubbliche e alle società di servizi sulla qualità e sui costi degli stessi » ed in linea con i principi di cui all'articolo 4 dello stesso schema di de-

creto – avrebbe dovuto essere introdotta una disciplina più puntuale ed esaustiva che sottoponiamo comunque in questa sede, in forma di ipotesi normativa – Art aggiuntivo – Consultazione pubblica su adozione delle direttive su qualità e costi dei servizi.

1. Le autorità indipendenti di settore, per i rispettivi ambiti di competenza, indicano un processo partecipativo con la finalità di includere i soggetti di cui al successivo comma 3 nell'elaborazione delle direttive su costi standard dei servizi di interesse economico generale di ambito locale e i livelli minimi/adequati di qualità del servizio.

2. Il processo partecipativo avviene attraverso una consultazione organizzata avviata, con atto formale, dall'autorità indipendente di settore in riferimento ad un progetto di direttiva in vista della sua elaborazione.

3. Hanno diritto di partecipare alla consultazione pubblica tutti gli utenti (persone fisiche e giuridiche), le associazioni, le imprese, le amministrazioni e gli enti pubblici che siano destinatari, singolarmente o collettivamente, delle direttive su qualità e costi dei servizi emanate dalle Autorità ai sensi dell'articolo 15, comma 2.

4. La consultazione avviene, di norma, per via telematica secondo il procedimento stabilito nel regolamento, adottato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto dalle Autorità indipendenti di settore, in cui sono garantiti trasparenza, semplificazione e democrazia interna del processo partecipativo.

5. Per le consultazioni di maggiore complessità indicate nei regolamenti di cui al comma 4, è nominato un Comitato di esperti, composto da un numero massimo di cinque membri, con la funzione di predisporre documenti utili ai fini della piena comprensibilità della consultazione, da rendere disponibili via web sulla pagina istituzionale dell'Autorità e moderare il dibattito durante la consultazione.

6. I membri del Comitato di esperti sono nominati, con atto motivato, dal

Presidente dell'Autorità individuandoli tra gli esperti della materia e portatori degli interessi oggetto di consultazione. Gli atti di nomina ed i curriculum dei membri del Comitato di pilotaggio sono pubblicati sulla pagina web istituzionale dell'Autorità di settore dedicata alla consultazione in applicazione del principio di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33 del 2013. Ai membri del Comitato non spettano compensi, indennità o gettoni di presenza. Le eventuali spese di viaggio, vitto ed alloggio dei membri del Comitato non residenti nella sede dell'Autorità nominante, debitamente documentate, sono poste a carico del pertinente capitolo di bilancio dell'Autorità indipendente.

7. La consultazione deve concludersi entro tre mesi dalla data di avvio con un documento che attesti i risultati, di partecipazione e di contenuto, della consultazione e la motivazione delle proposte accolte e di quelle non accolte, in applicazione dei principi di cui all'articolo 4, ai fini della elaborazione della direttiva.

8. È garantita la massima trasparenza della procedura di consultazione e la pubblicazione via web di tutta la documentazione, compreso l'atto di avvio e del documento finale di cui al comma 7, del processo partecipativo in applicazione del principio di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33 del 2013.

9. Le direttive di cui al comma 1 adottate in assenza del processo partecipativo di cui al presente articolo sono impugnabili dai soggetti di cui al comma 3, ai sensi del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

10. La disposizione non deve comportare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica;

considerato che:

essendo i servizi pubblici locali a regime di monopolio, riteniamo che non si debba parlare di mercato, ma unicamente di universalità di accesso e garanzia del servizio alla cittadinanza, a partire dalla forma societaria di diritto pubblico;

il referendum del 2011 non riguardava soltanto l'acqua, ma anche i

rifiuti, il trasporto pubblico locale nonché la c.d. cartellonistica locale – a nostro avviso, dunque, le scelte compiute con lo schema di decreto in titolo sono da respingere;

il giudizio sul provvedimento non può, per i suddetti motivi, che essere del tutto sfavorevole;

si ribadisce in questa sede la già avanzata proposta di ritiro del provvedimento in titolo da parte del Governo,

esprime

**PARERE CONTRARIO**

Dieni, Daga, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

## ALLEGATO 4

**Nuove disposizioni in materia di indennità e trattamento economico dei parlamentari (Testo unificato C. 495 Vaccaro, C. 661 Lenzi, C. 1137 Capelli, C. 1958 Vitelli e C. 2354 Lombardi).**

**EMENDAMENTO DELLA RELATRICE  
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

*All'emendamento 1. 23 della relatrice, sostituire le parole:* Gli articoli da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti *con le seguenti:* Gli articoli da 1 a 6 sono sostituiti dal seguente.

*Conseguentemente, sopprimere le parole da:* Articolo 1 *fino alle seguenti:* b) il comma 2 è soppresso.

**0. 1. 23. 1.** Sisto, Brunetta.

*All'emendamento 1. 23 della relatrice, sostituire le parole:* Gli articoli da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti *con le seguenti:* Gli articoli da 1 a 6 sono sostituiti dal seguente.

*Conseguentemente, sopprimere le parole da:* Articolo 2 (*Trasparenza, controlli e sanzioni*) *fino alle seguenti:* documenti giustificativi.

**0. 1. 23. 8.** Sisto, Brunetta.

*All'emendamento 1. 23, sostituire le parole da:* Articolo 1 *fino a:* giustificativi *con le seguenti:*

ART. 1.

(Indennità).

1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. A norma dell'articolo 69 della Costituzione, l'indennità spettante ai

membri del Parlamento per garantire il libero svolgimento del mandato è disciplinata dalla presente legge. Essa è pari, al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali, ad euro 5.000 mensili ed è erogata per dodici mensilità, adeguata annualmente in base ai coefficienti Istat.

2. Nessuna indennità aggiuntiva è riconosciuta ai membri del Parlamento per lo svolgimento di altri incarichi interni alla Camera di appartenenza. ».

ART. 2.

(Rimborso delle spese di soggiorno e di viaggio).

1. L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. Ai membri del Parlamento, fatta eccezione per coloro che risiedono nel comune di Roma, è riconosciuto un rimborso onnicomprensivo delle spese documentate di soggiorno e di viaggio entro il limite massimo di euro 3.400 mensili.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'entità della decurtazione dal rimborso di cui al comma 1 per ogni giorno di assenza del parlamentare dalle sedute dell'Assemblea, delle Giunte o delle Commissioni in cui si siano svolte votazioni e ne disciplinano le mo-

dalità di esecuzione. La prolungata assenza dai lavori, priva di giustificazione, per sei giorni consecutivi comporta la decadenza dal diritto al rimborso di cui al presente articolo. ».

## ART. 3.

*(Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato rappresentativo).*

1. Dopo l'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è inserito il seguente:

« ART. 2-bis – 1. Ad ogni membro del Parlamento è riconosciuto un importo pari a euro 3.500 mensili a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato rappresentativo ».

## ART. 4.

*(Regime tributario).*

1. All'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: « I rimborsi delle spese previsti dall'articolo 2 della presente legge sono esenti da ogni tributo e non possono essere computati agli effetti dell'accertamento del reddito imponibile e della determinazione dell'aliquota per qualsiasi imposta o tributo dovuti sia allo Stato che ad altri enti, o a qualsiasi altro effetto »;

b) il secondo e il terzo comma sono abrogati.

## ART. 5.

*(Trasparenza, controlli e sanzioni).*

1. Al fine di garantire la trasparenza dell'attività e del mandato parlamentare gli Uffici di Presidenza delle due Camere curano la pubblicazione e l'aggiornamento dei seguenti dati:

a) il complesso delle indennità riconosciute al membro del Parlamento ai

sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge;

b) il numero dei giorni per i quali il membro del Parlamento è risultato presente alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni e ha ottenuto il riconoscimento del rimborso delle spese di soggiorno e di viaggio, ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge;

c) la rendicontazione delle spese rimborsate ai sensi degli articoli 2 e 3.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere definiscono i criteri per il riconoscimento delle spese rimborsabili ai sensi degli articoli 2 e 3, nonché le modalità del controllo interno sui documenti giustificativi e applicano le sanzioni previste dai commi 3 e 4 del presente articolo.

3. Qualora sia accertata l'irregolare imputazione di spese non rimborsabili a carico dei fondi assegnati a ciascun membro del Parlamento, le somme indebitamente erogate sono recuperate mediante detrazione dall'ammontare del relativo rimborso.

4. Nel caso di reiterate irregolarità nell'imputazione di spese gli Uffici di Presidenza delle due Camere possono determinare ulteriori misure sanzionatorie.

## ART. 6.

*(Attuazione).*

1. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere adottano le disposizioni necessarie ai fini dell'attuazione degli articoli da 1 a 5 a decorrere dalla predisposizione dei bilanci per l'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le somme eventualmente rinvenienti dai rimborsi mensili di cui agli articoli 2

e 3, decurtati delle spese accertate e riconosciute, sono riversate al bilancio della Camera di appartenenza.

*Conseguentemente, sopprimere la parte consequenziale.*

**0. 1. 23. 13.** Invernizzi, Caparini.

*All'emendamento 1.23, sostituire l'articolo 1 col seguente:*

ART. 1.

*(Indennità).*

1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:  
ART. 1. – 1. L'indennità prevista dall'articolo 69 della Costituzione è determinata in modo tale da non modificare le precedenti condizioni economiche del cittadino chiamato alla funzione parlamentare.

2. A tal fine l'indennità è pari, al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali, al reddito dichiarato al fisco dal membro del Parlamento nell'anno precedente alla assunzione della carica di deputato o senatore, di componente del Governo, di membro di consigli o giunte regionali. L'indennità è erogata mensilmente, in quote pari ad un dodicesimo del totale annuo; è assoggettata al regime fiscale ordinario ed equiparata, ai fini previdenziali, alla retribuzione del dipendente della pubblica amministrazione.

3. L'indennità, anche in caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del membro del Parlamento, non può essere inferiore, al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali, ad euro 2.500 mensili per dodici mensilità.

4. L'indennità di cui al comma 1 è aggiornata annualmente in base agli adeguamenti automatici stabiliti dagli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

5. L'indennità aggiuntiva riconosciuta al membro del Parlamento per lo svolgimento di altri incarichi interni alla Camera di appartenenza, eventualmente deliberate dagli Uffici di Presidenza, è cal-

colata in rapporto alla indennità determinata ai sensi del comma 1, e non può consistere in una somma superiore alla sua metà.

**0. 1. 23. 9.** Misuraca.

*All'emendamento 1.23 della relatrice, all'articolo 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'indennità di cui al comma 1, in armonia con quanto disposto dall'articolo 51, comma terzo, della Costituzione, è parametrata al reddito progressivo e non può in ogni caso superare il tetto massimo previsto per le alte cariche dello Stato.

*Conseguentemente, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) Gli Uffici di Presidenza delle due Camere adottano i criteri e le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 1, stabilendo altresì un ammontare minimo in caso di assenza di reddito.

**0. 1. 23. 2.** Sisto, Brunetta.

*All'emendamento 1. 23, all'articolo 1, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assistenziali.*

**0. 1. 23. 3.** Misuraca.

*All'emendamento 1.23 della relatrice, all'articolo 1, comma 1, lettera a), sostituire le parole da: , al lordo fino alla fine della lettera, con le seguenti: all'ammontare dell'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni capoluogo di regione con popolazione superiore ai 500.000 abitanti. Nella determinazione di tale importo, gli Uffici di Presidenza delle due Camere tengono conto delle diverse discipline degli istituti previdenziali e assistenziali e delle trattenute operate a qualunque titolo sugli importi lordi delle predette indennità, in*

modo da pervenire a una loro tendenziale uniformità quanto all'ammontare dei rispettivi importi netti.

**0. 1. 23. 4.** Quaranta, D'Attorre, Costantino.

*All'emendamento 1.23 della relatrice, all'articolo 1, comma 1, lettera a), sostituire le parole da: , al lordo fino a: mensilità con le seguenti: ad un importo non superiore all'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo, alla data di entrata in vigore della presente legge.*

**0. 1. 23. 7.** Quaranta, Costantino, D'Attorre.

*All'emendamento 1.23, all'articolo 1, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: al lordo con le seguenti: al netto.*

**0. 1. 23. 5.** Misuraca.

*All'emendamento 1.23, all'articolo 1, al comma 1 sopprimere la lettera b).*

**0. 1. 23. 6.** Misuraca.

*All'emendamento 1.23, dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

1. Dopo l'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è inserito il seguente: ART 2-bis. Ad ogni membro del Parlamento è riconosciuto un importo pari a 3.690 euro mensili a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato parlamentare. Il parlamentare ha diritto ad ulteriori 5.000 euro mensili per le spese sostenute per i collaboratori che lo aiutano nella sua attività.

**0. 1. 23. 10.** Misuraca.

*All'emendamento 1.23, dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

Dopo l'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è inserito il seguente:

ART. 2-bis.

*(Rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato rappresentativo).*

1. Per garantire il libero e pieno svolgimento del proprio mandato, ad ogni membro del Parlamento è riconosciuto un importo mensile a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato rappresentativo, commisurato alla media degli importi assegnati al medesimo scopo dai Parlamenti dei principali Paesi dell'Unione europea. Tale importo è determinato dagli Uffici di Presidenza delle due Camere.

**0. 1. 23. 11.** Misuraca.

*All'emendamento 1.23, dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

1. All'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 1-bis. Ad ogni membro del Parlamento è garantito un numero di assistenti e collaboratori determinato dagli Uffici di Presidenza delle due Camere, tali da garantire il pieno svolgimento dell'attività di parlamentare.

**0. 1. 23. 12.** Misuraca.

*Gli articoli da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:*

ART. 1.

1. All'articolo 1, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le modificazioni seguenti:

a) al comma 1, aggiungere, in fine, le parole seguenti: « pari, al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi previden-

ziali e assistenziali, ad euro 5.000 mensili, erogata per dodici mensilità e aggiornata annualmente in base agli adeguamenti automatici stabiliti dagli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). »;

b) il comma 2 è soppresso.

ART. 2.

*(Trasparenza, controlli e sanzioni).*

1. Al fine di garantirne la trasparenza, gli Uffici di Presidenza delle due Camere curano la pubblicazione e l'aggiornamento della rendicontazione delle spese sostenute dai membri del Parlamento in ordine alle

somme percepite per l'esercizio dell'attività parlamentare nonché ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, definiscono i criteri per il riconoscimento delle spese rimborsabili, e le modalità del controllo interno sui documenti giustificativi.

*Conseguentemente all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) al comma 1, sostituire le parole: « degli articoli da 1 a 6 » con le seguenti: « della presente legge »;

2) il comma 2 è soppresso.

**1. 23.** La Relatrice.



## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

7-01070 Ferraresi: Sul trattato di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria tra l'Italia e gli Emirati arabi uniti, sottoscritto il 16 settembre 2016 (*Seguito discussione e rinvio*) . 57

#### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Nuovo testo C. 1658 Zampa (Parere alla I Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 60

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la medesima legge sulla regolamentazione delle unioni civili delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti. Atto n. 344 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio*) ..... 60

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso. Atto n. 345 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio*) ..... 66

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di coordinamento in materia penale. Atto n. 346 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio*) ..... 70

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 19 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**7-01070 Ferraresi: Sul trattato di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria tra l'Italia e gli Emirati arabi uniti, sottoscritto il 16 settembre 2016.**

*(Seguito discussione e rinvio).*

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta è stata avviata la discussione della risoluzione

7-01070, presentata dal deputato Ferraresi. Fa presente che, nel frattempo, è stata assegnata alla Commissione Giustizia la risoluzione 7-01121 a firma del deputato Mattiello, che verte sulla stessa materia oggetto della risoluzione del deputato Ferraresi. Avverte che, se non vi sono obiezioni, si procederà all'esame congiunto delle due risoluzioni; in caso di obiezioni, si voterà, invece, la proposta di discussione congiunta. Fa presente, inoltre, che il sottosegretario Migliore, delegato a seguire la discussione, ha comunicato di essere impossibilitato a partecipare all'odierna seduta della Commissione, in quanto impegnato al Senato, convocato in contemporanea con la Commissione Giustizia, per

l'esame del decreto legge sull'efficienza della giustizia. Preso atto che non vi sono obiezioni alla discussione congiunta delle due risoluzioni, avverte, che queste saranno poste in votazione nella seduta di martedì 25 ottobre prossimo.

Davide MATTIELLO (PD), nell'illustrare la risoluzione a sua firma 7-01121, evidenzia, preliminarmente, come sia passato poco più di un anno dall'accordo siglato dal Ministro Orlando con le autorità degli Emirati Arabi in materia di cooperazione giudiziaria e di estradizione, consistente in un trattato di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, ed un accordo di cooperazione giudiziaria in materia penale fra i due Paesi, con l'intento di migliorare e intensificare la collaborazione fra Italia ed Emirati Arabi Uniti in materia di giustizia, alla luce, da un lato, della crescita dei rapporti economici, finanziari e commerciali e dell'aumento esponenziale del numero di connazionali residenti negli EAU e, dall'altro, dell'aumento delle richieste di estradizione e di assistenza giudiziaria formulate da parte italiana. Sottolinea, in particolare, che con il Trattato di estradizione i due Paesi si sono impegnati reciprocamente a consegnare persone ricercate che si trovano sul proprio territorio, per dare corso ad un procedimento penale o consentire l'esecuzione di una condanna definitiva, mentre l'Accordo di mutua assistenza giudiziaria impegna invece Italia ed Emirati Arabi Uniti a collaborare in materia di ricerca e identificazione di persone, notificazione di atti e documenti, citazione di soggetti coinvolti a vario titolo in procedimenti penali, acquisizione e trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova, informazioni relative a conti presso istituti bancari e finanziari, assunzione di testimonianze o di dichiarazioni (ivi inclusi gli interrogatori di indagati ed imputati), espletamento e trasmissione di perizie, esecuzione di attività di indagine, effettuazione di perquisizioni e sequestri, nonché sequestro, pignora-

mento e confisca dei proventi del reato e delle cose pertinenti al reato. Rammenta, inoltre, che l'accordo prevede che l'assistenza possa essere accordata anche in relazione a reati tributari e fiscali. Osserva che, ad oggi, l'Italia non ha ancora concluso questo percorso, ratificando il trattato, percorso così positivamente intrapreso dal Governo al fine di sanare una negativa smagliatura nei rapporti tra i due Paesi, che sono per altro ottimi *partner* commerciali soprattutto nei settori dell'energia e della difesa: gli Emirati, per esempio, sono i primi importatori al mondo di sistema di difesa ed armamenti italiani. Ricorda che il 3 marzo 2016 la ratifica dell'accordo è stata presentata in Consiglio dei ministri per ottenerne l'approvazione, passaggio che sembrava una pura formalità, essendo stato preceduto dal *placet* dei Ministeri interessati, interno, giustizia, economia e finanze, ma il punto all'ordine del giorno venne rinviato e il trattato rimandato per ulteriori approfondimenti: pare, infatti, che il nodo fosse legato alla pena di morte, presente nell'ordinamento emiratino, che farebbe sorgere riserve circa la possibilità di ratificare un accordo di questo tipo.

In merito al ritardo nella ratifica dell'accordo, ricorda che è stata presentata l'interrogazione n. 5-09675. Ricorda, altresì, che il Ministro Orlando, sin da subito, aveva reso noto l'interesse del Governo italiano in merito alle immediata operatività dei due accordi anche prima della loro entrate in vigore, prevista a seguito di ratifica parlamentare per l'Italia e del Consiglio supremo federale per gli Emirati Arabi. Ritiene che, in tale quadro, vada considerata, inoltre, positivamente la grande quantità di trattati che, opportunamente, il Parlamento sta approvando in questo periodo su materie analoghe: per fare soltanto qualche esempio, tra i più recenti votati alla Camera figurano quelli con Austria, Vietnam, Andorra, Stati Uniti Messicani, Armenia, Iraq, Filippine. Sottolinea che la presenza di latitanti in quei territori, purtroppo ad oggi, non è affatto diminuita, e gli ultimi clamorosi fatti di cronaca accrescono la necessità e l'ur-

genza di una piena e completa operatività dell'accordo: il riferimento è, in ordine di tempo, prima all'individuazione negli Emirati di Cetti Serbelloni, che deve scontare una condanna definitiva per aver evaso tasse in Italia per circa un miliardo di euro, poi al ritrovamento di due opere di Van Gogh rubate ad Amsterdam nel 2002, riconducibili ad attività di riciclaggio del narcotrafficante Imperiale, lui pure individuato negli Emirati. Fa notare come si tratti di fatti che si aggiungono all'ormai da tempo noto caso dell'ex-parlamentare Maticena, condannato in via definitiva a tre anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa nella fattispecie di 'ndrangheta e delinquenti dediti al riciclaggio internazionale come messo recentemente in evidenza dalle inchieste napoletane contro la camorra.

Rammenta che le autorità giudiziarie italiane, che si occupano di casi legati alle richieste di estradizione da quel Paese, hanno più volte segnalato come gli Emirati rischiano di diventare una sorta di porto franco per latitanti italiani e riciclatori internazionali: diverse associazioni e personalità che si battono per la legalità e gli organi di informazione più volte si sono, infatti, occupati della vicenda, con prese di posizione, servizi, inchieste, *reportage* e campagne, come per esempio quella del giornale *online Ytali*. Ciò premesso, rileva la necessità che il Governo presenti, con la massima urgenza, il disegno di legge per l'autorizzazione alla ratifica del trattato di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria tra l'Italia e gli Emirati Arabi Uniti, sottoscritto dalle parti il 16 settembre 2015, privilegiando tra le soluzioni prospettate ai rilievi sollevati in relazione al testo sottoscritto, quella che garantisca la miglior tutela dei principi costituzionali. Ritiene, inoltre, che, nelle more della ratifica del trattato, l'Esecutivo debba valutare se sussistano i presupposti per agire in via diplomatica, anche sulla base dei trattati internazionali di contrasto al crimine transnazionale già sottoscritti da entrambi i Paesi, quali ad esempio la Con-

venzione ONU contro il crimine transnazionale firmata a Palermo nel 2000, al fine di ottenere la tempestiva estradizione di Amedeo Maticena.

Vittorio FERRARESI (M5S), nel richiamare l'attenzione dei colleghi sull'assenza, nella seduta odierna, del rappresentante del Governo, nonostante che vi siano tre sottosegretari per la Giustizia, preannuncia il voto favorevole del Movimento Cinque Stelle, oltre che sull'atto di indirizzo 7-01070 a sua prima firma, anche sulla risoluzione presentata dal collega Mattiello, pur sottolineando che il suo gruppo sarebbe stato disponibile a pervenire all'approvazione di un unico testo condiviso. Nel ricordare come il sottosegretario Ferri, nella seduta precedente, abbia fatto riferimento alla necessità di effettuare ulteriori approfondimenti sulle disposizioni del Trattato del 16 dicembre 2015, segnatamente su quelle di cui all'articolo 3, auspica, che il Governo possa fornire in tempi rapidi alla Commissione tutti i dati e gli elementi informativi richiesti.

Donatella FERRANTI, *presidente*, osservando come certamente il Governo fornirà alla Commissione tutti gli elementi informativi necessari ad un'approfondita istruttoria dei due atti di indirizzo in discussione, fa notare come lo stesso Governo dovrà valutare anche i contenuti della risoluzione 7-01121 del collega Mattiello, sulla quale non ha ancora espresso il parere di competenza. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 19 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati.**

**Nuovo testo C. 1658 Zampa.**

(Parere alla I Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

Donatella FERRANTI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, onorevole Amodio, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in discussione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della presidente.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 19 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la medesima legge sulla regolamentazione delle unioni civili delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.**

**Atto n. 344.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, onorevole Micaela Campana, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, fa presente che

il provvedimento in esame è diretto a dare attuazione alla legge 20 maggio 2016, n.76 in tema di «Regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze», che all'articolo 1, comma 28, prevede una apposita delega al Governo al fine della adozione, entro sei mesi (prorogati di 90 giorni ai sensi della clausola di slittamento di cui al comma 30) dalla data di entrata in vigore della medesima, uno o più decreti in materia di unione civile tra persone dello stesso sesso nel rispetto di principi e criteri direttivi in tema di adeguamento alle previsioni della legge citata delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni.

Osserva che lo schema di decreto legislativo costituisce esercizio della delega limitatamente al necessario coordinamento della legislazione riguardante, da una parte, la materia della disciplina delle registrazioni di stato civile e, dall'altra, l'adeguamento dell'ordinamento di stato civile con le previsioni relative alle modalità di costituzione e di scioglimento dell'unione civile nonché con modifiche di necessario coordinamento con il nuovo istituto, delineato in modo distinto ed autonomo, relative a disposizioni dell'ordinamento di stato civile dirette a disciplinare più in generale, compiti, funzioni ed attività dell'ufficiale dello stato civile.

Segnala che lo schema di decreto in esame si compone di 8 articoli.

L'articolo 1 attua la delega di cui alla citata lettera *a*), integrando con riferimenti all'unione civile numerose disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 (ordinamento dello stato civile) e introducendo, in particolare, un corposo titolo autonomo dedicato alle modalità di costituzione dell'unione civile.

Gli articoli da 2 a 6 – di attuazione della citata lettera *c*) – intervengono, per coordinamento, sulle seguenti leggi e regolamenti: il Regio Decreto n. 1328 del 1939 (il vecchio ordinamento di stato civile, con riferimento a disposizioni sopravvissute alla abrogazione); il decreto del

Presidente della Repubblica n. 223 del 1989 (regolamento anagrafico dei residenti); il DM Interno 27 febbraio 2001 (tenuta dei registri di stato civile); il RD n. 327 del 1942 (codice della navigazione); il Decreto Legislativo n. 71 del 2011 (ordinamento e funzioni degli uffici consolari).

Gli articoli 7 e 8 riguardano infine, rispettivamente, la norma di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore del provvedimento.

Ricorda che una prima disciplina regolamentare transitoria in materia è stata adottata con il DPCM 23 luglio 2016, n. 144, con il quale sono state dettate le prime disposizioni necessarie alla tenuta dei registri di stato civile nelle more dell'entrata in vigore dei decreti attuativi della riforma. La disciplina dettata dal regolamento si applica fino all'entrata in vigore della nuova normativa delegata qui in esame, prevista dall'articolo 1, comma 28, della legge 76/2016.

Per quanto attiene alle specifiche disposizioni del testo, segnala che l'articolo 1 attua la delega di cui all'articolo 1, comma 28, lettera *a*) della legge 76, sia mediante l'integrazione del regolamento dello stato civile (decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000) del quale si precisa l'applicazione di numerose disposizioni anche alle unioni civili, sia con l'accennata introduzione di un nuovo autonomo, capitolo VIII-*bis*, dedicato alla costituzione dell'unione civile. Si interviene sia mediante l'integrazione del testo, che si novella con la specificazione che talune disposizioni del regolamento si applicano anche alla costituzione delle unioni civili, sia mediante l'introduzione – con inserimento nel testo di apposito titolo – della disciplina di un autonomo procedimento per la costituzione delle medesime unioni, nonché l'inserimento di specifiche disposizioni concernenti: la registrazione delle unioni civili negli archivi dello stato civile, il contenuto dell'atto di costituzione dell'unione civile, le annotazioni negli atti di costituzione dell'unione civile.

Al comma 1 (lettere da *a*) ad *h*)) sono introdotte disposizioni di adeguamento alle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 relative al titolo I (Degli uffici dello stato civile), al titolo II (Delle funzioni degli ufficiali dello stato civile), al titolo III (Delle norme generali relative alla formazione e alla archiviazione degli atti e agli archivi dello stato civile) e al titolo IV (Degli atti dello stato civile formulati all'estero). È successivamente integrato (lettera *i*) l'articolo 49 del regolamento in tema di annotazioni negli atti di nascita degli atti di unioni civili, delle sentenze che pronunciano la nullità o lo scioglimento dell'unione civile e gli accordi di scioglimento dell'unione civile. In particolare è stata riscritta la lettera *f*) del comma 1 esplicitando la necessità di annotazione negli atti di nascita delle unioni civili costituite ai sensi del nuovo articolo 70-*octies*, comma 5, vale a dire a seguito di rettificazione anagrafica di sesso di uno dei coniugi, ove gli stessi abbiano effettuato la relativa manifestazione di volontà. Le lettere da *l*) a *s*) modificano il capo IV adeguando le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica in materia di iscrizioni e trascrizioni degli atti di matrimonio, inserendovi la previsione delle iscrizioni e trascrizioni degli atti relativi alle unioni civili (articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica).

Nella relazione di accompagnamento si legge che « il particolare tecnicismo delle previsioni in esame ha sconsigliato uno smembramento delle stesse mediante la creazione di un autonomo blocco di norme, meramente ripetitivo, per le formalità concernenti le unioni civili. In particolare, si è prevista la possibilità di trascrivere anche i matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero, destinati a produrre gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana (conseguentemente si è provveduto, all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), con l'inserimento dell'articolo 134-*bis* al regio decreto n. 1238 del 1939, stabilendo che l'iscrizione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso

celebrati all'estero sia effettuata nella parte seconda dell'autonomo registro delle unioni civili).

Sono dunque modificati gli articoli 65, 66, 67 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica, estendendo la disciplina ivi già prevista per il matrimonio in imminente pericolo di vita durante un viaggio marittimo o aereo, per il matrimonio in casi particolari, relativo a persone che non conoscano la lingua italiana, dei doveri dell'ufficiale di stato civile delegante in caso di matrimonio per delega, anche alle unioni civili.

La lettera *r*) modifica l'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica, originariamente relativo alle annotazioni negli atti di matrimonio, aggiungendo al comma 1 la previsione della annotazione negli atti di matrimonio della costituzione dell'unione civile a seguito di rettifica anagrafica di sesso e dichiarazione di volontà delle parti; aggiunge poi un comma 1-*bis*, che disciplina le annotazioni negli atti di costituzione dell'unione civile. Infine, la lettera *s*) modifica l'articolo 70, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, estendendo l'obbligo dell'ufficiale di stato civile di indossare la fascia tricolore, oltre che per la celebrazione del matrimonio, anche per la costituzione dell'unione civile.

La lettera *t*) introduce nel regolamento un autonomo titolo VIII-*bis* (Della richiesta e della costituzione dell'unione civile) formato da 14 articoli (da 70-*bis* a 70-*quinquedecies*). Gran parte delle disposizioni del nuovo titolo ricalcano, con i necessari adattamenti, quelle dell'omologo titolo VIII dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, relative alla celebrazione del matrimonio (articoli 50-70).

L'articolo 70-*bis* riguarda la richiesta di costituzione dell'unione civile agli uffici di stato civile del comune scelto dalle parti. Tale richiesta trova il suo omologo nella richiesta delle pubblicazioni di matrimonio (articoli 50 e seguenti del regolamento).

La richiesta consta di una dichiarazione – che oltre che dalle parti può essere avanzata da un rappresentante mu-

nito di procura speciale risultante da scrittura privata – il cui contenuto, oltre ai dati anagrafici delle parti dell'unione civile deve, in particolare, confermare l'assenza delle cause impeditive previste dalla legge 76/2016 (articolo 1, comma 4), sostanzialmente le stesse, *mutatis mutandis*, previste per il matrimonio e la cui sussistenza comporta la nullità dell'unione civile (articolo 1, comma 5).

Sono pertanto elencate le cause impeditive della costituzione dell'unione civile.

Come nella richiesta di pubblicazioni di matrimonio, anche qui l'ufficiale di stato civile è obbligato a effettuare una serie di verifiche ed a formare il processo verbale.

Contrariamente alle pubblicazioni di matrimonio, della richiesta di costituzione dell'unione civile non è espressamente previsto alcun obbligo esplicito di pubblicazione nella casa comunale.

L'articolo 70-*ter* stabilisce in 30 gg. dalla redazione del processo verbale il termine per le verifiche dell'assenza di impedimenti all'unione civile da parte dell'ufficiale dello stato civile (la disciplina transitoria del DPCM 144/2016 prevedeva un termine di 15 gg.); un termine per tali verifiche non è, invece, previsto nella disciplina del matrimonio (articolo 51, comma 2, regolamento).

Decorso tale termine (o anche prima, in caso di comunicazione alle parti dell'esito favorevole della verifica), le parti possono presentarsi davanti all'ufficiale di stato civile per la costituzione dell'unione civile.

Se le verifiche constatano, invece, la mancanza dei presupposti o la presenza di impedimenti, l'ufficiale di stato civile ne dà comunicazione alle parti e non procede alla costituzione dell'unione civile.

Decorsi inutilmente 180 giorni dal termine indicato (i citati 30 giorni.) o dalla comunicazione alle parti (della verificata assenza di impedimenti) sia la richiesta di costituzione dell'unione civile che le verifiche effettuate si considerano non avvenute.

L'articolo 70-*sexies* (Casi particolari) prevede che le verifiche degli impedimenti possano essere fatte dagli uffici di stato civile tramite l'autorità consolare quando

la richiesta di costituire l'unione civile sia avanzata da un cittadino italiano residente all'estero; al contrario, in caso di richiesta avanzata all'autorità consolare, le verifiche sono fatte per il tramite dell'ufficiale di stato civile del comune di iscrizione anagrafica.

Lo stesso articolo 70-ter prevede, dopo la costituzione dell'unione civile, la registrazione dei documenti presentati dalle parti e acquisiti dagli uffici dello stato civile nell'archivio informatico del comune. Tra i documenti, vi può essere anche l'autorizzazione del tribunale alla costituzione dell'unione civile in presenza di un impedimento. L'articolo 70-quinquies (Impedimenti) prevede, infatti, l'obbligo di una delle parti di presentare al comune copia del decreto di autorizzazione concesso a norma del codice civile.

L'unione civile deve, di regola, essere costituita presso gli uffici del comune dove è stata presentata la richiesta. Una deroga è, tuttavia, prevista dall'articolo 70-quater (costituzione dell'unione civile per delega) ove vi sia necessità o convenienza di costituire il vincolo presso gli uffici di altro comune; in tal caso, completate le indicate verifiche, l'ufficiale di stato civile, su istanza delle parti, delega per iscritto il suo omologo di altro comune alla costituzione dell'unione civile.

Il contenuto dell'articolo 70-septies (Registrazioni) riproduce le previsioni, riferite alle pubblicazioni di matrimonio, di cui all'articolo 56 del regolamento.

Le modalità di costituzione dell'unione civile (nel matrimonio civile, invece, ci si riferisce alla « celebrazione ») sono definite dall'articolo 70-octies. Decorso il termine per le verifiche degli eventuali impedimenti, si può procedere alla costituzione del vincolo: è, quindi, previsto l'obbligo di comparizione personale delle parti nel giorno prescelto, davanti all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni, per la dichiarazione congiunta di voler costituire l'unione civile.

In relazione al cognome da assumere, sono riprodotti dall'articolo 70-octies i contenuti dell'articolo 1, comma 10, della legge n. 76 del 2016: le parti possono

quindi, con dichiarazione all'ufficiale di stato civile, stabilire di assumere (per la durata dell'unione civile) un cognome comune, scegliendo quello di uno dei due partner; con la stessa dichiarazione, la parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso (nel matrimonio, la moglie, invece, può posporre il proprio cognome a quello del marito, secondo quanto stabilito dall'articolo 143-bis del codice civile). Va precisato che l'opzione relativa al cognome comune non determina, come invece previsto dal citato DPCM n. 144/2016 (articolo 4), la necessità di annotazione nell'atto di nascita e di aggiornamento della scheda anagrafica. La relazione allo schema di decreto spiega tale scelta – in analogia con l'articolo 143-bis c.c. sul cognome della moglie – con la sola volontà di consentire l'uso del cognome comune e di evitare che il mutamento anagrafico possa determinare « il mutamento anagrafico anche del cognome del figlio della medesima parte dell'unione civile ed eventualmente per il solo periodo di durata dell'unione, effetto questo che pare eccedere la volontà del legislatore primario ».

Analogamente al matrimonio, confermando come regime patrimoniale ordinario (cioè in mancanza di scelta) quello della comunione (articolo 1, comma 13, della legge n. 76), l'articolo 70-octies prevede la possibilità delle parti di optare per la separazione dei beni.

L'ufficiale dello stato civile – ricevuta la dichiarazione di volontà delle parti – dopo aver loro ricordato diritti e doveri conseguenti alla costituzione del vincolo – procede all'iscrizione dell'atto di costituzione dell'unione civile (letto e sottoscritto da tutti gli intervenuti) nel registro delle unioni civili.

In attuazione dell'articolo 1, comma 27, della legge n. 76 del 2016, l'articolo 70-octies prevede la possibilità che il matrimonio si trasformi in unione civile. Infatti, dopo la rettificazione anagrafica di sesso di uno dei due coniugi, se ciononostante questi dichiarano all'ufficiale di stato civile la volontà di non sciogliere il matrimonio

o di non cessarne gli effetti civili, quest'ultimo, ricevute le dichiarazioni in materia di cognome e regime patrimoniale, prevede all'iscrizione nel registro degli atti di matrimonio e delle unioni civili.

Gli articoli 70-*novies* e 70-*decies* prevedono casi particolari di costituzione dell'unione civile.

L'articolo 70-*novies* riproduce sostanzialmente il contenuto dell'articolo 110 del codice civile, prevedendo l'ipotesi di costituzione dell'unione civile fuori della casa comunale in caso di infermità o altro impedimento giustificato di una delle parti.

L'altro caso, relativo all'articolo 70-*decies*, riguarda l'imminente pericolo di vita di una delle parti che giustifica la costituzione del vincolo senza le verifiche degli eventuali impedimenti (le parti, devono, comunque giurare della loro inesistenza); il modo con cui viene accertata l'imminenza di tale pericolo deve essere indicato nell'atto di costituzione dell'unione civile.

I casi per cui si può procedere ai sensi dell'articolo 70-*decies* riguardano, evidentemente, un pericolo nel ritardo che potrebbe pregiudicare la stessa realizzabilità dell'unione civile.

La disposizione rinvia per il procedimento alle modalità di cui all'articolo 70-*novies*.

L'articolo 70-*undecies*, relativo alle opposizioni alla costituzione di unione civile, ripropone integralmente le disposizioni dell'articolo 59 del regolamento sulle opposizioni al matrimonio.

Analogamente al matrimonio (articolo 60, decreto del Presidente della Repubblica), l'opposizione è proponibile fino alla costituzione dell'unione civile ovvero fino al giorno della dichiarazione congiunta di volontà resa dalle parti davanti all'ufficiale di stato civile ai sensi dell'articolo 70-*octies* (articolo 70-*duodecies*).

L'articolo 70 *quaterdecies* detta gli specifici contenuti dell'atto di costituzione dell'unione civile (che trova il suo equivalente nell'atto di matrimonio, articolo 64, regolamento). Oltre ai dati anagrafici di parti e testimoni, si tratta: della data della

richiesta, dell'eventuale decreto che autorizza il vincolo pur in presenza di un impedimento; della menzione della lettura dei diritti e doveri derivanti dall'unione; della dichiarazione di volontà delle parti di costituire l'unione civile nei casi di costituzione fuori degli uffici comunali, il luogo di costituzione dell'unione e il motivo del trasferimento; l'eventuale dichiarazione di scelta del cognome comune e del regime patrimoniale.

L'articolo 70-*quinqüesdecies* detta, infine, disposizioni in materia di certificazione dell'unione civile.

In particolare, tale certificazione, oltre a dati anagrafici e residenza di parti e testimoni, dovrà contenere l'indicazione del regime patrimoniale dell'unione civile (come detto, la comunione, in caso di mancata scelta).

La formula « unito (o unita) civilmente » indicherà la parte di un'unione civile nei documenti e atti in cui è prevista l'indicazione di stato civile.

Infine, la lettera *u*) dell'articolo 1 novella l'articolo 73 del regolamento, relativo alla registrazione degli atti di morte.

In particolare, dovrà essere indicato nell'atto se il defunto era parte di un'unione civile e, in caso positivo, il nome e cognome dell'altra parte.

Inoltre, l'atto di morte dovrà indicare se alla morte l'unione civile era già sciolta per una delle cause previste dalla legge.

L'articolo 2 – in attuazione, come i successivi articoli da 3 a 6, della delega di cui all'articolo 1, comma 28, lettera *c*) della legge 76 – introduce modifiche di coordinamento con la nuova disciplina sulle unioni civili.

In particolare, sono qui modificate alcune delle disposizioni dell'abrogato regolamento sullo stato civile (Regio Decreto n. 1238 del 1939) rimaste in vigore in via transitoria ai sensi dell'articolo 119 del nuovo regolamento dello stato civile (decreto del Presidente della Repubblica 396/2000). Tra le disposizioni ancora in vita vi è l'articolo 134 del RD, relativo ad annotazioni obbligatorie nei registri di matrimonio.



L'articolo 2 in esame aggiunge, quindi, un nuovo capo VI-*bis* al Regio Decreto 1238/1939 (Registro delle unioni civili), costituito dal solo articolo 134-*bis*, disposizione che trova il suo omologo, nel matrimonio, negli articoli 124 e 125, tuttora in vigore, del regio decreto del 1939.

L'articolo 134-*bis* regola le iscrizioni e trascrizioni nell'autonomo registro delle unioni civili, distinto in parte prima e parte seconda.

Nella parte prima del registro sono iscritti dall'ufficiale di stato civile gli atti delle unioni civili costituite davanti a lui.

Nella parte seconda – corrispondente alla serie *c*) della parte seconda dei registri di matrimonio di cui all'articolo 125 del Regio Decreto n. 1238 – composta da fogli in bianco, sono iscritti gli atti delle unioni civili costituite fuori della casa comunale; costituite in imminente pericolo di vita di una delle parti; avvenute per delega; costituite in casi particolari (per i quali non sono previsti moduli stampati).

Nella stessa parte seconda sono trascritti gli atti di costituzione delle unioni civili: avvenute all'estero e gli atti di matrimonio omosessuale avvenuto all'estero; avvenute davanti ad un altro ufficiale dello stato civile per delega; già iscritti nel comune di costituzione, residenza di una delle parti.

Sono, analogamente, trascritte in questa stessa parte del registro delle unioni civili tutte le sentenze definitive che, in qualche modo, incidono sul vincolo (dichiarative, di nullità, di scioglimento, di esecuzione di sentenze straniere) e che ordinano la rettifica di un atto dell'unione civile o la sua trascrizione, se altrove costituito.

L'articolo 2 modifica, poi, per coordinamento gli articoli 14 e 134 del Regio Decreto del 1939.

L'integrazione all'articolo 14 prevede l'obbligo di tenuta, in ogni ufficio di stato civile, anche del registro delle unioni civili.

Con la modifica dell'articolo 134 si stabilisce l'obbligo, per il cancelliere dell'ufficio giudiziario – per la loro trascrizione – di trasmettere in copia autentica all'ufficiale dello stato civile del comune

ove fu costituita l'unione civile le sopracitate sentenze passate in giudicato che incidono sull'unione civile e che ordinano la rettifica di un atto dell'unione civile o la sua trascrizione, se altrove costituito.

L'articolo 3 modifica per le esigenze di coordinamento previste dalla legge n. 76 del 2016 alcune disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente (decreto del Presidente della Repubblica 223/1989). Si tratta delle disposizioni sulla famiglia anagrafica, sulle comunicazioni dello stato civile, sulle schede individuali.

L'articolo 4 prevede il necessario coordinamento con la nuova disciplina sulle unioni civili del regolamento di cui al decreto ministeriale Interno 27 febbraio 2001, relativo alla tenuta dei registri informatici dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici.

Le disposizioni di coordinamento saranno introdotte con decreto del Ministro dell'interno entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto legislativo.

L'articolo 5 modifica il Codice della navigazione (Regio Decreto n. 327 del 1942), coordinando il contenuto di alcune disposizioni (articoli 204, 834 e 836), attualmente riferite alla celebrazione del matrimonio, con la nuova disciplina introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera *n*) del decreto in esame.

In particolare, sono modificati tre articoli del Codice: all'articolo 204 viene prevista anche la possibilità della costituzione, ad opera del comandante della nave, durante la navigazione marittima, dell'unione civile in imminente pericolo di vita; all'articolo 834 la stessa ipotesi di unione civile in imminente pericolo di vita è introdotta in riferimento alla navigazione aerea; il vincolo è costituito dal comandante dell'aeromobile. Il relativo atto, compilato dal comandante, deve essere annotato sul giornale di bordo e consegnato nell'aeroporto di primo approdo alla struttura periferica dell'ENAC o all'autorità consolare, insieme con un estratto del giornale di bordo; è, per coordinamento, integrato il contenuto del-

l'articolo 836 con la previsione dell'obbligo – da parte dell'autorità aeronautica (ENAC) o consolare – di trasmissione degli atti di costituzione delle unioni civili alle autorità competenti a norma delle disposizioni sull'ordinamento di stato civile.

L'articolo 6 estende la possibilità, già prevista per la celebrazione del matrimonio, di costituzione all'estero delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.

Sono, a tal fine, introdotte alcune modifiche al decreto legislativo n. 71 del 2011.

Il nuovo articolo 12-*bis* (Unione civile) del citato decreto n. 71 indica nel capo dell'ufficio consolare, come nel matrimonio, il titolare a ricevere davanti a due testimoni le dichiarazioni delle parti inerenti alla volontà di costituzione dell'unione civile nonché la scelta del cognome (articolo 1, commi 2 e 10, della legge n. 76 del 2016); anche in tal caso, le dichiarazioni possono essere rifiutate quando vi si oppongono le leggi locali o quando le parti non risiedono nella circoscrizione consolare.

Il nuovo articolo 15-*bis* (Modalità di costituzione dell'unione civile) del decreto legislativo n. 71 del 2011 prevede la costituzione pubblica delle unioni civili nella sede consolare davanti al capo dell'ufficio consolare (solo in casi eccezionali, la costituzione può avvenire in altro luogo). Questi, se del caso, deve preliminarmente avvisare le parti della possibile inefficacia, nell'ordinamento locale, dell'unione civile.

È, poi, aggiunto un comma 1-*bis* all'articolo 17 che individua il giudice competente su ricorsi, opposizioni e impugnazioni di unioni civili richieste o costituite all'estero.

Le ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 71 hanno natura di stretto coordinamento, integrando il contenuto di alcune disposizioni attualmente riferite al solo matrimonio.

L'articolo 7 precisa che dalle disposizioni del decreto legislativo in esame non debbano derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 8, infine, prevede l'entrata in vigore del provvedimento il giorno succes-

sivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso.**

**Atto n. 345.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, rileva che lo schema di decreto legislativo in esame è volto a modificare e riordinare le norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso, in attuazione del principio di delegata sancito dall'articolo 1, comma 28, lettera *b*), della legge 20 maggio 2016, n. 76, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi in materia di unione civile tra persone dello stesso sesso per la modifica e il riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo.

Fa presente che nella relazione di accompagnamento allo schema di decreto viene immediatamente precisato che tale principio deve essere interpretato in primo luogo che il matrimonio tra persone dello stesso sesso (non previsto dalla legislazione italiana) celebrato all'estero produce in Italia gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana, per cui indipendentemente dalla cittadinanza (italiana o straniera) delle parti la disciplina di tale unione va desunta dalla legge n. 76 del 2016.

Evidenza che, sempre nella relazione si è voluto mettere in rilievo che per quanto riguarda la regolamentazione dell'unione civile (non si tratta quindi di matrimonio) costituita all'estero da coppie dello stesso sesso non si applica necessariamente la legge n. 76 del 2016, ma occorre fare delle distinzioni anche perché l'applicazione in via esclusiva e generalizzata della legge italiana a tutte le situazioni create all'estero significherebbe applicare il diritto internazionale privato, il cui scopo è proprio il coordinamento con gli ordinamenti stranieri, in contrasto con la delega in esame.

Osserva che, secondo il legislatore delegato, dal principio di delega si può desumere che un divieto per comportamenti elusivi della disciplina italiana da parte di cittadini italiani « che si rechino all'estero per sottrarsi alla legge n. 76 del 2016 in una logica di system shopping ». In questo caso non troverebbe applicazione il diritto internazionale privato, trattandosi di una situazione « totalmente italiana » che è stata deliberatamente trasformata in « transnazionale » allo scopo di applicare un regime giuridico non previsto dalla legge italiana. In questi casi l'unione non è da considerare « estera », ma « nazionale », con l'applicazione della legge 76/2016. Il diritto internazionale privato (legge n. 218 del 1995) si applicherebbe, invece, nel caso di unione civile costituita all'estero da cittadini italiani abitualmente residenti all'estero e/o da stranieri.

Segnala che altra questione sulla quale la relazione si sofferma è quella dei limiti dati dalla legislazione straniera in materia di unione civile in caso di costituzione di tale unione in Italia. Si tratta di casi che rientrano nel diritto internazionale privato, la cui applicazione in materia di matrimonio ha già visto evolversi una giurisprudenza volta ad eliminare tutti quegli ostacoli che sono in contrasto con i principi costituzionali. Ad esempio, l'articolo 116, primo comma, del codice civile richiede, da parte dello straniero, la presentazione all'ufficiale di stato civile di « una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti

che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio ». Questa norma avrebbe potuto suscitare problemi nel caso in cui la nulla osta fosse stata rifiutata per motivi religiosi (la donna, cittadina di uno Stato a matrice religiosa islamica non può sposare un uomo di altra religione). A seguito anche di un intervento della Corte costituzionale del 2003, è stato chiarito dal Ministero dell'interno che gli ufficiali dello stato civile non devono tener conto in casi del genere della mancanza del nulla osta, in quanto la ragione della mancanza è in contrasto con l'ordine pubblico (articolo 16 legge 218/1995). Lo stesso ragionamento viene fatto nel caso in cui si intenda costituire un'unione civile con persona dello stesso sesso che sia cittadina di uno Stato che non conosce l'istituto. Anche in questo non vi sarà alcun nulla osta da presentare all'ufficiale di stato civile e vi è una violazione dell'ordine pubblico, in quanto – come si legge nella relazione – si è « in presenza di un diritto inviolabile il cui esercizio deve essere garantito a tutti ». Ciò in quanto non si può non tener conto del « richiamo operato dalla legge n. 76 del 2016 (al comma 1) agli articoli 2 e 3 Cost. » e dei « vincoli che derivano dalle convenzioni internazionali a salvaguardia dei diritti umani (prima tra tutte la Convenzione europea, nella lettura fornita dalla Corte europea) ».

Sottolinea che, per tali ragioni lo schema prevede che « ai fini del nulla osta di cui all'articolo 116, primo comma, del codice civile, non rilevano gli impedimenti relativi al sesso delle parti » (articolo 32-ter, comma 2, secondo periodo).

Passando al contenuto dello schema di decreto, segnala che lo stesso si compone di 3 articoli, suddivisi in 2 Capi.

Il Capo I, costituito dal solo articolo 1, reca modifiche alle disposizioni di diritto internazionale privato di cui alla legge n. 218 del 1995. Attraverso tali modifiche, volte a consentire, nel breve periodo, la qualificazione e il trattamento nell'ordinamento italiano dei matrimoni e delle unioni civili *same-sex*, armonizzando i diritti e le garanzie offerte alle coppie che hanno costituito in Italia una unione con

quelli inerenti ad analoghi istituti vigenti in altri Paesi, il provvedimento contribuisce ad adeguare l'ordinamento italiano all'evoluzione, in tema di riconoscimento di forme di vita familiare alle coppie omosessuali, imposte dalla giurisprudenza CEDU secondo la quale « per un verso il diritto al matrimonio può essere riconosciuto alle persone dello stesso sesso sulla base di una scelta riservata ai singoli Stati (CEDU, Sentenza 15.03.2012 Gas e Dubois v. Francia), per un altro verso, la Convenzione garantisce alle coppie dello stesso sesso di disporre di uno specifico quadro giuridico per il riconoscimento e la tutela delle unioni omosessuali » (CEDU, Sentenza 21.07.2015, Oliari e altri v. Italia).

L'articolo 1 interviene sulla legge del 1995 prevedendo che producano gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge n. 76 del 2016 sia il matrimonio contratto all'estero da persone dello stesso sesso sia l'unione civile o altro istituto analogo costituiti all'estero da cittadini italiani dello stesso sesso abitualmente residenti in Italia. Sono, quindi, regolamentate le unioni civili fra persone maggiorenni dello stesso sesso; è dettata una puntuale disciplina con riguardo allo scioglimento dell'unione civile ed è riscritto l'articolo 45 relativo alle obbligazioni alimentari nella famiglia.

Più nel dettaglio la lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 introduce nella legge n. 218 del 1995 quattro nuovi articoli, da 32-*bis* a 32-*quinquies*.

L'articolo 32-*bis*, dando puntuale attuazione alla norma di delega, prevede che il matrimonio *same sex* contratto all'estero produca gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge n. 76 del 2016.

L'articolo 32-*ter* regola le unioni civili costituite all'estero da coppie dello stesso sesso. La disposizione detta in primo luogo le condizioni per costituire un'unione civile. Ai sensi del comma 1, la capacità e gli altri requisiti per costituire un'unione civile si giudicano in base alla legge nazionale di ciascuna parte dell'unione civile. Nel caso in cui la legge applicabile non contempli tale istituto trova applicazione la legge italiana. In ogni

caso trovano applicazione le cause impeditive fissate dalla legge n. 76 del 2016, all'articolo 1, comma 4.

Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso: la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso; l'interdizione di una delle parti per infermità mentale (in caso sia soltanto promossa la causa di interdizione, il PM può chiedere che si sospenda il procedimento per l'unione civile e quest'ultimo riprende solo dopo la formazione del giudicato sulla causa per l'interdizione); la sussistenza di rapporti di affinità o parentela tra le parti; la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.

In base al comma 2, ai fini del nulla osta di cui al primo comma dell'articolo 116 c.c. non rilevano gli impedimenti relativi al sesso delle parti.

Le parti che vogliono costituire un'unione devono, come ricordato, rispettare in ogni caso le condizioni poste dall'articolo 1, comma 4 della legge n. 76, fra le cui cause impeditive è indicata « la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso ». A tal fine riveste indubbio rilievo la libertà di status. La disposizione prevede all'uopo che in ogni caso si acquisisce lo stato libero per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia.

Con riguardo alla forma dell'unione, ovvero dell'insieme delle formalità necessarie per la « costituzione » dell'unione civile il comma 3 prevede un concorso alternativo di criteri di collegamento. L'unione civile è, infatti, valida quanto alla forma se risulta tale in base: alla legge del luogo di costituzione o alla legge dello

Stato di almeno una delle parti al momento della costituzione o alla legge dello Stato di comune residenza.

La disposizione, similmente a quanto previsto dall'articolo 28 della legge del 1995 con riguardo alla forma del matrimonio, recepisce il principio del *favor validitatis*.

Dall'unione derivano una serie di diritti e obblighi tra le parti dell'unione che sono sia di carattere personale che di carattere patrimoniale. La disposizione sottopone i rapporti personali e patrimoniali alla legge dello Stato davanti alle cui autorità è stata costituita l'unione. Su richiesta di una delle parti dell'unione il giudice può disporre l'applicazione della legge dello Stato nel quale la vita comune è prevalentemente localizzata.

Il criterio della prevalente localizzazione della vita comune dovrebbe coincidere con quello della residenza o del domicilio comune dei partner. È evidente che problemi potrebbero porsi nell'ipotesi in cui le parti abbiano più residenze comuni oppure quando risiedano separatamente in Stati diversi.

La disposizione attribuisce, poi, alle parti la possibilità di scegliere (per iscritto) la legge applicabile, ma per evitare che le stesse scelgano una legge con cui l'unione non presenta alcun collegamento, tale scelta viene limitata alla sola legge dello Stato di cui uno dei partner è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede (comma 4).

La formulazione della disposizione, come si precisa nella relazione illustrativa, è « coerente con quanto previsto dal Regolamento 2016/1104/ UE sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate » (articoli 21 e ss). Tale Regolamento sarà in vigore dal 29 luglio 2016 e applicabile a partire dal 29 gennaio 2019. È opportuno ricordare come sulla relativa proposta originaria (COM (16) 107 def.) si siano espresse in fase ascendente entrambe le Commissioni giustizia di Camera e Senato.

In base, infine al comma 5 dell'articolo 32-ter alle obbligazioni alimentari si ap-

plica l'articolo 45 (modificato dalla successiva lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema).

L'articolo 32-*quater* detta norme in materia di scioglimento, nullità o annullamento dell'unione civile, prevedendo che la giurisdizione italiana sussista in determinati casi.

I primi sono quelli previsti dall'articolo 3 della legge del 1995. La normativa dell'articolo 3 (« Ambito della giurisdizione ») prevede tre distinti criteri di competenza: il criterio generale del foro del convenuto (convenuto domiciliato o residente in Italia; i criteri speciali stabiliti per la competenza interna stabiliti dalla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968) e infine il criterio residuale di rinvio alle norme sulla competenza territoriale. Con riguardo alla competenza è opportuno rinviare anche a quanto previsto dal Regolamento (CE) 12/12/2012, n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Altri casi sono quelli previsti dall'articolo 9 della legge del 1995. L'articolo 9 in particolare prevede che in materia di giurisdizione volontaria, la giurisdizione sussiste, oltre che nei casi specificamente contemplati dalla presente legge e in quelli in cui è prevista la competenza per territorio di un giudice italiano, quando il provvedimento richiesto concerne un cittadino italiano o una persona residente in Italia o quando esso riguarda situazioni o rapporti ai quali è applicabile la legge italiana.

Altro caso di giurisdizione italiana è quello in cui una delle parti è cittadina italiana o l'unione è stata costituita in Italia.

L'articolo rinvia, poi, al comma 2, al diritto internazionale privato dell'Unione Europea, posto che la legge applicabile al divorzio è il Regolamento n. 1259/2010/UE relativo ad una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale,

che assegna una specifica rilevanza all'autonomia privata anche nel caso di scioglimento del matrimonio. Il citato regolamento stabilisce, in mancanza di una scelta delle parti, che il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: *a)* della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza; *b)* dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita tale autorità giurisdizionale, o in mancanza; *c)* di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o in mancanza; *d)* in cui adita l'autorità giurisdizionale.

Ai sensi del nuovo articolo 32-*quinquies* l'unione civile o altro istituto analogo, costituiti all'estero tra cittadini italiani dello stesso sesso abitualmente residenti in Italia produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana.

La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 1 dello schema sostituisce l'articolo 45 della legge n. 218 del 1995, in materia di obbligazioni alimentari nella famiglia. A norma del nuovo articolo 45 le obbligazioni alimentari nella famiglia sono in ogni caso regolate dalla legge designata dal Regolamento 2009/4/CE relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari e successive modificazioni.

Tale modifica, come si precisa nella relazione illustrativa, è imposta ai sensi del Protocollo dell'Aja del 2007, recepito dal Regolamento 2009/4/CE, il quale lascia agli Stati la facoltà di includere le unioni civili nel proprio ambito di applicazione. Il Regolamento 2009/4/CE istituisce una serie di misure volte ad agevolare il pagamento dei crediti alimentari in situazioni transfrontaliere.

Il Capo II, composto dagli articoli 2 e 3, reca, infine, la clausola di invarianza

finanziaria e disciplina l'entrata in vigore del decreto legislativo (il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *G.U.*)

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni di coordinamento in materia penale.**

**Atto n. 346.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, onorevole Micaela Campana, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, rileva che lo schema di decreto in esame reca disposizioni di coordinamento in materia penale a seguito dell'approvazione della legge 20 maggio 2016, n.76, che ha introdotto nell'ordinamento le unioni civili tra persone dello stesso sesso.

In particolare, segnala che al comma 28 dell'articolo 1 di tale legge, il legislatore affida al Governo l'adozione di uno o più decreti legislativi, al fine di adeguare a tale legge le disposizioni dell'ordinamento dello stato civile, di modificare e riordinare le norme in materia di diritto internazionale privato e di effettuare – questa è la parte che interessa per il diritto penale – le « modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti ».

Osserva che tale ultimo principio, che non attiene ad una specifica materia come invece gli altri due, costituisce una sorta di norma di chiusura necessaria per salvaguardare l'unità dell'ordinamento a fronte del nuovo istituto delle unioni civili. Attraverso questo principio è possibile effettuare tutte le modificazioni e integrazioni funzionali al coordinamento delle disposi-

zioni vigenti, ovunque contenute in norme di rango primario e secondario, con la legge di regolamentazione delle unioni civili.

Sottolinea che, per quanto attiene al diritto penale, ad esempio, non può operare il comma 20 dello stesso articolo 1 della legge, che detta una norma di coordinamento – limitata nel suo oggetto, nelle sue finalità e con riguardo all’ambito di applicazione – al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, in quanto stabilisce che le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. Specificamente viene precisato che questa equiparazione non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, restando fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.

Secondo il legislatore delegato, il citato comma 20 ha così delimitato l’equiparazione tra matrimonio e unione civile agli effetti civili (con l’eccezione già ricordata), tributari, amministrativi, giuslavoristici, ma non anche a quelli penali, in quanto – è da ritenere – una equiparazione generica come quella contenuta nel comma 1 potrebbe essere considerata in contrasto con il principio di tipicità e, quindi, con il principio di legalità.

Occorre, quindi, a suo avviso, un intervento specifico del legislatore, che, nel caso in esame, è il legislatore delegato. Il principio di delega è quello secondo cui occorre effettuare le «modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti».

Le modifiche in materia penale che possono essere effettuate devono essere, quindi, una necessità dalla quale non si può prescindere, salvo violazione del principio di uguaglianza.

Osserva che, opportunamente nella relazione è sottolineato che «tale ‘necessità’ deve risultare *de jure condito* (alla luce cioè del dato normativo vigente). In tale prospettiva, il Governo è delegato a individuare, nel rilevante numero delle disposizioni che hanno attinenza con la materia delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, quelle sole rispetto alle quali può dirsi ragionevolmente e alla luce dell’intero ordinamento giuridico – principi costituzionali compresi – che sussiste una necessità tecnica di coordinamento con la materia oggetto di intervento».

Nel passare all’illustrazione del contenuto dello schema di decreto, segnala che lo stesso si compone di 4 articoli. In particolare, l’articolo 1 interviene sul codice penale prevedendo in via generale che la parte dell’unione civile sia considerata «prossimo congiunto» agli effetti penali, equiparando con riguardo ai delitti contro la famiglia l’unione civile al rapporto di coniugio, prevedendo la non punibilità della parte dell’unione civile nei casi già previsti per il coniuge dall’articolo 649 c.p. in relazione ai delitti non violenti contro il patrimonio.

Più nel dettaglio la lettera *a*) del comma 1, modificando il quarto comma dell’articolo 307 c.p., inserisce nella definizione di «prossimo congiunto» anche il riferimento alla «parte di un’unione civile fra persone dello stesso sesso».

L’articolo 307 c.p., nel prevedere – con riguardo al reato di «assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata» – quale causa di esenzione dalla pena l’aver commesso il fatto in favore di un prossimo congiunto, reca una regola di carattere generale agli effetti di ogni legge penale, indicando puntualmente i soggetti (gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti) da considerare «prossimi congiunti». La dizione «prossimo congiunto» ricorre nel codice penale fra le

altre con riguardo ai reati di abuso d'ufficio (articolo 323 c.p.); procurata evasione (articolo 386 c.p.); procurata inosservanza di pena (articolo 390); procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive (articolo 391 c.p.); assistenza agli associati (articolo 418 c.p.) e in quello di procedura penale con riguardo ai motivi di astensione del giudice (articolo 36 c.p.p.); ai diritti e facoltà della persona offesa dal reato (articolo 90 c.p.p.); alla nomina del difensore di fiducia (articolo 96 c.p.p.); alla facoltà di astensione dei prossimi congiunti (articolo 199 c.p.p.); ai soggetti legittimati alla richiesta di revisione della sentenza (articolo 632 c.p.p.).

Tale equiparazione risulta peraltro trovare riscontro anche nel diritto penale europeo: la direttiva 2015/849/UE (cd. IV direttiva antiriciclaggio), relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, all'articolo 3, n. 10, infatti recepisce una definizione – rilevante ai fini penali – di «familiari» che contempla espressamente accanto al coniuge, la parte di un rapporto paramatrimoniale analogo a quello derivante dall'unione civile («persona equiparata al coniuge»).

In proposito, è opportuno, a suo avviso, segnalare infine come, con riguardo alla mancata estensione dell'esimente in esame alla famiglia di fatto, sia stata reiteratamente sollevata questione di illegittimità costituzionale. La Corte costituzionale, con le sentenze n. 237 del 1986; n. 423 del 1988; n. 8 del 1996; n. 121 del 2004 e n. 140 del 2009, ha ritenuto, tuttavia, sempre infondata la questione. Sull'esclusione del convivente more uxorio dalla definizione di prossimo congiunto si veda anche Cass., sez. V, sentenza 22 novembre 2010, n. 41139. L'articolo 1 dello schema, poi, alla lettera *b*), introduce, nel Libro II, Titolo XI (Dei delitti contro la famiglia) del codice penale, l'articolo 574-ter, rubricato «Costituzione di un'unione civile agli effetti della legge penale».

Il nuovo articolo prevede che, ai fini della legge penale, il termine «matrimonio» si debba intendere riferito anche alla costituzione di un'unione civile (primo

comma). La disposizione precisa inoltre che ogni qualvolta la legge penale considera la qualità di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato essa si intende riferita anche alla parte di un'unione civile (secondo comma).

Tale collocazione sistematica, si precisa nella relazione illustrativa, «oltre a significare la punibilità della parte dell'unione civile nei medesimi casi già previsti per il coniuge all'articolo 570 c.p.», non ne preclude un'applicazione generale a tutti i casi in cui lo stato di coniuge rilevi ai fini penali anche come circostanza aggravante».

La lettera *c*), infine interviene sul primo comma dell'articolo 649 c.p. estendendo anche alle parti dell'unione civile l'applicazione della causa di non punibilità ivi contemplata con riguardo ai delitti non violenti contro il patrimonio commessi nell'ambito dei rapporti familiari.

Il primo comma dell'articolo 649 c.p., nella sua formulazione vigente, contempla una causa di non punibilità a favore del coniuge non legalmente separato, dei parenti e affini in linea retta, nonché dei fratelli conviventi.

In sede di applicazione di tale disposizione sono state sollevate numerose questioni di legittimità costituzionale – ritenute tutte infondate – (Corte cost., Sentenze, 15.04.2015, n. 85; 12.07. 2000, n. 352 e 11.07.2000, n. 302) – con riguardo all'ambito soggettivo di tale scriminante, circoscritto alle famiglie derivanti da matrimonio valido per il diritto civile, con esclusione delle convivenze di fatto. Più recentemente la Consulta (Sentenza n. 223 del 2015) ha rilevato il carattere anacronistico di tale norma, prospettando nel contempo una «molteplicità di alternative, idonee ad evitare che prevalga sempre e comunque per determinate figure parentali la soluzione dell'impunità, anche contro la volontà della vittima e anche quando non vi sia, nel concreto, alcuna coesione da difendere per il nucleo familiare».

Nonostante questi rilievi, il legislatore delegato, proprio in ragione del rispetto del principio della «necessità di coordi-



namento con la legge n. 76 », ha ritenuto di doversi astenere da interventi manipolatori, limitandosi quindi ad una modifica dell'articolo 649 c.p. di mero coordinamento.

L'articolo 2 reca modifiche all'articolo 199 c.p.p., in materia di testimonianza estendendo anche alla parte dell'unione civile la facoltà di astenersi dal deporre analogamente al coniuge, anche se separato.

La disposizione codicistica prevede la facoltà di non deporre nel processo penale per i prossimi congiunti (comma 1), e, limitatamente ai fatti verificatesi o appresi durante la convivenza, per « chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso (comma 3, lettera *a*); al coniuge separato dall'imputato (comma 3, lettera *b*) e alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con l'imputato (comma 3 lettera *c*) ».

Nella relazione illustrativa si precisa come il legislatore delegato abbia ritenuto

di dover circoscrivere l'ambito di intervento al solo articolo 199 c.p.p., non intervenendo invece sulla disciplina delle incompatibilità. Con riguardo a tale ambito, infatti, non escludendo la materia processuale interpretazioni di natura estensiva, si è ritenuto che l'estensione delle disposizioni codicistiche relative alle cause di astensione (articolo 36 c.p.p.) e incompatibilità (articolo 35 c.p.p.) anche al partner dell'unione civile *same-sex* possa rientrare nell'ampia sfera di applicazione della norma di coordinamento di cui al comma 20 dell'articolo 1 della legge n. 76.

L'articolo 3 dello schema reca la clausola di invarianza finanziaria. Ai sensi, infine, dell'articolo 4 il decreto entra in vigore quindici giorni dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015. C. 4079-A .... 74

##### COMITATO PERMANENTE SULLA RIFORMA DELLE STRUTTURE ISTITUZIONALI DELLA POLITICA ESTERA DELL'ITALIA

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Sindacato Nazionale Dipendenti del Ministero degli Affari esteri (S.N.D.M.A.E.) sul ruolo dei funzionari diplomatici ..... 74

##### COMITATO DEI NOVE

*Mercoledì 19 ottobre 2016.*

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015.  
C. 4079-A.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.15 alle 9.20.

##### COMITATO PERMANENTE SULLA RIFORMA DELLE STRUTTURE ISTITUZIONALI DELLA POLITICA ESTERA DELL'ITALIA

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 19 ottobre 2016.*

**Audizione di rappresentanti del Sindacato Nazionale Dipendenti del Ministero degli Affari esteri (S.N.D.M.A.E.) sul ruolo dei funzionari diplomatici.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15. alle 15.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	75
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013. C. 3946 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i> .....	75
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014. C. 3947 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i> .....	76
ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	76
Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2016, concernente acquisizione di una prima <i>tranche</i> di veicoli «Blindo Centauro 2» e del relativo supporto logistico. Atto n. 339 <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i> .....	76
Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2016, concernente studio, progettazione e qualifica del futuro «Elicottero da esplorazione e scorta» e relativo supporto logistico iniziale. Atto n. 340 <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i> .....	76
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	76

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 19 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito

chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013. C. 3946 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 ottobre 2016.

Francesca BONOMO (PD), *relatrice*, fa presente di aver necessità di disporre di ulteriore tempo per approfondire le criticità evidenziate dal collega Piras nella precedente seduta.

Si riserva, quindi, di presentare una proposta di parere a conclusione degli approfondimenti svolti.

Gianluca RIZZO (M5S) condivide la richiesta della relatrice di rinviare l'espressione del parere ad una successiva seduta e segnala che il proprio gruppo sta lavorando per fornire alla relatrice spunti di riflessione utili.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO, premesso che il dicastero è già al lavoro per approfondire le perplessità manifestate dal collega Piras nell'ultima seduta, si riserva di fornire una risposta nel prosieguo dell'esame.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multi-national Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014.**

**C. 3947 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 ottobre 2016.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termine alle 14.50.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 19 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2016, concernente acquisizione di una prima tranche di veicoli «Blindo Centauro 2» e del relativo supporto logistico.**

**Atto n. 339.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del programma in titolo, rinviato nella seduta dell'11 ottobre 2016.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2016, concernente studio, progettazione e qualifica del futuro «Elicottero da esplorazione e scorta» e relativo supporto logistico iniziale.**

**Atto n. 340.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del programma in titolo, rinviato nella seduta dell'11 ottobre 2016.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015. C. 4079-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	78
---	----

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Ulteriore nuovo testo C. 1658 (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	79
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012. C. 3941 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	79
Sui lavori della Commissione .....	82
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013. C. 3946 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	82
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014. C. 3947 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	85

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Atto n. 327 ( <i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	88
--	----

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso. Atto n. 345 (Rilievi alla II Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i> ) .....	91
---	----

##### SEDE CONSULTIVA:

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale. C. 261 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	92
--	----

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 19 ottobre 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.*

**La seduta comincia alle 12.05.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015.**

**C. 4079-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione bilancio, nella seduta di 18 ottobre 2016, ha espresso parere favorevole sul testo del provvedimento in oggetto formulando alcune condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Segnala che la Commissione affari esteri ha poi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, recependo integralmente le predette condizioni e senza apportare al testo ulteriori modificazioni.

Alla luce di ciò propone pertanto di esprimere parere favorevole sul testo ora all'esame dell'Assemblea.

Il Viceministro Enrico ZANETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, fa presente che l'Assemblea, in data 19 ottobre 2016, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inadeguata, segnala le seguenti:

Gianluca Pini 3.1, che è volta a sopprimere il contributo italiano al *Green climate fund* rendendo il provvedimento incoerente dal punto di vista finanziario con l'adempimento degli obblighi derivanti dall'Accordo oggetto di ratifica;

Gianluca Pini 3.3, 3.4, 3.2, 3.5 e 3.6, che sono volte a ridurre a vario titolo il contributo italiano al *Green climate fund* rendendolo incoerente con gli adempimenti degli obblighi derivanti dall'Accordo oggetto di ratifica, quali risultanti dalla relazione tecnica.

Il Viceministro Enrico ZANETTI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti richiamati dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 12.10.****SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 19 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati.**

**Ulteriore nuovo testo C. 1658.**

(Parere alla I Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 ottobre 2016.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, chiede alla rappresentante del Governo se sia in grado di fornire i chiarimenti che erano stati richiesti nella precedente seduta, evidenziando che il provvedimento è già calendarizzato per l'inizio della prossima settimana in Assemblea.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI assicura di aver svolto le attività necessarie per fornire i chiarimenti richiesti ma di non aver ancora ricevuto risposte esaurienti da parte dei Dicasteri competenti.

Francesco BOCCIA, *presidente*, esprime disappunto per il ritardo del Governo nel fornire i chiarimenti richiesti, in considerazione della calendarizzazione del provvedimento in Assemblea per l'inizio della prossima settimana.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI ribadisce che, nonostante le sollecitazioni ai Dicasteri competenti, i necessari elementi istruttori non sono ancora pervenuti. Assicura comunque che farà tutto il possibile per completare l'approfondimento istruttorio entro l'inizio della prossima settimana.

Francesco BOCCIA, *presidente*, osserva che qualora dovesse rendersi necessario la Commissione potrebbe esprimere parere direttamente all'Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012.**

**C. 3941 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge, già approvato con modifiche dal Senato, reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo originario del disegno di legge di ratifica.

Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che gli oneri quantificati dalla relazione tecnica sono riferiti esclusivamente alle spese di missione, di cui agli articoli 4 e 9, dell'Accordo. In merito a tale stima non ha osservazioni da formulare alla luce delle ipotesi adottate dalla relazione tecnica, riferite alle modalità applicative dell'Accordo. In merito al profilo temporale degli oneri, rileva che la formulazione letterale dell'articolo 3 del disegno di legge di ratifica sembrerebbe assumere che, dopo il 2017, le spese per l'attuazione dell'Accordo si determinino solo ad anni alterni, mentre dalla relazione tecnica e dal testo dell'Accordo si evince che l'onere ha comunque carattere permanente, benché con importi differenziati ad anni alterni (33.357 euro negli anni dispari e 32.599 euro negli anni pari): in proposito rinvia a quanto segnalato con riferimento ai profili di copertura finanziaria. Anche con riguardo ai profili applicativi della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica, rinvia a

quanto di seguito osserverà per i profili di copertura finanziaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 3, comma 1, prevede che alla copertura degli oneri derivanti dal provvedimento, valutati in 32.599 euro per l'anno 2016 e in 33.357 euro a decorrere dal 2017, ad anni alterni, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2016-2018, il quale reca le necessarie disponibilità. Al riguardo, osserva che la norma di copertura finanziaria appare correttamente formulata, nel presupposto che l'alternatività sia intesa con riferimento tanto all'onere valutato per l'anno 2016 (e successivi anni pari) quanto con riferimento all'onere valutato a decorrere dal 2017 (e successivi anni dispari), in linea peraltro con i dati esplicativi riportati nella relazione tecnica.

Con riferimento alla clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica, volta ad imputare eventuali scostamenti delle spese di missione, di cui agli articoli 4 e 9 dell'Accordo, rispetto alle previsioni di spesa, alle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » e, comunque, della missione « Ordine pubblico e sicurezza » dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rammenta che la legge n. 163 del 2016, recante la riforma del bilancio dello Stato, ha di recente introdotto – all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge di contabilità pubblica – una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, determinando in tal modo il sostanziale superamento delle clausole di salvaguardia medesime.

In tale quadro, ricorda che la procedura prevista all'articolo 3, comma 2, del presente disegno di legge di ratifica può comunque ritenersi non incoerente con quella disposta in via generale dal novellato articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*,

della legge n. 196 del 2009. In particolare, evidenzia che la clausola di salvaguardia contenuta nel testo in esame riveste un carattere maggiormente restrittivo rispetto a quella prefigurata dalla citata legge di riforma del bilancio, giacché la compensazione degli eventuali oneri eccedenti viene imputata, in prima istanza, agli stanziamenti di uno specifico programma e non a quelli dell'intero stato di previsione del competente Ministero dell'interno. Peraltro, ritiene che, qualora si rivelasse in ipotesi insufficiente la procedura prevista nel testo in esame, nulla osterebbe al ricorso alla citata nuova disciplina in tema di compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa. Tutto ciò considerato, atteso che il provvedimento è già stato approvato dal Senato e tenuto conto della relativa esiguità degli importi da esso recati, ritiene che andrebbe pertanto valutata l'opportunità di mantenere l'attuale formulazione della clausola di salvaguardia di cui al menzionato articolo 3, comma 2, anche al fine di evitare un ulteriore passaggio parlamentare del testo. Sul punto reputa comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI conferma che nella norma di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, l'alternatività deve essere intesa con riferimento tanto all'onere valutato per l'anno 2016 (e successivi anni pari) quanto con riferimento all'onere valutato a decorrere dal 2017 (e successivi anni dispari), in linea peraltro con i dati esplicativi riportati nella relazione tecnica.

In relazione alla clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, ricorda che la legge n. 163 del 2016, recante la riforma del bilancio dello Stato, ha di recente introdotto – all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009 – una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa e che in tale quadro, la clausola di salvaguardia e la relativa procedura prevista all'articolo 3, comma 2, del presente disegno di legge di ratifica può comunque ritenersi non incoerente



con quella disposta in via generale dal novellato articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge di contabilità pubblica. Sottolinea in particolare che la clausola di salvaguardia contenuta nel testo in esame riveste un carattere maggiormente restrittivo rispetto a quella prefigurata dalla citata legge di riforma del bilancio, giacché la compensazione degli eventuali oneri eccedenti viene imputata, in prima istanza, agli stanziamenti di uno specifico programma e non a quelli dell'intero stato di previsione del competente Ministero dell'interno. Osserva peraltro che, qualora si rivelasse in ipotesi insufficiente la procedura prevista nel testo in esame, nulla osterebbe al ricorso alla citata nuova disciplina in tema di compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa. Tutto ciò considerato, atteso che il provvedimento è già stato approvato dal Senato e tenuto conto della esiguità degli importi da esso recati, ritiene opportuno mantenere l'attuale formulazione della clausola di salvaguardia di cui al menzionato articolo 3, comma 2, anche al fine di evitare un ulteriore passaggio parlamentare del testo.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3941 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

nella norma di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, l'alternatività deve essere intesa con riferimento tanto all'onere valutato per l'anno 2016 (e successivi anni pari) quanto con riferimento all'onere valutato a decorrere dal 2017 (e successivi anni dispari), in linea peraltro con i dati esplicativi riportati nella relazione tecnica;

la legge n. 163 del 2016, recante la riforma del bilancio dello Stato, ha di recente introdotto – all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009 – una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa;

in tale quadro, la clausola di salvaguardia e la relativa procedura prevista all'articolo 3, comma 2, del presente disegno di legge di ratifica può comunque ritenersi non incoerente con quella disposta in via generale dal novellato articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge di contabilità pubblica;

in particolare, la clausola di salvaguardia contenuta nel testo in esame riveste un carattere maggiormente restrittivo rispetto a quella prefigurata dalla citata legge di riforma del bilancio, giacché la compensazione degli eventuali oneri eccedenti viene imputata, in prima istanza, agli stanziamenti di uno specifico programma e non a quelli dell'intero stato di previsione del competente Ministero dell'interno;

peraltro, è da ritenersi che, qualora si rivelasse in ipotesi insufficiente la procedura prevista nel testo in esame, nulla osterebbe al ricorso alla citata nuova disciplina in tema di compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa;

tutto ciò considerato, atteso che il provvedimento è già stato approvato dal Senato e tenuto conto della esiguità degli importi da esso recati, appare opportuno mantenere l'attuale formulazione della clausola di salvaguardia di cui al menzionato articolo 3, comma 2, anche al fine di evitare un ulteriore passaggio parlamentare del testo,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE ».**

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

#### Sui lavori della Commissione.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) sottolinea come negli ultimi giorni, a causa dei ritardi del Governo nel fornire i chiarimenti e gli elementi istruttori richiesti, siano state di fatto bloccate due proposte di legge di iniziativa parlamentare, l'A.C. 2305-A, recante Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica, già calendarizzato in Assemblea per questa settimana, e l'ulteriore nuovo testo dell'A.C. 1658, recante Disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati, che incontra nel merito una sostanziale condivisione trasversale da parte dei gruppi parlamentari e la cui calendarizzazione in Assemblea è prevista per la prossima settimana. Ravvisa quindi una disparità di atteggiamento del Governo rispetto ai disegni di legge di iniziativa governativa, laddove i chiarimenti vengono forniti con la massima speditezza al fine di non ostacolarne il prosieguo dell'*iter*. Chiede pertanto come la presidenza della Commissione intenda intervenire per assicurare al meglio il buon andamento dei lavori e superare i problemi che spesso sorgono nell'esame dei provvedimenti di iniziativa parlamentare.

Francesco BOCCIA, *presidente*, facendo presente che ogni qualvolta si sono verificate tali problematiche, in qualità di presidente della Commissione, si è sempre premurato di segnalarle per iscritto o per le vie brevi al Governo con l'auspicio che non si ripetessero, chiede all'onorevole Sorial se intenda suggerire ulteriori modalità per il superamento delle problematiche segnalate.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S), evidenziando come la calendarizzazione in Assemblea venga spesso utilizzata per giustificare un rapido esame dei provvedimenti di iniziativa governativa da parte

della Commissione bilancio, chiede per quale motivo non si faccia altrettanto per i provvedimenti di iniziativa parlamentare e propone che la Commissione bilancio sospenda l'esame di provvedimenti di iniziativa governativa, sino a che il Governo non fornisca i chiarimenti richiesti sui provvedimenti di iniziativa parlamentare.

Maino MARCHI (PD), premettendo di non ravvisare particolari aspetti problematici nell'andamento dei lavori della Commissione bilancio, ricorda come in svariati casi la stessa Commissione si sia proficuamente impegnata per superare criticità presenti in testi elaborati da altre Commissioni. Osserva inoltre come non si possa ritenere la Ragioneria generale dello Stato responsabile dei ritardi nella trasmissione delle relazioni tecniche, che sono prevalentemente da imputare ai Ministeri competenti per materia. Per quanto riguarda l'ulteriore nuovo testo dell'A.C. 1658, recante Disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati, fa presente che, come in altri casi, la Commissione bilancio potrà esprimere il parere direttamente all'Assemblea.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI, sottolineando l'attenzione del Governo per la tematica dei minori stranieri non accompagnati, assicura il suo personale interessamento per consentire alla Commissione bilancio di poter esprimere il proprio parere sull'A.C. 1658 in tempo utile per rispettare la calendarizzazione prevista in Assemblea.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013.**

**C. 3946 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge, già approvato con modifiche dal Senato, reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra la Repubblica italiana e la Repubblica dell'Angola e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo originario del disegno di legge di ratifica. Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che gli oneri quantificati dalla relazione tecnica sono riferiti esclusivamente alle spese di missione, di cui agli articoli 3 e 4 dell'Accordo. In merito a tale stima non ha osservazioni da formulare, alla luce delle ipotesi adottate dalla relazione tecnica, riferite alle modalità applicative dell'Accordo. In merito ai profili applicativi della clausola di salvaguardia, di cui all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica, rinvia a quanto di seguito osserverà per i profili di copertura finanziaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva preliminarmente che agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 4, paragrafo 5, dell'Accordo, valutati in euro 6.568 ad anni alterni a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2016-2018, che reca le necessarie disponibilità. Al riguardo, evidenzia che la norma di copertura finanziaria appare correttamente formulata, nel presupposto che il primo incontro in Angola tra i rappresentanti delle due Parti abbia luogo nel 2016 o, comunque, in corrispondenza degli anni pari.

Con riferimento all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica, che reca una apposita clausola di salvaguardia, volta ad imputare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie destinate alle spese di

missione nell'ambito del programma « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari » e, comunque, della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, rammenta che la legge n. 163 del 2016 ha di recente introdotto – all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge di contabilità pubblica – una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, determinando in tal modo il sostanziale superamento delle clausole di salvaguardia medesime. In tale quadro, rileva che la procedura prevista all'articolo 3, comma 2, del presente disegno di legge di ratifica può comunque ritenersi coerente con quella disposta in via generale dal novellato articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009. In particolare, evidenzia che la clausola di salvaguardia contenuta nel testo in esame riveste un carattere maggiormente restrittivo rispetto a quella prefigurata dalla citata legge di riforma della contabilità pubblica, giacché la compensazione degli eventuali oneri eccedenti viene imputata, in prima istanza, agli stanziamenti di uno specifico programma e non a quelli dell'intero stato di previsione del competente Ministero della difesa. Peraltro, ritiene che, qualora si rivelasse in ipotesi insufficiente la procedura prevista nel testo in esame, nulla osterebbe al ricorso alla citata nuova disciplina in tema di compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa. Tutto ciò considerato, atteso che il provvedimento è già stato approvato dal Senato e tenuto conto della esiguità degli importi da esso recati, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di mantenere l'attuale formulazione della clausola di salvaguardia di cui al menzionato articolo 3, comma 2, anche al fine di evitare un ulteriore passaggio parlamentare del testo. Sul punto reputa comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Segnala, infine, che l'articolo 4 del disegno di legge di ratifica reca altresì una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione delle restanti disposizioni contenute nell'Accordo in esame, ad esclu-

sione di quelle di cui all'articolo 4, paragrafo 5, dell'Accordo medesimo, ai cui oneri si provvede invece, come detto, con un'apposita copertura finanziaria.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI conferma che la norma di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, appare correttamente formulata nel presupposto che il primo incontro in Angola tra i rappresentanti delle due Parti abbia luogo nel 2016 o, comunque, in corrispondenza degli anni pari.

In relazione alla clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, ricorda che la legge n. 163 del 2016, recante la riforma del bilancio dello Stato, ha di recente introdotto – all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009 – una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa e che in tale quadro, la clausola di salvaguardia e la relativa procedura prevista all'articolo 3, comma 2, del presente disegno di legge di ratifica può comunque ritenersi non incoerente con quella disposta in via generale dal novellato articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge di contabilità pubblica. Segnala in particolare che la clausola di salvaguardia contenuta nel testo in esame riveste un carattere maggiormente restrittivo rispetto a quella prefigurata dalla citata legge di riforma del bilancio, giacché la compensazione degli eventuali oneri eccedenti viene imputata, in prima istanza, agli stanziamenti di uno specifico programma e non a quelli dell'intero stato di previsione del competente Ministero dell'interno. Fa presente peraltro che, qualora si rivelasse in ipotesi insufficiente la procedura prevista nel testo in esame, nulla osterebbe al ricorso alla citata nuova disciplina in tema di compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa. Tutto ciò considerato, atteso che il provvedimento è già stato approvato dal Senato e tenuto conto della esiguità degli importi da esso recati, evidenzia che appare opportuno mantenere l'attuale formulazione della clausola di salvaguardia di cui al

menzionato articolo 3, comma 2, anche al fine di evitare un ulteriore passaggio parlamentare del testo.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3946 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la norma di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, appare correttamente formulata nel presupposto che il primo incontro in Angola tra i rappresentanti delle due Parti abbia luogo nel 2016 o, comunque, in corrispondenza degli anni pari;

la legge n. 163 del 2016, recante la riforma del bilancio dello Stato, ha di recente introdotto – all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009 – una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa;

in tale quadro, la clausola di salvaguardia e la relativa procedura prevista all'articolo 3, comma 2, del presente disegno di legge di ratifica può comunque ritenersi non incoerente con quella disposta in via generale dal novellato articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge di contabilità pubblica;

in particolare, la clausola di salvaguardia contenuta nel testo in esame riveste un carattere maggiormente restrittivo rispetto a quella prefigurata dalla citata legge di riforma del bilancio, giacché la compensazione degli eventuali oneri eccedenti viene imputata, in prima istanza, agli stanziamenti di uno specifico pro-

gramma e non a quelli dell'intero stato di previsione del competente Ministero della difesa;

peraltro, è da ritenersi che, qualora si rivelasse in ipotesi insufficiente la procedura prevista nel testo in esame, nulla osterebbe al ricorso alla citata nuova disciplina in tema di compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa;

tutto ciò considerato, atteso che il provvedimento è già stato approvato dal Senato e tenuto conto della esiguità degli importi da esso recati, appare opportuno mantenere l'attuale formulazione della clausola di salvaguardia di cui al menzionato articolo 3, comma 2, anche al fine di evitare un ulteriore passaggio parlamentare del testo,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE ».**

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014.**

**C. 3947 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge, già approvato con modifiche dal Senato, reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica di Slovenia e il Governo di Ungheria sulla *Multinational Land Force* (MLF) e che il provvedimento è corredato

di relazione tecnica, riferita al testo originario del disegno di legge di ratifica. Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che gli oneri quantificati dalla relazione tecnica sono riferiti esclusivamente alle spese di missione, di cui all'articolo 3 dell'Accordo. In merito a tale stima non ha osservazioni da formulare alla luce delle ipotesi adottate dalla relazione tecnica, relative alle modalità applicative dell'Accordo.

Per quanto attiene all'articolo 5, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto – sul quale reputa opportuna una conferma – che le spese per adempiere all'impegno di equipaggiare, addestrare e mantenere in efficienza operativa le forze disponibili per l'MLF siano già incluse in quelle attualmente sostenute per le medesime finalità.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva preliminarmente che agli oneri derivanti dall'articolo 3 dell'Accordo, valutati in euro 17.096 annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2016-2018, che reca le necessarie disponibilità.

Con riferimento all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica, che reca un'apposita clausola di salvaguardia, volta ad imputare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari » e, comunque, della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, rammenta che la legge n. 163 del 2016 ha di recente introdotto – all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge di contabilità

pubblica – una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, determinando in tal modo il sostanziale superamento delle clausole di salvaguardia medesime. In tale quadro, rileva che la procedura prevista all'articolo 3, comma 2, del presente disegno di legge di ratifica può comunque ritenersi coerente con quella disposta in via generale dal novellato articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009. In particolare, evidenzia che la clausola di salvaguardia contenuta nel testo in esame riveste un carattere maggiormente restrittivo rispetto a quella prefigurata dalla citata legge di riforma della contabilità pubblica, giacché la compensazione degli eventuali oneri eccedenti viene imputata, in prima istanza, agli stanziamenti di uno specifico programma e non a quelli dell'intero stato di previsione del competente Ministero della difesa e fa riferimento, per effetto della entrata in vigore della nuova disciplina contabile, ai soli fattori legislativi di cui al citato articolo 21, comma 5, lettera *b*) e non anche alle spese di adeguamento al fabbisogno di cui alla successiva lettera *c*). Peraltro, ritiene che, qualora si rivelasse in ipotesi insufficiente la procedura prevista nel testo in esame, nulla osterebbe al ricorso alla citata nuova disciplina in tema di compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa. Tutto ciò considerato, atteso che il provvedimento è già stato approvato dal Senato e tenuto conto della esiguità degli importi da esso recati, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di mantenere l'attuale formulazione della clausola di salvaguardia di cui al menzionato articolo 3, comma 2, anche al fine di evitare un ulteriore passaggio parlamentare del testo. Sul punto considera comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Segnala, infine, che l'articolo 4 del disegno di legge di ratifica reca altresì una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione delle restanti disposizioni contenute nell'Accordo in esame, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 3 del-

l'Accordo medesimo, ai cui oneri si provvede invece, come detto, con un'apposita copertura finanziaria.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI conferma che le spese per adempiere all'impegno di equipaggiare, addestrare e mantenere in efficienza operativa le forze disponibili per la *Multinational Land Force* (MLF), di cui all'articolo 5, sono già incluse in quelle sostenute a legislazione vigente per le medesime finalità.

Per quanto riguarda la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, ricorda che la legge n. 163 del 2016, recante la riforma del bilancio dello Stato, ha di recente introdotto – all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009 – una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa e che in tale quadro, la clausola di salvaguardia e la relativa procedura prevista all'articolo 3, comma 2, del presente disegno di legge di ratifica può comunque ritenersi non incoerente con quella disposta in via generale dal novellato articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge di contabilità pubblica. Evidenzia in particolare che la clausola di salvaguardia contenuta nel testo in esame riveste un carattere maggiormente restrittivo rispetto a quella prefigurata dalla citata legge di riforma del bilancio, giacché la compensazione degli eventuali oneri eccedenti viene imputata, in prima istanza, agli stanziamenti di uno specifico programma e non a quelli dell'intero stato di previsione del competente Ministero dell'interno. Osserva peraltro che, qualora si rivelasse in ipotesi insufficiente la procedura prevista nel testo in esame, nulla osterebbe al ricorso alla citata nuova disciplina in tema di compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa. Tutto ciò considerato, atteso che il provvedimento è già stato approvato dal Senato e tenuto conto della esiguità degli importi da esso recati, ravvisa l'opportunità di mantenere l'attuale formulazione della clausola di salvaguardia di cui al menzio-

nato articolo 3, comma 2, anche al fine di evitare un ulteriore passaggio parlamentare del testo.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3947 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla *Multinational Land Force* (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le spese per adempiere all'impegno di equipaggiare, addestrare e mantenere in efficienza operativa le forze disponibili per la *Multinational Land Force* (MLF), di cui all'articolo 5, sono già incluse in quelle sostenute a legislazione vigente per le medesime finalità;

la legge n. 163 del 2016, recante la riforma del bilancio dello Stato, ha di recente introdotto – all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009 – una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa;

in tale quadro, la clausola di salvaguardia e la relativa procedura prevista all'articolo 3, comma 2, del presente disegno di legge di ratifica può comunque ritenersi non incoerente con quella disposta in via generale dal novellato articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge di contabilità pubblica;

in particolare, la clausola di salvaguardia contenuta nel testo in esame riveste un carattere maggiormente restrittivo rispetto a quella prefigurata dalla citata legge di riforma del bilancio, giacché la compensazione degli eventuali oneri eccedenti viene imputata, in prima istanza, agli stanziamenti di uno specifico programma e non a quelli dell'intero stato di

previsione del competente Ministero della difesa e fa riferimento, per effetto della entrata in vigore della nuova disciplina contabile, ai soli fattori legislativi di cui al citato articolo 21, comma 5, lettera *b*), e non anche alle spese di adeguamento al fabbisogno di cui alla successiva lettera *c*);

peraltro, è da ritenersi che, qualora si rivelasse in ipotesi insufficiente la procedura prevista nel testo in esame, nulla osterebbe al ricorso alla citata nuova disciplina in tema di compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa;

tutto ciò considerato, atteso che il provvedimento è già stato approvato dal Senato e tenuto conto della esiguità degli importi da esso recati, appare opportuno di mantenere l'attuale formulazione della clausola di salvaguardia di cui al menzionato articolo 3, comma 2, anche al fine di evitare un ulteriore passaggio parlamentare del testo,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE ».**

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### **ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 19 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.**

**Atto n. 327.**

*(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Carlo DELL'ARINGA (PD), *relatore*, osserva che il provvedimento reca la riforma della disciplina concernente le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura – CCIAA, in attuazione della delega legislativa conferita dall'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, contenente una pluralità di deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Il provvedimento si compone di 6 articoli ed è corredato di relazione tecnica. Esaminando in sintesi i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica, nonché gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione, prende atto, preliminarmente, che le misure previste risultano finalizzate a ridurre progressivamente i costi di funzionamento delle CCIAA. Peraltro, al fine di valutare l'effettiva neutralità finanziaria del provvedimento, ritiene necessario acquisire, anche sulla base dell'esperienza applicativa della normativa transitoria di cui al decreto-legge n. 90 del 2014, elementi volti a suffragare la compensatività – anche dal punto di vista dell'allineamento temporale – fra gli effetti degli interventi disposti per diminuire i costi del sistema camerale, da un lato, e quelli derivanti dalla riduzione dei diritti camerale annuali (riduzione confermata e resa permanente dal provvedimento in esame) e dalle altre entrate, dall'altro. Ciò al fine di escludere riflessi negativi per la finanza

pubblica, tenuto conto che le camere di commercio sono ricomprese nel perimetro della pubblica amministrazione ai fini dei conti europei. A tal proposito rileva, quindi, l'esigenza di dati riferiti alla sostenibilità finanziaria delle funzioni attribuite alle camere di commercio alla luce del complesso delle risorse che le stesse potranno utilizzare.

Riguardo alle entrate con cui far fronte alle predette funzioni, segnala che, oltre alla riduzione dei diritti annuali, sembra venir meno la possibilità di incrementare i medesimi diritti in relazione delle effettive esigenze di autofinanziamento o di specifici progetti da realizzare, tenuto conto che, per espressa previsione normativa, le variazioni del diritto annuale conseguenti alla rideterminazione del fabbisogno, valutate in termini medi ponderati, devono comunque garantire la riduzione dei relativi importi secondo le percentuali sopra indicate, che sono rapportate all'ammontare del contributi vigenti al 2014.

Inoltre, le norme, oltre a stabilire limiti all'ammontare del contributo annuale, prevedono che gli importi dei diritti di segreteria nonché il fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi debbano essere commisurati ai costi *standard* e non più ai costi medi. Mentre le poste in entrata appaiono, dunque, soggette ad una immediata riduzione, alcune delle voci di spesa potranno contrarsi solo subordinatamente allo svolgersi, nel corso del tempo, delle procedure di riallocazione del personale e di riorganizzazione amministrativa.

In proposito, andrebbe, tra l'altro, chiarito quale sia il numero delle unità di personale che risulteranno prevedibilmente soprannumerarie in esito alla procedura di riorganizzazione, nonché elementi volti a verificare se tali posizioni potranno essere completamente assorbite a valere sui posti resi disponibili dalle amministrazioni pubbliche per gli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'articolo 3 ovvero se le stesse resteranno a carico dei bilanci delle CCIAA fino al concludersi delle procedure di mobilità attivate ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001.



In merito alla tenuta e alla gestione del registro per l'alternanza scuola-lavoro – in relazione al quale l'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame evidenzia l'assenza di oneri per le imprese, ivi compresi i diritti di segreteria – ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti in merito alle modalità di copertura delle relative spese, tenuto conto che l'articolo 1, commi 41 e seguenti, della legge n. 107 del 2015 («la buona scuola») ha previsto l'istituzione del predetto registro senza oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, fa presente che la relazione tecnica riferita al disegno di legge C. 3098, da cui ha avuto origine la legge n. 124 del 2015, asseriva la neutralità finanziaria della norma di delega relativa al riordino delle camere di commercio, anche tenendo conto della disciplina transitoria, prevista dai criteri di delega e volta a garantire, oltre al mantenimento dei livelli occupazionali, la prosecuzione dei progetti in corso per la promozione dell'attività economica all'estero; in proposito la relazione precisava che si trattava di assicurare «attività già avviate con risorse esistenti». A tal riguardo, ritiene che andrebbe confermata l'idoneità delle norme in esame a garantire la prosecuzione di tali attività, già avviate con risorse esistenti.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI ricorda che la riduzione del diritto annuale, di circa 400 milioni di euro, disposta con il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, ha comportato un corrispondente taglio delle spese comprimibili (quali quelle relative alle attività promozionali) tali da garantire, attualmente, la generale sostenibilità con le minori entrate delle attività già svolte a legislazione vigente dagli enti del sistema camerale. Ciò posto, osserva che il presente provvedimento non altera l'equilibrio finanziario riconosciuto e validato dalla relazione tecnica al predetto decreto-legge, ma rafforza la prevista sostenibilità, attraverso l'introduzione di specifiche misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, anche in considerazione della circostanza che i risparmi attesi, seppur quantificabili solo a consun-

tivo, derivanti dalla riduzione delle spese di funzionamento e di personale e dalla riorganizzazione delle funzioni amministrative necessarie, consentono di migliorare qualitativamente il quadro finanziario già delineato e di ottenere un più o meno limitato recupero di capacità di spesa promozionale.

Fermo restando quanto sopra affermato, con riferimento alle ulteriori funzioni conferite alle camere di commercio, precisa che sia i diritti di segreteria che le tariffe saranno determinate con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di costi standard che, allo stato attuale, sono in corso di definizione. Osserva poi che, prevedibilmente, nel breve periodo la rideterminazione dei diritti di segreteria mediante il sistema dei costi standard (certamente più ragionevole e meno onerosa nel medio-lungo periodo) non è suscettibile di determinare significativi risparmi di spesa, sia perché gli attuali diritti di segreteria non sono stati aggiornati da molti anni, sia perché gli stessi, attualmente, non coprono interamente i costi storici delle singole attività, in parte coperte con il diritto annuale.

Osserva poi che allo stato attuale non è possibile ipotizzare una stima delle entrate tenuto conto che alcune delle funzioni sono nuove, fermo restando che l'ammontare delle entrate derivanti da diritti di segreteria nel 2014 risulta pari a circa 251 milioni di euro, mentre nel medesimo anno l'ammontare delle entrate derivanti da tariffe e proventi relativi ad attività commerciale risulta pari a circa 22 milioni di euro.

Evidenzia che la stima sia del numero delle unità di personale soprannumerario in esito alla procedura di riorganizzazione del sistema camerale sia della conseguente riallocazione del medesimo personale è necessariamente del tutto indicativa in quanto una più precisa quantificazione sarà conseguenza in primo luogo delle tipologie di accorpamenti che saranno individuate nel piano di riorganizzazione. Tuttavia, premesso che le unità di perso-

nale in servizio presso le camere di commercio al 31 dicembre 2015 erano pari a 7.062, osserva che già la razionale redistribuzione del medesimo personale all'interno delle camere di commercio, con possibilità di realizzare processi interni di mobilità, renderà numericamente esiguo il dato delle unità di personale soprannumerario, che dovrà trovare collocazione nelle altre amministrazioni pubbliche. Difatti, le eccedenze di personale che potranno derivare dai futuri processi di accorpamento saranno almeno in parte riassorbite all'interno delle stesse camere di commercio, andando a coprire in alcuni casi le carenze derivanti dal blocco del *turnover*.

Ciò posto ritiene ragionevole sostenere che la stima del personale soprannumerario possa attestarsi intorno alle 500 unità e quindi in un numero sicuramente inferiore alle capacità assunzionali manifestate dalle pubbliche amministrazioni interessate dai previsti processi di mobilità intercompartimentale. Segnala che tale stima tiene conto sia delle unità che nel 2014 e 2015 sono andate in quiescenza che delle unità che fino al termine del processo di riforma andranno in quiescenza.

Segnala quindi che le funzioni connesse alla gestione del registro per l'alternanza scuola-lavoro, che trovano nel provvedimento in esame un mero riconoscimento formale, risultano in gran parte già svolte a legislazione vigente e, in particolare, che le limitate attività di investimento iniziale per la costituzione informatica del registro, che rientrano nell'ambito delle funzioni istituzionali generali, sono state già concluse ed il sistema camerale ne ha già sostenuto i costi, mentre i costi di personale e di gestione per il funzionamento a regime di tale registro sono limitati ed implicano solo la prosecuzione dell'utilizzo delle risorse umane e materiali che il sistema ha già destinato allo sviluppo di tali funzioni in quest'ultimo anno. Ritiene pertanto che le camere di commercio potranno svolgere gli adempimenti correlati alla tenuta del predetto registro nel-

l'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Osserva infine che le norme in esame sono idonee a garantire la prosecuzione dei progetti in corso per la promozione dell'attività economica all'estero, già avviate con risorse esistenti.

Maino MARCHI (PD) chiede chiarimenti alla rappresentante del Governo in merito al personale delle camere di commercio che, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, risulterà in soprannumero all'esito del piano complessivo di razionalizzazione organizzativa e che dovrà essere riassorbito, a valere sul 10 per cento delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente per il biennio 2017-2018. In particolare chiede di sapere se tale percentuale debba essere calcolata sul totale delle facoltà assunzionali o sul totale del personale in soprannumero. Evidenzia come tale questione, analoga a quella che ha riguardato il personale delle province, abbia notevoli riflessi sul funzionamento della pubblica amministrazione.

Carlo DELL'ARINGA (PD), *relatore*, segnala che la questione è stata affrontata anche nel corso dell'esame del provvedimento da parte della Commissione attività produttive. Osservando che sulla base della relazione tecnica la percentuale del 10 per cento dovrebbe essere riferita alle facoltà assunzionali complessive, sottolinea la rilevanza della questione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di risparmio prefissati.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI ribadisce che le eccedenze di personale che potranno derivare dai futuri processi di accorpamento saranno almeno in parte riassorbite all'interno delle stesse camere di commercio, andando a coprire in alcuni casi le carenze derivanti dal blocco del *turnover*. Ciò posto ritiene ragionevole sostenere che la stima del personale soprannumerario possa attestarsi intorno alle 500 unità, quindi un numero sicuramente inferiore alle capacità assunzionali mani-

festate dalle pubbliche amministrazioni interessate dai processi di mobilità intercompartimentale. Evidenzia inoltre che tale stima tiene conto sia delle unità che nel 2014 e 2015 sono andate in quiescenza sia delle unità che fino alla fine del processo di riforma andranno in quiescenza.

Carlo DELL'ARINGA (PD), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo e in attesa di acquisire il parere del Consiglio di Stato sullo schema in esame, si riserva di predisporre la proposta di parere sul provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 19 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso.**

**Atto n. 345.**

(Rilievi alla II Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nella

legge n. 76 del 20 maggio 2016 – reca la modifica e il riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso, che il testo, all'articolo 2, reca una clausola di neutralità finanziaria riferita all'intero provvedimento e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, pur considerando il carattere ordinamentale del provvedimento in esame e la presenza di una clausola di invarianza finanziaria, ritiene che andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo che le fattispecie in esame non incidano in misura apprezzabile rispetto alla platea già considerata ai fini della stima degli effetti finanziari della legge n. 76 del 2016.

In merito ai profili di copertura finanziaria, reputa opportuno riformulare in parte la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 2 in modo conforme alla prassi vigente, al fine di specificare che dall'attuazione del presente decreto « non devono derivare » – anziché « non derivano », come attualmente previsto dal testo – nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI conferma che dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché le fattispecie oggetto del presente provvedimento non incidono in misura apprezzabile rispetto alla platea già considerata ai fini della stima degli effetti finanziari della legge n. 76 del 2016 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze). Concorda inoltre sull'opportunità di riformulare in parte la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 2 in modo conforme alla prassi vigente.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma

2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso (atto n. 345);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché le fattispecie oggetto del presente provvedimento non incidono in misura apprezzabile rispetto alla platea già considerata ai fini della stima degli effetti finanziari della legge n. 76 del 2016 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);

appare opportuno riformulare in parte la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 2 in modo conforme alla prassi vigente,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

*all'articolo 2 sostituire le parole: non derivano con le seguenti: non devono derivare ».*

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 15.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 19 ottobre 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.*

**La seduta comincia alle 16.05.**

**Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale.**

**C. 261 e abb.-A.**

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

Francesco LAFORGIA (PD), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso l'emendamento 6.100 delle Commissioni ed il subemendamento 0.4.52.100 delle Commissioni.

A tale riguardo, segnala che l'emendamento 6.100 delle Commissioni prevede l'istituzione di un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al fine di condurre una sperimentazione delle misure previste dal presente provvedimento nelle more dell'attuazione del decreto legislativo di cui all'articolo 2. Segnala, altresì, che il citato emendamento provvede alla copertura finanziaria dei relativi oneri mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio 2016-2018, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto all'anno 2017, l'accantonamento di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto agli anni 2018 e 2019, l'accantonamento di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In tale quadro, osserva che l'emendamento non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, giacché gli oneri da esso derivanti si configurano come un limite massimo di spesa e gli accantonamenti utilizzati a copertura recano comunque le necessarie disponibilità. Sul punto ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Per quanto riguarda, invece, il subemendamento 0.4.52.100 delle Commissioni, esso prevede che il Garante per la protezione dei dati personali sia competente alla verifica preliminare della idoneità tecnica dei sistemi di videosorve-

glianza a circuito chiuso adottati. In proposito, considera opportuno che il Governo chiarisca se l'Autorità garante per la protezione dei dati personali potrà fare fronte ai compiti previsti dal subemendamento in commento nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il Viceministro Enrico MORANDO esprime nulla osta sull'emendamento 6.100 delle Commissioni e sul subemendamento 0.4.52.100 delle Commissioni. In particolare, con riferimento all'emendamento 6.100 fa preliminarmente presente che gli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente utilizzati a copertura presentano le necessarie disponibilità, fermo restando che, a suo avviso, il ricorso alle risorse allocate sui predetti fondi speciali dovrebbe per quanto possibile avvenire compatibilmente con le più generali esigenze di una coerente programmazione degli interventi. Per quanto riguarda, invece, il subemendamento 0.4.52.100 delle Commissioni, osserva che, alla luce del tenore letterale delle disposizioni ivi contenute, la verifica da parte dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali sulla idoneità tecnica dei dispositivi di sorveglianza adottati dovrebbe verosimilmente limitarsi alla modellistica generale dei dispositivi medesimi e non comportare, pertanto, un'attività di riscontro su singole situazioni concrete. In ragione di ciò, ritiene quindi che la citata Autorità potrà fare fronte ai nuovi compiti ad essa assegnati nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati l'emendamento 6.100 delle Commissioni e il subemendamento 0.4.52.100 delle Commissioni al testo unificato delle proposte di legge C. 261 e abb.-A, recante Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o

di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo da cui si evince che:

gli oneri derivanti dall'emendamento 6.100 delle Commissioni si configurano come un tetto di spesa e gli accantonamenti utilizzati a copertura presentano le necessarie disponibilità;

l'Autorità garante per la protezione dei dati personali potrà fare fronte ai compiti previsti dal subemendamento 0.4.52.100 delle Commissioni nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,

esprime

NULLA OSTA ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

Girgis Giorgio SORIAL (M5S) preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere del relatore, in considerazione del fatto che, a suo giudizio, il Fondo da istituire ai sensi dell'emendamento 6.100 delle Commissioni dovrebbe essere esclusivamente destinato alla formazione del personale presso le strutture di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, osserva che l'emendamento 6.100 delle Commissioni prevede che l'istituendo Fondo sia destinato alla sperimentazione delle misure previste dalla presente legge a partire dalla formazione del personale delle strutture di cui all'articolo 1.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 16.15.**

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il <i>venture capital</i> e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale. COM(2016)461 final ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i> ) .....	94
ALLEGATO ( <i>Documento finale approvato dalla Commissione</i> ) .....	103

##### RISOLUZIONI:

7-00839 Gitti: Iniziative per regolamentare e agevolare gli investimenti finanziari a impatto sociale ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	95
7-01098 Laffranco: Semplificazione degli adempimenti per la presentazione della dichiarazione di successione ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	98
7-01114 Paglia: Estensione del meccanismo di rimborso in favore dei risparmiatori acquirenti di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione ai soggetti che abbiano ceduto o suddiviso a titolo non oneroso la proprietà dei titoli con parenti ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	99
7-01115 Pagano: Iniziative volte ad ampliare e rafforzare gli incentivi fiscali per il rientro in Italia di lavoratori ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	100
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	102

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 19 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

##### La seduta comincia alle 14.15.

**Proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il *venture capital* e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale. COM(2016)461 final.**

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 ottobre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che il relatore, Sanga, nel corso della precedente seduta di esame ha illustrato il contenuto della proposta di regolamento, ed ha quindi formulato una proposta di documento finale (*vedi allegato*) che è già stata inviata informalmente via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, illustra brevemente la sua proposta di documento finale, la quale, nell'esprimere una valutazione positiva sulla proposta di regola-

mento, formula due osservazioni nelle quali si segnala, sostanzialmente, l'opportunità di semplificare le procedure e gli oneri per l'avvio delle attività di *venture capital*, nonché di evitare la duplicazione degli adempimenti nei confronti delle autorità competenti, al fine di favorire il più possibile nel nostro Paese la crescita di tali fondi, che hanno già conosciuto un importante sviluppo in altri Paesi avanzati.

La Commissione approva la proposta di documento finale formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 19 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**7-00839 Gitti: Iniziative per regolamentare e agevolare gli investimenti finanziari a impatto sociale.**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che l'atto di indirizzo è stato sottoscritto anche dal deputato Pagano.

Gregorio GITTI (PD) illustra la propria risoluzione, la quale impegna il Governo ad assumere iniziative per regolamentare e agevolare gli investimenti finanziari a impatto sociale.

Rileva innanzitutto come il perdurare della crisi economica e finanziaria a livello globale, l'impoverimento generale e l'accentuazione delle diseguaglianze abbiano messo in evidenza la necessità di superare gli attuali modelli di sviluppo, incapaci di rispondere all'aumento dei bisogni sociali, in favore di un nuovo modello complessivo

che consideri tra loro interdipendenti l'ambito sociale, economico e politico, al fine di una crescita effettiva ed equilibrata, dunque duratura e sostenibile.

Al riguardo rammenta che, da alcuni anni, è stato elaborato il concetto di innovazione a impatto sociale (*Social Impact Innovation*), un modello di sviluppo che coniuga lo scopo sociale al ritorno economico e che si pone in netta discontinuità rispetto ai modelli del passato.

In tale ambito segnala come da alcuni anni in Paesi come Gran Bretagna, Usa, Canada e Australia siano stati adottati degli strumenti finanziari, i cosiddetti investimenti a impatto sociale (*Social Impact Investments – SII*), basati sull'assunto che i capitali privati possano intenzionalmente contribuire a creare, anche in combinazione con i fondi pubblici, impatti sociali positivi e, al tempo stesso, rendimenti economici privati. Tali iniziative hanno avuto un notevole riscontro, ad esempio in Gran Bretagna, dove sono state utilizzate per finanziarie la costruzione di nuovi carceri.

Si tratta di un'ampia gamma di strumenti finanziari (*loan based o equity based*), i cui punti salienti sono: intenzionalità a produrre un impatto e quindi un cambiamento sociale; obiettivi misurabili; orientamento all'*outcome* (cambiamento percepito nell'intera comunità), anziché all'*output* (quantità delle prestazioni erogate); rendimento economico per gli investitori.

Osserva, in particolare, come i *Social Impact Bond* siano strumenti finanziari configurati come *partnership* tra diversi attori, sancite da contratti bilaterali e finalizzate a raccogliere capitali privati per promuovere politiche pubbliche innovative, in cui il rendimento per gli investitori è determinato dagli impatti positivi generati da una certa attività sociale.

I SII sono strumenti adatti non solo ai mercati emergenti, ma anche a quelli maturi, in quanto riescono a coprire il *gap*, destinato ad aumentare, tra domanda di welfare e inadeguatezza delle risorse pubbliche, rispondendo alla ricerca di profitto degli investitori e, al contempo, generando

risparmi per le casse pubbliche da utilizzare come fondo di garanzia per altri progetti. A tale riguardo ricorda che il Governo inglese ha promosso, nel 2013, la costituzione della *Social Impact Investment Task Force established by the G8* con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo degli investimenti a impatto sociale e di armonizzarne la crescita nei Paesi G8 e che a tale *Task Force* ha partecipato anche l'Italia, i cui rappresentanti hanno redatto un rapporto finale, denominato *Agenda Impact* per l'Italia.

In tale quadro rammenta come anche la Commissione europea abbia cominciato a muovere i primi passi in questa direzione, istituendo una disciplina regolatoria e un sistema di certificazione e accreditamento per i fondi di *venture capital* sociali europei, oltre che costituendo un fondo denominato *European Social Investment and Entrepreneurship Fund* (ESIEF), con una dotazione di 90 milioni di euro. In Italia, nel campo delle politiche sociali sono state positivamente sperimentate, in passato, soluzioni giuridiche in cui lo Stato figura, non più come gestore, ma come *partner* al pari degli altri, come nel caso del Fondo Italiano di Investimento destinato alle piccole e medie imprese.

Attualmente si occupano di SII alcune fondazioni, non solo bancarie e le stesse banche (Ubi Banca ha emesso 54 *Social Bond* Comunità, per un controvalore di oltre 560 milioni di euro, i quali hanno consentito di erogare, a titolo di liberalità, oltre 2,8 milioni di euro); riguardo, invece, al comparto dell'*equity based*, segnala il caso di Oltre Venture, che con il *venture philanthropy* è riuscita a raccogliere oltre 7 milioni di euro da soggetti privati, totalmente investiti in 17 nuove imprese italiane (settore sanitario, microfinanza, *housing* sociale).

Rileva quindi come, ciononostante, ancora troppo poco sia stato fatto nel settore dei *Social impact investments* nel nostro Paese, dove la programmazione delle politiche sociali è improntata ancora allo schema tradizionale secondo cui è lo Stato a provvedere integralmente alla copertura della spesa sociale, mentre gli investitori

privati e gli imprenditori pensano a fare *business*, compensando, poi, con donazioni e altre forme di filantropia.

Nel ritenere che oggi, invece, i tempi siano maturi per l'adozione di questo modello di sviluppo, non solo perché non vi è più una netta contrapposizione tra beneficenza e profitto, ma anche perché lo Stato non ha più risorse sufficienti per garantire i servizi, a prescindere dal fatto che li svolga direttamente o delegandoli al mondo *no profit*, la risoluzione impegna il Governo:

a dare attuazione all'*Agenda Impact*, predisposta dai rappresentanti italiani presso la *Social Impact Investment Task Force established by the G8*;

ad assumere iniziative per l'introduzione di nuovi meccanismi finanziari al fine di avviare subito politiche sociali innovative, da affiancare alla spesa diretta, orientate a obiettivi misurabili, risultati in termini di *outcome* e non di *output*, coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, ritorno economico per gli investitori privati, risparmio per le casse pubbliche;

ad assumere iniziative per regolamentare la materia degli investimenti a impatto sociale, in modo da facilitarne lo sviluppo anche in Italia, individuando modalità atte a garantirne l'affidabilità e ad assorbire parte del rischio degli investitori, sia istituzionali sia privati, attraverso la costituzione di un Fondo di garanzia, il coinvolgimento della Cassa depositi e prestiti e il recupero delle linee guida del regolamento degli strumenti obbligazionari partecipativi, utilizzati all'indomani dello scoppio della crisi finanziaria del 2008;

ad assumere iniziative normative volte a prevedere agevolazioni fiscali, soprattutto nella fase di decollo dei primi progetti a impatto sociale, in modo da stimolare gli investitori a impiegarvi una quota del proprio portafoglio di investimento;

a improntare lo studio sulle politiche di innovazione sociale alla massima trasparenza, integrità e *accountability* nei



criteri di selezione dei soggetti da coinvolgere e da rappresentare, oltre che nei compiti assegnati e nel cronoprogramma da rispettare.

Sottolinea quindi come tale forma di investimento potrebbe avere un impatto molto positivo in alcuni settori di rilevante interesse sociale, tra i quali richiama, in particolare, il settore universitario, dove essi potrebbero consentire di finanziare progetti di sviluppo, ad esempio nel comparto biomedicale.

Il Viceministro Luigi CASERO sottolinea come la questione affrontata dalla risoluzione costituisca uno dei temi basilari della futura politica finanziaria del Paese, evidenziando come gli strumenti finanziari a impatto sociale costituiscano un elemento innovativo che nei Paesi anglosassoni ha già riscosso molto successo e che potrebbero risultare particolarmente interessanti anche in un Paese, come l'Italia, dove si registra storicamente un forte impegno della cittadinanza nelle iniziative a carattere sociale.

In tale contesto considera pertanto utile compiere un ulteriore approfondimento su tali temi, verificando la possibilità di utilizzare anche la leva del sostegno tributario e della garanzia finanziaria, al fine di incentivare il più possibile tali nuovi prodotti finanziari.

Girolamo PISANO (M5S) ringrazia il deputato Gitti per aver presentato la risoluzione, la quale affronta una tematica sulla quale lui stesso ha svolto una riflessione, compiendo anche una serie di incontri in materia. Considera pertanto particolarmente opportuno che la Commissione svolga un'attività conoscitiva su un argomento di particolare interesse per il Paese, al fine di colmare le lacune che emergono nell'afflusso di un adeguato ammontare di capitali per sostenere progetti di interesse sociale.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) non ritiene condivisibile pensare di sostituire con fondi privati i fondi pubblici che dovreb-

bero invece essere stanziati per interventi di carattere sociale, anche in considerazione del fatto che gli investitori privati richiedono comunque la remunerazione del capitale da loro investito.

Gregorio GITTI (PD), con riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Paglia, sottolinea innanzitutto come le emissioni di prodotti finanziari a impatto sociale prevedano una remunerazione del capitale molto « calmierata »; evidenzia, inoltre, come gli investitori internazionali interessati ad impiegare i loro fondi in tale settore svolgono una funzione di gestione del risparmio privato e non debbono essere considerati, di per sé, come dei « mostri » da cui prendere ideologicamente le distanze. Considera pertanto fondamentale comprendere come gli investimenti finanziari in questo campo non costituiscano operazioni speculative, ma iniziative volte a finanziare progetti di sicuro impatto sociale che prevedono remunerazioni generalmente al di sotto di quelle di mercato.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) sottolinea come, qualora si avesse il coraggio di aumentare il prelievo fiscale sulle attività finanziarie, si raccoglierebbero le risorse necessarie per finanziare direttamente, attraverso la mano pubblica, progetti di interesse sociale.

Alessandro PAGANO (LNA) ricorda di aver sottoscritto la risoluzione, di cui sottolinea lo straordinario rilievo sociale.

Michele PELILLO (PD) rileva come l'argomento affrontato dalla risoluzione risulti molto importante e meritevole di adeguati approfondimenti.

In tale contesto suggerisce l'opportunità di svolgere un breve ciclo di audizioni su tali temi, al fine di consentire alla Commissione di comprendere tutti gli aspetti della questione, riservandosi a tal fine di sottoporre all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, un elenco di soggetti da audire.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**7-01098 Laffranco: Semplificazione degli adempimenti per la presentazione della dichiarazione di successione.**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che l'atto di indirizzo è stato sottoscritto anche dalla deputata Sandra Savino.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL) illustra la propria risoluzione, volta a impegnare il Governo alla semplificazione degli adempimenti per la presentazione della dichiarazione di successione Rammenta in primo luogo che l'articolo 11 del decreto legislativo n. 175 del 2014, recante semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, prevede alcune modifiche agli articoli 8, 30 e 33 del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni (di seguito TUS), approvato con il decreto legislativo n. 346 del 1990, in materia di dichiarazione di successione.

Nello specifico, il novellato articolo 7 dell'articolo 28 del TUS esclude l'obbligo di presentare la dichiarazione di successione nei casi in cui l'eredità è « devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a euro centomila e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare ».

Rileva quindi come, con la disposizione sopra citata sia stato innalzato da 25.833 a 100.000 euro il limite di valore dell'attivo ereditario, in relazione al quale non sussiste l'obbligo della presentazione della

dichiarazione di successione, al ricorrere delle condizioni di cui al citato articolo 28, comma 7.

Segnala inoltre come i documenti da allegare alla dichiarazione di successione siano: la copia autentica degli atti di ultima volontà dai quali è regolata la successione; la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi; la copia autentica dell'ultimo bilancio o inventario di cui all'articolo 15, comma 1, del TUS e all'articolo 16, comma 1, lettera *b*), nonché delle pubblicazioni e prospetti di cui alla lettera *c*) dello stesso articolo 16 del TUS; la copia autentica degli altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge; i documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili, nonché delle riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26 del TUS.

In tale contesto evidenzia altresì come, in relazione ai predetti documenti, ferma restando la possibilità, da parte dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate di richiedere, ove necessario, i documenti in originale o in copia autentica, il contribuente potrà allegare alla dichiarazione di successione copie non autenticate, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante che le stesse costituiscono copia degli originali, corredata di copia del documento di identità del dichiarante.

In tale contesto normativo la risoluzione impegna il Governo ad assumere le iniziative di competenza per rivedere la normativa prevista all'articolo 11 del decreto legislativo n. 175 del 2014, al fine di semplificare gli adempimenti per la presentazione della dichiarazione di successione.

Si dichiara disponibile a modificare il testo delle premesse della risoluzione, al fine di evitare di entrare eccessivamente in dettagli tecnici.

Il Viceministro Luigi CASERO condivide totalmente l'impegno contenuto nella risoluzione, rilevando come, nell'ambito della prossima manovra di bilancio, il Governo intenda intervenire per semplifi-

care gli adempimenti relativi alle dichiarazioni di successione, utilizzando a tal fine gli strumenti digitali, nonché per evitare di chiedere al contribuente di fornire dati o informazioni di cui l'Amministrazione finanziaria già dispone.

Rileva, pertanto, come, sulla base di tali due principi, sarà predisposto un nuovo modello di dichiarazione di successione telematica che consentirà di unificare diversi adempimenti attualmente previsti.

In tale contesto suggerisce di approfondire il tema affrontato dalla risoluzione per definirne meglio il testo.

Pietro LAFFRANCO (FI-PdL), nel ringraziare il Viceministro per la valutazione sostanzialmente positiva espressa sulla risoluzione, ribadisce la sua disponibilità a modificarne il testo, in particolare eliminando le ultime quattro premesse, così da renderla ancora più condivisibile.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad una seduta da convocare nel corso della prossima settimana.

**7-01114 Paglia: Estensione del meccanismo di rimborso in favore dei risparmiatori acquirenti di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione ai soggetti che abbiano ceduto o suddiviso a titolo non oneroso la proprietà dei titoli con parenti.**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) illustra la propria risoluzione, la quale è volta a impegnare il Governo a estendere il meccanismo di rimborso in favore dei risparmiatori acquirenti di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione ai soggetti che abbiano ceduto o suddiviso a titolo non oneroso la proprietà dei titoli con parenti.

Al riguardo rammenta in primo luogo che il decreto-legge n. 59 del 2016 stabilisce la possibilità di ottenere un rimborso automatico parziale per alcune categorie di risparmiatori-investitori colpiti da una perdita patrimoniale a seguito della procedura di risoluzione adottata per le banche Banca Popolare dell'Etruria spa, Banca Marche spa, Cassa di risparmio di Ferrara spa e Cassa di risparmio della Provincia di Chieti spa.

In particolare, l'articolo 8, comma 1, lettera a), del medesimo decreto-legge n. 59 prevede che tale possibilità riguardi solo la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore *mortis causa*, che ha acquistato gli strumenti finanziari subordinati, indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016), nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi.

Sottolinea come, a causa di una lacuna nella redazione di tale normativa, si siano verificati numerosi casi nei quali è stato inibito l'accesso al meccanismo di rimborso ai risparmiatori interessati per il solo fatto che sono avvenuti cambi nell'intestazione della proprietà dei titoli all'interno dello stesso nucleo familiare.

Al riguardo cita, tra gli altri, l'esempio di obbligazioni acquistate all'emissione da due coniugi congiuntamente, e poi transitate nella disponibilità di uno solo dopo una causa di divorzio, oppure di una cointestazione fra due fratelli, con la successiva liquidazione di uno fra loro.

Ritiene evidente che la *ratio* della norma in questione non fosse certamente quella di escludere dal rimborso tali risparmiatori, ma intendesse invece rendere possibile il rimborso all'interno dello stesso gruppo familiare, tanto da prevedere espressamente il caso della successione *mortis causa* nella proprietà dei titoli.

In tale contesto, posto che, in assenza di un provvedimento che fornisca rapidamente un'interpretazione autentica di tale normativa, in molti si vedranno pregiudicati in un loro diritto, dovendo eventual-

mente affidare all'autorità giudiziaria la soddisfazione delle loro spettanze, la risoluzione impegna il Governo ad assumere al più presto un'iniziativa volta a modificare la disciplina vigente, al fine di permettere l'adesione alla procedura di cui agli articoli 8 e seguenti del decreto-legge n. 59 del 2016, anche a chi abbia acquistato i titoli in questione nell'ambito di un accordo negoziale diretto con una delle banche sottoposte a risoluzione, cedendone o suddividendone poi la proprietà a titolo non oneroso a parenti fino al secondo grado, fatto salvo il rispetto dei limiti di patrimonio e di reddito previsti dalla normativa suddetta.

Auspica quindi che sia possibile realizzare un lavoro condiviso sull'atto di indirizzo, al fine di approvarla quanto prima.

Il Viceministro Luigi CASERO rileva come la risoluzione prenda spunto da un'interrogazione a risposta immediata in Commissione presentata dallo stesso deputato Paglia, nel corso del cui svolgimento il Governo ha condiviso con il presentatore l'esigenza di intervenire su questo tema.

Esprime quindi un giudizio favorevole sull'atto di indirizzo, lasciando alla Commissione la valutazione se procedere alla votazione già nella seduta odierna, oppure rinviarla ad una seduta da convocare nella prossima settimana, così da consentire a tutti i componenti di approfondirne il contenuto e di proporre eventuali integrazioni.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad una seduta da convocare nel corso della prossima settimana.

**7-01115 Pagano: Iniziative volte ad ampliare e rafforzare gli incentivi fiscali per il rientro in Italia di lavoratori.**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che la risoluzione è stata sottoscritta anche dai deputati Giacomoni, Pelillo, Busin, Maietta, Gebhard e Gitti.

Alessandro PAGANO (LNA) illustra i contenuti della propria risoluzione, volta a impegnare il Governo ad assumere iniziative per ampliare e rafforzare gli incentivi fiscali per il rientro in Italia di lavoratori.

Al riguardo rileva preliminarmente come l'esito del referendum del 24 giugno 2016, col quale è stato avviato il processo di uscita dall'Unione europea della Gran Bretagna, comporti significative conseguenze sui mercati finanziari, stante l'importanza del *London Stock Exchange* nel panorama delle borse europee: una di queste conseguenze è la futura necessità, per i principali operatori bancari e finanziari, di ricollocare le proprie sedi operative all'interno dell'Unione Europea.

In tale ambito rammenta come la Borsa italiana sia una delle principali piazze finanziarie europee per volume d'affari e adeguatezza dell'infrastruttura: al fine di incentivare la riallocazione a Milano delle sedi operative dei principali operatori di mercato, è necessario predisporre un adeguato contesto giuridico nazionale, attraverso un insieme di regole che incentivino gli attori internazionali a investire in Italia anche sotto il profilo delle risorse umane. In particolare, sottolinea l'esigenza di incentivare il rientro dei lavoratori italiani altamente qualificati e specializzati del settore bancario, finanziario ed assicurativo e, più in generale, di tutto il settore economico, che attualmente risiedono all'estero.

Per quanto riguarda il contesto normativo, ricorda che un primo intervento è stato realizzato con l'articolo 17 del decreto-legge n. 185 del 2008, il quale ha introdotto incentivi per il trasferimento nel territorio italiano di docenti e ricercatori universitari.

Successivamente, la legge n. 238 del 2010 ha introdotto incentivi fiscali per il rientro in Italia di cittadini dell'Unione europea che hanno risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in

Italia, i quali studiano, lavorano o hanno conseguito una specializzazione *post lauream* all'estero: il beneficio consiste in una riduzione della base imponibile IRPEF al 20 per cento per le lavoratrici e al 30 per cento per i lavoratori, con riferimento al reddito di lavoro dipendente, d'impresa o di lavoro autonomo; il decreto-legge n. 192 del 2014 ha poi prorogato al 31 dicembre 2017 gli incentivi fiscali disciplinati dalla predetta legge.

Seguendo le indicazioni contenute nella risoluzione a sua prima firma n. 7-00746, approvata dalla Commissione Finanze il 14 ottobre 2015, l'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 – emanato in attuazione della delega per la riforma del sistema fiscale, di cui alla legge n. 23 del 2014 – ha quindi provveduto a disciplinare nuovamente la materia del rientro dei lavoratori all'estero; le nuove norme hanno introdotto un'agevolazione temporanea, ma operante a regime, per i lavoratori che rivestono ruoli direttivi, ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione e che, non essendo stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti e impegnandosi a permanere in Italia per almeno due anni, trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato.

Per questi soggetti il reddito di lavoro dipendente prodotto concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del settanta per cento del suo ammontare; l'attività lavorativa va prestata prevalentemente nel territorio italiano, deve essere svolta presso un'impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa; le agevolazioni previste si applicano per un periodo limitato, ossia a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato e per i quattro periodi successivi; la norma chiarisce che le agevolazioni si applicano anche ai beneficiari delle misure di cui alla legge n. 238 del 2010.

Da ultimo, l'articolo 1, comma 239, della legge di stabilità 2016, che ha consentito ai lavoratori rientrati in Italia coi benefici della legge n. 238 del 2010 entro il 31 dicembre 2015 di optare (entro il 1° giugno 2016) per l'applicazione, nel periodo in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, tra il regime disposto dalla legge n. 238 del 2010 e il regime previsto dal predetto articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015.

In sintesi, se un lavoratore rientra oggi in Italia dopo aver lavorato all'estero, gli incentivi di cui può usufruire sono dunque solo quelli previsti dal decreto legislativo n. 147 del 2015, se ricorrono i requisiti previsti dalla normativa.

Nell'ottica di garantire all'Italia un'effettiva crescita in ambito scientifico, tecnico gestionale, progettuale, ma anche del settore assicurativo, bancario, economico e finanziario, nonché per attrarre investimenti internazionali, ritiene sia necessario investire sia per rimpatriare i cervelli fuoriusciti dall'Italia o dall'Europa, sia per attrarre risorse qualificate estere capaci di portare competenze e reti di relazioni in Italia.

In questa ottica considera quindi necessario aggiornare la normativa in vigore, aumentando in termini di durata e quantità i benefici fiscali per i cervelli che vogliono entrare nel nostro Paese, non limitando il beneficio ai soli cittadini italiani o europei, ma potenziandone l'estensione anche ai soggetti di altre nazionalità, se dotati di alta qualificazione.

In tale contesto la risoluzione intende sostanzialmente ampliare, attraverso una serie di impegni puntualmente articolati, l'ambito di applicazione del beneficio fiscale, cogliendo anche l'opportunità che la Brexit potrebbe rappresentare per quanto riguarda la ricollocazione in Italia di attività bancarie e finanziarie finora ubicate nel Regno Unito.

Auspica quindi che sulla risoluzione, la quale è già stata sottoscritta da quasi tutti i gruppi presenti in Commissione, si registri la più ampia condivisione politica e che su di esso il Governo esprima una valutazione positiva.

Il Viceministro Luigi CASERO rileva come la risoluzione in discussione ricalchi sostanzialmente la risoluzione Pagano n. 7-00746, già approvata dalla Commissione Finanze, e persegue l'obiettivo di ampliare l'ambito di applicazione dei benefici fiscali già previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 per favorire il rientro di lavoratori in Italia.

Sottolinea come tale tema complessivo sia allo studio del Governo, nella prospettiva di favorire maggiormente il rientro in Italia di lavoratori ed imprese anche nei settori bancario e finanziario.

In questo contesto rileva comunque l'esigenza di apportare alcune correzioni al testo della risoluzione, in particolare eliminando il richiamo all'IRAP, che non appare congruente, in quanto i lavoratori dipendenti non sono assoggettati a tale imposta, nonché in quanto le imprese già godono dell'integrale deducibilità da tale tributo del costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Alessandro PAGANO (LNA), nell'apprezzare l'orientamento sostanzialmente favorevole espresso dal Viceministro sulla risoluzione, chiede al rappresentante del Governo di esprimere la sua valutazione in particolare sull'ipotesi, avanzata dall'atto di indirizzo, di estendere l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale anche a lavoratori di nazionalità non europea, e di chiarire che il predetto beneficio opera anche con riguardo al reddito eventualmente prodotto all'estero, se non prevalente rispetto al reddito di lavoro prodotto in Italia.

Il Viceministro Luigi CASERO, nel riservarsi di esprimere una valutazione più compiuta sui singoli aspetti dell'atto di indirizzo, rileva come le proposte avanzate dalla risoluzione possano risultare certa-

mente utili, segnalando tuttavia come occorra evitare di introdurre nell'ordinamento disposizioni che possano essere qualificate come norme di carattere attrattivo, le quali determinerebbero l'avvio di una procedura di infrazione comunitaria nei confronti dell'Italia.

Girolamo PISANO (M5S) chiede di rinviare alla fine della prossima settimana la votazione della risoluzione, al fine di consentire al suo gruppo di svolgere una serie di incontri di approfondimento su temi connessi allo stesso atto di indirizzo, tra i quali quello della Brexit.

Alessandro PAGANO (LNA), nel riservarsi di riformulare la sua risoluzione sulla base delle indicazioni fornite dal Viceministro, comprende le esigenze di approfondimento avanzate dal deputato Pisano, facendo tuttavia presente l'esigenza di approvare in tempi ragionevolmente rapidi la risoluzione, in modo da favorire l'inserimento delle norme in materia già nell'ambito del disegno di legge di bilancio che sarà prossimamente esaminato dalla Camera.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad una seduta da convocare nel corso della prossima settimana.

**La seduta termina alle 14.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

ALLEGATO

**Proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il *venture capital* e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (COM(2016)461 final).**

**DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la Proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il *venture capital* e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (COM(2016)461 final);

premesso che:

la Proposta di regolamento si inserisce nell'ambito del piano di azione per l'Unione dei mercati dei capitali, progetto ambizioso volto a contrastare la frammentazione dei mercati dei capitali in Europa e a promuovere la disponibilità di maggiori risorse finanziarie per le attività produttive;

in particolare, con la Proposta di regolamento in oggetto si intende favorire lo sviluppo del *venture capital* e dei fondi per l'imprenditoria sociale che, nelle esperienze di alcuni Paesi, in particolare degli Stati Uniti, si sono rivelati fattori decisivi per favorire l'avvio di nuove iniziative economiche e il loro sviluppo, nonché i processi di innovazione e di progresso tecnologico;

l'Europa, nel suo complesso, registra un perdurante *gap* in proposito rispetto agli Stati Uniti, fermo restando che la situazione nei diversi Stati membri evidenzia marcate differenze;

la persistenza di regimi diversi tra gli Stati membri e gli elevati oneri, economici e amministrativi, connessi all'istituzione di fondi di *venture capital* e di fondi per l'imprenditoria sociale, insieme ad alcune limitazioni imposte dalla normativa vigente a livello europeo, hanno condizionato negativamente le prospettive di crescita di queste attività, penalizzando l'economia europea nel suo complesso;

il mercato italiano, pur registrando negli ultimi anni un andamento positivo per quanto concerne lo sviluppo delle attività di *venture capital*, si colloca tra quelli meno dinamici ed evoluti a livello europeo;

appaiono, pertanto, pienamente condivisibili gli obiettivi che la Commissione europea intende perseguire attraverso la Proposta di regolamento in oggetto e le modifiche prospettate alla disciplina vigente per il perseguimento dei medesimi obiettivi;

in particolare, meritano pieno apprezzamento la previsione della possibilità, riconosciuta anche ai grandi organismi di investimento collettivo i cui portafogli superino i 500 milioni di euro, di utilizzare le denominazioni Euveca (fondi europei per il *venture capital*) ed Eusef (fondi europei per l'imprenditoria sociale), in quanto in tal modo sarà possibile mettere a disposizione delle imprese innovative e di nuova costituzione un volume di risorse più consistente;

analogamente, merita apprezzamento l'estensione dell'ambito delle imprese di portafoglio ammissibili, attraverso l'inclusione anche di società non quotate in mercati regolamentati che impiegano fino a 499 addetti o di piccole e medie imprese quotate sul mercato di crescita, ai sensi della direttiva 2014/65/UE;

altrettanto meritoria appare la disposizione che impedisce alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti di imporre commissioni o altri oneri per la commercializzazione transfrontaliera dei fondi Euveca ed Eusef, posto che tale disposizione appare diretta a offrire ai soggetti potenzialmente interessati più opportunità di avvalersi delle risorse attivabili;

sono state preannunciate dal Governo alcune misure, da inserire nella prossima legge di bilancio, dirette a favorire lo sviluppo del mercato del *venture capital* in Italia;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nel-

l'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime

#### UNA VALUTAZIONE POSITIVA

con le seguenti osservazioni:

*a)* appare opportuno accompagnare, alle disposizioni previste dalla Proposta di regolamento in oggetto, una serie di misure modificative della disciplina nazionale, allo scopo di semplificare le procedure e ridurre gli oneri previsti per l'avvio delle attività di *venture capital*, in modo da allinearli a quelli dei Paesi più evoluti in materia, fermo restando comunque il più rigoroso rispetto dei principi di trasparenza e di tutela dei risparmiatori e degli investitori;

*b)* appare opportuno valutare se, contestualmente all'entrata in vigore del regolamento, non sia utile apportare alcune semplificazioni alla disciplina nazionale, in particolare al fine di evitare la duplicazione degli adempimenti nei confronti delle diverse autorità competenti in materia.



## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca. Atto n. 329 (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 105

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Nuovo testo C. 1658 Zampa (Parere alla I Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*). ..... 106

ALLEGATO (*Parere approvato*) ..... 109

##### SEDE REFERENTE:

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo. C. 4080, approvato dal Senato (*Seguito esame e rinvio*) .. 107

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 108

AVVERTENZA ..... 108

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 19 ottobre 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Antimo Cesaro.*

#### La seduta comincia alle 14.20.

##### Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca.

Atto n. 329.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 20 settembre 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la

richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Rammentati i passaggi dell'*iter* del provvedimento, fa presente che sono pervenuti il parere favorevole della Conferenza Unificata e del Comitato per la legislazione, che era stato richiesto da un quinto della Commissione ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 3, del Regolamento.

Umberto D'OTTAVIO (PD) sottolinea la necessità di una più attenta riconsiderazione del contenuto dell'articolo 8. In particolare, esprime forti perplessità relativamente alla previsione di limiti assunzionali anche per gli enti di ricerca. Ritiene che, nel calcolo del limite dell'80 per cento del rapporto tra spese di personale e ammontare di finanziamenti, andrebbero incluse anche le risorse derivanti da finanziamenti esterni: la norma opera invece un livellamento al ribasso, che certamente non premia le eccellenze. Ri-

chiama, inoltre, l'attenzione del Governo sulla questione relativa alle retribuzioni del personale chiamato a svolgere un incarico di livello superiore. Tale incarico dovrebbe essere premiato con una retribuzione commisurata, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 1991. Invece si hanno incresciosi episodi – come quello dell'Istituto Metrologico di Torino – in cui vengono ripetute somme dai lavoratori che hanno legittimamente svolto mansioni superiori.

Gianluca VACCA (M5S) ribadisce la propria contrarietà – già espressa nel corso della seduta del 12 ottobre scorso in occasione dell'esame dell'atto del Governo n. 328 sulla dirigenza pubblica – al proseguimento dell'esame, non risultando pervenuto il parere del Consiglio di Stato. Ritiene infatti che l'atto sia viziato e che, pertanto, sarebbe opportuno rinviarne la discussione.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, osserva che in assenza del parere del Consiglio di Stato non si darà luogo alla formulazione del parere. Ricorda, inoltre, che la Commissione è tenuta a rispettare la tempistica prevista e che, proprio nella seduta del 12 ottobre, aveva invitato i Gruppi ad interessare la Presidente della Camera, qualora avessero ritenuto opportuno sollevare questioni. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 19 ottobre 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Antimo Cesaro.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati.**

**Nuovo testo C. 1658 Zampa.**

(Parere alla I Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 ottobre 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la collega Santerini ha svolto la sua relazione.

Giuseppe BRESCIA (M5S) sostiene che il sistema attuale «faccia acqua da tutte le parti» e che le conseguenze siano pagate proprio dai soggetti più deboli, i minori, coloro che invece dovrebbero essere maggiormente tutelati dallo Stato. Sottolinea l'aspetto dell'enorme carico di responsabilità di cui sono investiti i sindaci, cui spesso questi ragazzi vengono dati in affidamento e che rischiano facilmente di incorrere in reati, quali l'abbandono di minore. Ai drammi da cui i migranti fuggono, si aggiungono quelli da affrontare una volta giunti in Italia, per la carenza di strutture adeguate e per la mancanza di un sistema giuridico in grado di garantire tutela e assistenza. Confida in una rapida approvazione del provvedimento, la cui efficacia è però limitata dalla consueta clausola di invarianza finanziaria. Preannuncia pertanto la presentazione di emendamenti al testo, sia in Assemblea sia in sessione di bilancio, volti a individuare le risorse necessarie affinché le disposizioni non restino lettera morta.

Gianna MALISANI (PD) sottolinea l'urgenza e l'importanza del provvedimento, evidente a tutti coloro che vogliano guardare lo stato reale delle cose in fatto di accoglienza. Apprezza, in particolare, l'armonizzazione delle norme a livello nazionale, in quanto la disciplina vigente viene diversamente interpretata e applicata dalle singole regioni. Esprime la propria preoc-

cupazione per i dati allarmanti sulla sparizione dei minori, rivelatori delle molte carenze dell'organizzazione attuale. Considera giusto valorizzare la figura del mediatore culturale, vero punto di riferimento nel sistema di prima accoglienza. Condivide la necessità di potenziare l'insegnamento dell'italiano L2, ma ritiene altrettanto importante l'attivazione di corsi formativi che vadano oltre il semplice apprendimento della lingua italiana.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) manifesta apprezzamento per i contenuti del provvedimento e preannuncia il proprio voto favorevole.

Milena SANTERINI (DeS-CD), *relatrice*, alla luce del dibattito svolto formula una proposta di parere (*vedi allegato*).

La Commissione approva all'unanimità.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 19 ottobre 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo, Antimo Cesaro.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Disciplina del cinema e dell'audiovisivo.  
C. 4080, approvato dal Senato.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 ottobre 2016.

Bruno MURGIA (Misto), preannunciando il proprio voto favorevole al provvedimento, sente il dovere di riferire le opinioni di produttori e registi minori – raccolte in occasione dello svolgimento di festival locali, in particolare della Sarde-

gna – che lamentano la difficoltà di accesso ai finanziamenti, che restano spesso appannaggio di chi è più affermato nel settore. Apprezza le disposizioni relative al *tax credit*, ma ritiene che occorrerebbe un impegno maggiore per far sì che l'industria cinematografica continui ad essere un veicolo per la conoscenza del « *made in Italy* ».

Annalisa PANNARALE (SI-SEL) si associa a quanto affermato dal collega Murgia. Sottolinea, in particolare, la mancanza di forme di sostegno al cinema d'autore e alle produzioni indipendenti, che spesso hanno reso grande il cinema italiano. Le forme di premialità previste, basate sui risultati già raggiunti, rappresentati dagli incassi, vanno inevitabilmente a vantaggio della grande distribuzione: eppure i grandi capolavori del cinema, molte volte, sono stati realizzati proprio da chi ottiene pochi incassi al botteghino. I contributi in favore dei settori più deboli, previsti dal provvedimento, sono selettivi e, in diversi casi, le relative modalità di assegnazione sono affidate a successivi decreti delegati. Ritiene le risorse insufficienti a soddisfare tutte le finalità del provvedimento. Disapprova la scelta di istituire un Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, i cui componenti sono di nomina ministeriale e di sopprimere, contestualmente, la Consulta per lo spettacolo che, invece, comprendendo autori e distributori, rappresenta in modo più adeguato il variegato mondo del cinema. Le modalità di promozione dell'educazione all'immagine nelle scuole non sono specificate: le relative disposizioni sono vaghe e prive di contenuti attuativi. Preannuncia la presentazione di emendamenti al testo, auspicando un suo miglioramento, che metta al centro il cinema e non la propaganda.

Gianna MALISANI (PD) si sofferma, in particolare, sull'articolo 8 relativo alla valorizzazione delle sale cinematografiche per le quali diventa possibile la dichiarazione di interesse culturale e, quindi, anche l'apposizione di un vincolo sulla destinazione d'uso. Sottolinea il proprio ap-

prezzamento per il Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo e condivide la scelta di valorizzare le cineteche attraverso la concessione di un contributo annuale.

Giuseppe BRESCIA (M5S) ribadisce l'auspicio, già espresso nella seduta di ieri, di un ampio confronto sul provvedimento, pur essendo consapevole della necessità di concluderne rapidamente l'*iter*. Esprime il proprio consenso sulle linee generali del provvedimento. Gli emendamenti del Gruppo M5S non avranno alcun intento ostruzionistico, ma saranno finalizzati unicamente a migliorare il testo, mettendo in luce gli aspetti più belli del cinema: quelli relativi alle molteplici potenzialità di questo settore sul terreno sociale.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, si riserva di affrontare il tema del termine per la presentazione di emendamenti nell'Ufficio di presidenza.

Il sottosegretario Antimo CESARO ritiene che nel dibattito siano emersi spunti interessanti e significativi. Sulle perplessità espresse in merito all'assegnazione dei finanziamenti invita a considerare quanto previsto dall'articolo 13: la dotazione del Fondo è costituita da un importo minimo di 400 milioni, mentre il livello totale di finanziamento di tutti gli interventi previsti è pari all'11 per cento delle entrate incassate dal bilancio dello Stato, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA nei settori cinematografico, audiovisivo e delle telecomunicazioni. Questo dovrebbe far riflettere sull'importanza del

ruolo giocato dalla grande distribuzione. Le legittime preoccupazioni dei deputati Murgia e Pannarale dovrebbero essere attenuate dalla previsione in virtù della quale una quota ricompresa tra il 15 e il 18 per cento è destinata alle categorie più deboli del settore. Assicura che tutte le proposte emendative verranno tenute in debito conto, nel rispetto del ruolo delle Commissioni e dell'Assemblea. Conclude ricordando la grande attesa di tutti gli operatori per questo provvedimento, i cui benefici potranno essere visti dal 1° gennaio 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.30 alle 19.05.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**RISOLUZIONI**

7-00933 Luigi Gallo, 7-00957 Ghizzoni, 7-00970 Santerini: *Sull'immissione in ruolo di talune categorie di docenti precari.*

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri  
non accompagnati. Nuovo testo C. 1658 Zampa.**

**PARERE APPROVATO**

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

visto il nuovo testo unificato della proposta di legge C.1658 recante « Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati »;

udito il dibattito svolto nelle giornate del 18 e 19 ottobre 2016;

premesso che:

il provvedimento delinea una disciplina unitaria organica sui minori stranieri non accompagnati, rafforzando gli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento;

le norme assicurano una maggiore omogeneità nell'applicazione delle disposizioni in tutto il territorio nazionale;

il numero dei minori non accompagnati all'interno del flusso migratorio in ingresso in Italia è in costante aumento;

considerato che:

nell'articolo 14 è previsto, tra l'altro, che le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e le istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano adottino opportune misure per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142, e formativo da parte dei minori stranieri non accompagnati, anche attraverso la predisposizione di progetti specifici che prevedano,

ove possibile, l'utilizzo o il coordinamento dei mediatori culturali, nonché di convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* si valuti l'opportunità di prevedere, nella disposizione di cui all'articolo 14, comma 3, che le misure volte a favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché la loro formazione professionale, siano attivate sin dal momento dell'inserimento del minore nelle strutture di accoglienza;

*b)* si consideri la possibilità di specificare che l'assolvimento dell'obbligo scolastico per i minori non accompagnati debba considerarsi assicurato:

prevedendo presso le strutture di accoglienza lo svolgimento di percorsi di lingua italiana e di alfabetizzazione;

garantendo l'inserimento dei minori stranieri nella scuola ordinaria o nei Centri provinciali d'istruzione di adulti (CPIA) in tempi rapidi;

prevedendo, altresì, il potenziamento dei corsi destinati a minori, in particolare di Italiano L2, nei CPIA, anche valutando la possibilità di reperire nuove risorse per l'attuazione di tali programmi.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori ..... 110

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 111

##### ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione ..... 111

Schema di decreto ministeriale recante approvazione delle linee guida concernenti la definizione delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili. Atto n. 342 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 111

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento relativo all'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata. Atto n. 336 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 111

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Audizioni, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle politiche di prevenzione antisismica e sui modelli di ricostruzione a seguito di eventi sismici di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL (*Svolgimento e conclusione*) ..... 115

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 19 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

#### Sull'ordine dei lavori.

Ermete REALACCI, *presidente*, propone un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di procedere, dapprima, alla riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, successivamente, al seguito dell'esame dello schema di decreto ministeriale sulle pertinenze

esterne con dimensioni abitabili, e, infine, al seguito dell'esame dello schema di decreto sull'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, in modo da attendere l'arrivo della sottosegretaria Borletti. Ricorda altresì che alle ore 15.30 è prevista l'audizione di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle politiche di prevenzione antisismica e sui modelli di ricostruzione a seguito di eventi sismici.

La Commissione consente.

**La seduta termina alle 14.15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 19 ottobre 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

**ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 19 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i beni e le attività culturali, Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.

**La seduta comincia alle 14.20.****Variazione nella composizione della Commissione.**

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che il deputato Angelo Antonio D'Agostino cessa di far parte del gruppo Misto ed entra a far parte del gruppo Scelta Civica verso cittadini per l'Italia-MAIE e che il deputato Salvatore Matarrese cessa di far parte del gruppo Scelta Civica per l'Italia ed entra a far parte del gruppo Civici e Innovatori.

**Schema di decreto ministeriale recante approvazione delle linee guida concernenti la definizione delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili.**

**Atto n. 342.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto rinviato nella seduta del 12 ottobre scorso.

Roberto MORASSUT (PD), *relatore*, chiede un rinvio del seguito dell'esame alla seduta di martedì prossimo, in considerazione del fatto che è appena pervenuto il contributo della Confindustria. Rileva a tale proposito la necessità di

disporre di qualche giorno per valutarlo e per predisporre la proposta di parere. Invita quindi i colleghi a fargli pervenire per le vie brevi eventuali osservazioni e considerazioni utili ai fini della predisposizione del parere.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) ribadisce la preoccupazione già evidenziata dalla collega Mannino nella precedente seduta circa le possibili sovrapposizioni con le tematiche urbanistiche e la normativa inerente le dichiarazioni di abitabilità di determinate superfici.

Roberto MORASSUT (PD), *relatore*, invita il collega a formulare una breve nota esplicativa sull'argomento, ai fini di una sua valutazione.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento relativo all'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata. Atto n. 336.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 6 ottobre scorso.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che nel corso della seduta del 6 ottobre la relatrice ha rilevato la necessità di acquisire dal Governo indicazioni e valutazioni in merito alle questioni più rilevanti e agli aspetti più significativi del provvedimento in esame. In tale ottica è stato ritenuto utile un confronto con la sottosegretaria Borletti Dell'Acqua.

Chiara BRAGA (PD), *relatrice*, ringrazia la sottosegretaria per la disponibilità dimostrata, partecipando per la seconda volta ai lavori della Commissione sul prov-

vedimento all'esame. Avverte inoltre che sono pervenuti i contributi richiesti. In merito alle osservazioni e ai suggerimenti in essi contenuti, segnala di aver assunto la decisione di non recepire le osservazioni che comportino modifiche sostanziali alla struttura dello schema, anche in considerazione del fatto che il testo all'esame è il risultato di un *iter* lungo e approfondito e di un costruttivo confronto con le autonomie locali. Ritiene al contrario di recepire alcune osservazioni che recano precisazioni su aspetti specifici, quali l'inserimento – tra gli interventi che non necessitano di autorizzazione paesaggistica – di lavori di adeguamento delle reti di distribuzione, con particolare riferimento alla banda larga, oppure la valutazione di ulteriori semplificazioni delle procedure amministrative, attraverso il trasferimento di taluni interventi dall'allegato B (relativo ai lavori di lieve entità) all'allegato A (interventi in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione).

Piergiorgio CARRESCIA (PD) segnala alla relatrice tre aspetti che ritiene critici. Il primo è relativo alle istanze di rinnovo di autorizzazioni paesaggistiche. In linea con il rafforzamento del principio di proporzionalità, chiede di valutare la possibilità che in tali casi la conformità del progetto a quanto precedentemente autorizzato sia dichiarata tramite autocertificazione. In secondo luogo, ritiene che si debbano allineare la durata dell'autorizzazione paesaggistica con eventuali altre autorizzazioni, allo scopo di evitare la presentazione in tempi diversi della medesima documentazione. Infine, chiede che venga valutata la possibilità di portare dal 10 al 20 per cento la soglia massima di incremento della volumetria rispetto alla costruzione originaria.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), nel ringraziare la sottosegretaria, rileva che interventi normativi come quelli in esame o lo schema di decreto legislativo in materia di SCIA o il disegno di legge sul consumo del suolo agricolo producano esclusivamente l'effetto di distruggere il

territorio italiano. Sottolinea quindi come con i provvedimenti citati si introducano deroghe senza peraltro prevedere un sistema efficace di controllo. Segnala di aver sentito in diverse occasioni durante i lavori della Commissione Ambiente colleghi fare riferimento alle Soprintendenze come un ostacolo. Al contrario ritiene che si tratti di una risorsa importante. Esprime dunque la contrarietà del suo gruppo al provvedimento in esame che ritiene estremamente rischioso per il territorio e oltretutto in contro tendenza rispetto all'attenzione all'ambiente manifestata a livello internazionale con l'Accordo di Parigi. Preannuncia infine che il suo gruppo sottoporrà alcune osservazioni all'attenzione della relatrice.

Enrico BORGHI (PD), respingendo la visione apocalittica dei colleghi del gruppo M5S, manifesta invece la propria disponibilità a un serio e proficuo confronto sul merito al fine di migliorare il testo.

Umberto MARRONI (PD) esprime la propria preoccupazione rispetto alla possibilità evidenziata dal collega Carrescia di un incentivo agli incrementi volumetrici. Su tale aspetto ritiene che si debba procedere con molta attenzione.

Claudia MANNINO (M5S) si associa a quanto appena dichiarato dal collega Marroni, anche in considerazione del fatto che su tale aspetto intervengono gli strumenti urbanistici. Ritiene che, autorizzando con un provvedimento legislativo procedure che gli strumenti urbanistici non hanno contemplato, si faccia un torto a coloro alla collettività perché si esclude il controllo. Ritiene che una simile misura costituisca un rischio molto elevato, soprattutto nelle zone in cui gli interventi di demolizione e ricostruzione, quali ad esempio le zone terremotate, possono essere molto consistenti.

Ermete REALACCI, *presidente*, rileva come si registrino in alcune città, tra cui Milano, esempi di incrementi di volumetria subordinati ad interventi di qualità



sull'edificio, quali ad esempio quelli tesi all'incremento dell'efficienza energetica. Quanto alle preoccupazione espresse dal collega De Rosa, sottolinea come il provvedimento all'esame vada nella direzione opposta a quella da lui paventata, prefiggendosi gli obiettivi di tutelare il cittadino nei confronti delle vessazioni delle amministrazioni pubbliche, da un lato, e di promuovere una struttura pubblica in grado di distinguere tra gli interventi di lieve entità, da un lato, e le grandi speculazioni, dall'altro. Rileva che il provvedimento all'esame serve per consentire alle Soprintendenze di concentrarsi sulle questioni rilevanti. Ricorda infine che il provvedimento è il risultato di un lavoro molto rigoroso al quale hanno partecipato molte associazioni ambientali.

Claudia MANNINO (M5S) interviene con riferimento alle osservazioni del collega Carrescia in merito all'autocertificazione. Ritiene che tale ipotesi debba comunque essere contestualizzata, anche in considerazione della durata dell'intervento per il quale si chiede il rinnovo dell'autorizzazione.

Filiberto ZARATTI (SI-SEL) rileva come nelle discussioni svolte in Commissione si sia spesso parlato delle autorizzazione paesaggistiche come causa di rallentamenti nel sistema autorizzatorio del nostro Paese. Ritiene al contrario che in molti casi le richieste di autorizzazione sortiscano un effetto negativo per il semplice fatto che sono relative ad interventi non consentiti e che non avrebbero dovuto essere presentate. Rileva inoltre l'esigenza di acquisire dal Governo dati numerici e statistici sul numero delle autorizzazioni richieste, concesse e negate, perché tali dati sarebbero utili per comprendere il fenomeno e decidere le azioni da intraprendere. Manifesta inoltre la preoccupazione che la semplificazione comporti una sostanziale *deregulation*.

Piergiorgio CARRESCIA (PD) interviene a chiarimento delle osservazioni precedentemente avanzate. In primo luogo, sotto-

linea che la previsione dell'autocertificazione in caso di rinnovo risponde all'esigenza di non gravare le imprese di ulteriori oneri, anche finanziari. Ricorda altresì che l'autocertificazione comporta un'assunzione di responsabilità, con i relativi risvolti penali in caso di dichiarazioni difformi. Quanto all'incremento di volumetria, fa notare che, essendo già prevista nei piani casa di diverse regioni la percentuale del 20 per cento, si potrebbe valutare di uniformare le soglie.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) sottolinea come le sue preoccupazioni non nascano da una visione apocalittica, ma dalla lettura del contenuto del provvedimento. A tale proposito, ricorda che, con le modifiche introdotte dall'articolo 11, si gravano le Soprintendenze di ulteriori carichi di lavoro, imponendo loro tempi più stretti. Per quanto riguarda invece i lavori di lieve entità, segnala che il parere delle Soprintendenze è reso obbligatorio ma non vincolante. Con riferimento all'articolo 5, in cui si prevede che i piani paesaggistici possono dettare disposizioni specifiche degli interventi, segnala che non viene posto alcun obbligo per l'approvazione di tali piani, nonostante molte regioni siano tuttora inadempienti.

La sottosegretaria Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA dichiara di condividere la preoccupazione espressa in merito alla mancata approvazione dei piani paesaggistici da parte di molte regioni e riconosce che sarebbe cosa positiva introdurre più vincoli in questo senso. Fa notare come il provvedimento in esame spinga verso un'accelerazione dei processi di approvazione; a tale proposito, ricorda che solo due regioni, Toscana e Puglia, hanno già approvato i loro piani paesaggistici, mentre quello del Piemonte dovrebbe intervenire entro l'anno e subito dopo dovrebbe essere approvato quello del Lazio. Concordando con l'osservazione del deputato Zaratti circa l'utilità dei numeri per comprendere la realtà, dichiara la propria disponibilità a fornire i dati relativi al carico di lavoro delle Soprintendenze in

tema di autorizzazioni paesaggistiche. Anticipa tuttavia che al momento soltanto il 20 per cento delle pratiche che pervengono alle Soprintendenze sono da loro affrontabili, a causa della carenza di organico. A tale proposito ricorda che è previsto un incremento dell'organico di 500 unità, che non sarebbe comunque sufficiente a evadere tutte le pratiche che a loro pervengono. Sottolinea di non essere contraria al silenzio assenso, se il termine è fissato a 90 giorni. Ritiene infatti che il cittadino abbia diritto ad una risposta e che sia necessario mettere le Soprintendenze in condizione di farlo e di esprimere pareri qualificati in tempi accettabili.

Ricorda che il provvedimento all'esame della Commissione è il risultato di un percorso durato mesi e di un lungo e duro confronto con regioni e comuni in cui il Ministero ha svolto il ruolo di controparte, respingendo molte delle richieste avanzate. Quanto alla distruzione del paesaggio italiano, che deriverebbe dall'applicazione di tale provvedimento, fa notare che esso è già distrutto e che ciò deriva da molteplici fattori, tra cui un fattore culturale, quale l'assenza della percezione del paesaggio come bene collettivo, e l'inefficacia della politica esclusivamente vincolistica adottata in Italia. Rileva dunque come, con il provvedimento in esame, si stia tentando di creare un sistema più proporzionale, in cui si differenzi il trattamento a seconda che si tratti di un intervento su una finestra o sul colore della facciata piuttosto che intervento di ricostruzione di un nuovo edificio. L'obiettivo è lavorare in rete, con il coinvolgimento diretto degli enti locali, fermo restando che al Ministero spetta l'ultima parola in materia di tutela del paesaggio.

Sottolinea che le sovrapposizioni di diversi livelli orizzontali e verticali in materia di paesaggio hanno reso inefficace l'azione del Ministero, se si considera che intervengono nel settore vincoli ministeriali, piani urbanistici, piani casa, strumenti comunali.

Evidenzia che sussistono comunque margini di miglioramento del testo e che concorda sul fatto che si debba andare

verso l'approvazione della totalità dei piani paesaggistici. Ribadisce ulteriormente la difficoltà delle Soprintendenze, nonostante il loro recente accorpamento, che considera un aspetto positivo e che ha consentito di far sedere allo stesso tavolo l'archeologo, lo storico dell'arte e il paesaggista. Rileva a tale proposito che si registra già un'accelerazione nei casi in cui tale accorpamento si sta applicando.

Quanto all'eventuale incremento volumetrico, esprime la propria preoccupazione, soprattutto in un Paese come l'Italia dove manca una diffusa coscienza dell'impatto paesaggistico degli interventi. Ritiene pertanto azzardato ipotizzare una percentuale del 20 per cento.

In conclusione, esprime la convinzione che il confronto con la Commissione non potrà che migliorare il testo e, nell'ammettere che parlare di semplificazione per quanto riguarda il paesaggio può destare preoccupazione, invita a riflettere sulle cause della distruzione del paesaggio già in atto in Italia.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che nelle esperienze all'estero emerge un elemento comune, vale a dire la maggiore libertà del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione e il rispetto di tempi ragionevoli. Ribadisce che in tali direzioni si muovono sia il provvedimento sulla SCIA sia quello sui piccoli comuni. Ribadisce la proposta che l'incremento volumetrico del 10 per cento sia previsto come meccanismo premiale in caso di interventi di qualità.

Avanza la proposta di prevedere l'applicazione del provvedimento in esame solo in quelle regioni che abbiano approvato o approvino i piani paesaggistici.

Chiara BRAGA, *relatrice*, manifesta la disponibilità a valutare le osservazioni dei colleghi, invitando nel contempo tutti a ricordare il lungo percorso che ha consentito di approdare al testo all'esame. Quanto alla proposta del presidente, rileva la preoccupazione che in tal modo si possa ledere il principio dell'equità di trattamento di tutti i cittadini, ritenendo che si

debba intervenire con altri strumenti rispetto alla questione della mancata approvazione dei piani paesaggistici. Invita, a titolo di chiarimento, tutti i colleghi a leggere attentamente la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento e ricorda che già nel 2014 l'Ufficio per la semplificazione amministrativa aveva evidenziato tra le procedure causa di lungaggini quella relativa all'autorizzazione paesaggistica. Sottolinea che si stima che con questo intervento un terzo delle procedure saranno semplificate e un terzo saranno oggetto di intervento libero. In conclusione, anticipa che nella giornata di venerdì provvederà a inviare ai membri della Commissione una proposta di parere.

Filiberto ZARATTI (SI-SEL) ritiene in accordo con il Presidente, che si debba incentivare l'approvazione dei piani paesaggistici. Nel sottolineare come il Governo faccia un ampio utilizzo del regime commissariale, invita a valutare tale ipotesi anche per il caso di regioni inadempienti nell'approvazione dei piani paesaggistici. Nel manifestare apprezzamento per l'intervento della sottosegretaria, sia per il tono sia per i contenuti, ricorda che il silenzio assenso non è una panacea per tutti i mali e che la sua introduzione nel caso di interventi rilevanti rappresenta un grande rischio, soprattutto in un Paese come l'Italia che è caratterizzato da una grande bellezza e fragilità, tanto da poter essere paragonato ad un « negozio di cristalli ». Diversa è la situazione se invece si facesse riferimento a titolo esemplificativo alle pianure dell'Ohio.

Ermete REALACCI, *presidente*, pur dichiarando di condividere le obiezioni della relatrice circa la necessità di garantire un equo trattamento di tutti i cittadini sul territorio nazionale e quindi l'impossibilità di prevedere l'applicazione del provvedimento in esame solo in quelle regioni adempienti sotto il profilo dell'approvazione del piano paesaggistico, fa notare come vada assolutamente individuato un qualche forma di vincolo per l'approvazione di tali piani.

La sottosegretaria Ilaria BORLETTI DELL'ACQUA fa presente come nel parere si possa invitare il Governo a individuare soluzioni, anche con apposizione di termini, per l'approvazione dei piani paesaggistici da parte delle regioni inadempienti.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.30.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 19 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.*

**La seduta comincia alle 15.30.**

**Audizioni, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle politiche di prevenzione antisismica e sui modelli di ricostruzione a seguito di eventi sismici di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Giovanni LUCIANO, *Segretario confederale CISL*, Gaetano SATERIALE, *Coordinatore Piano del Lavoro CGIL*, Andrea COSTI, *Funzionario UIL*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti o formulare osservazioni, il presidente

Ermete REALACCI, i deputati Claudia MANNINO (M5S) e Serena PELLEGRINO (SI-SEL).

Alessandro GENOVESI, *Segretario Generale FILLEA*, Andrea MERLI, *Feneal UIL*, Alessandro GENOVESI, *Segretario Generale FILLEA*, Andrea COSTI, *Funzionario UIL*, e Giovanni LUCIANO, *Segretario Confederale CISL*, forniscono ulteriori precisazioni.

Ermete REALACCI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il loro intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.10.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

- 7-01032 Liuzzi: Completamento della linea ferroviaria Ferrandina-Matera e collegamento ferroviario della città di Matera con il versante pugliese.
- 7-01042 Tullo: Completamento della linea ferroviaria Ferrandina-Matera e collegamento ferroviario della città di Matera con il versante pugliese.
- 7-01044 Folino: Completamento della linea ferroviaria Ferrandina-Matera e collegamento ferroviario della città di Matera con il versante pugliese.
- 7-01048 Biasotti: Completamento della linea ferroviaria Ferrandina-Matera e collegamento ferroviario della città di Matera con il versante pugliese (*Seguito della discussione congiunta e rinvio*) ..... 117

#### SEDE REFERENTE:

- Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati. C. 2436 Dell'Orco ed altri (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 118

- UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 119

#### COMITATO RISTRETTO:

- Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 423 Caparini, C. 608 Decaro, C. 871 Molteni, C. 1085 Grimoldi, C. 1126 Molteni, C. 1177 Garofalo, C. 1263 Nastri, C. 1386 Caparini, C. 1512 Meta, C. 1537 Dell'Orco, C. 1616 Nastri, C. 1632 Gebhard, C. 1711 Buonanno, C. 1719 Grimoldi, C. 2063 Gandolfi, C. 2353 Prataviera, C. 2379 Cristian Iannuzzi, C. 2662 Melilla, C. 2736 Mucci, C. 2913 Turco e C. 3029 Schullian ..... 120

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 19 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**7-01032 Liuzzi: Completamento della linea ferroviaria Ferrandina-Matera e collegamento ferroviario della città di Matera con il versante pugliese.**

**7-01042 Tullo: Completamento della linea ferroviaria Ferrandina-Matera e collegamento ferroviario della città di Matera con il versante pugliese.**

**7-01044 Folino: Completamento della linea ferroviaria Ferrandina-Matera e collegamento ferroviario della città di Matera con il versante pugliese.**

**7-01048 Biasotti: Completamento della linea ferroviaria Ferrandina-Matera e collegamento ferroviario della città di Matera con il versante pugliese.**

*(Seguito della discussione congiunta e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione congiunta, rinviata da ultimo nella seduta del 21 luglio 2016

Michele Pompeo META (PD), *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che la discussione sulle risoluzioni ha già avuto luogo nelle scorse sedute e che, da ultimo, nella seduta del 3 agosto scorso, si è anche tenuta l'audizione del Presidente della regione Basilicata.

Cosimo LATRONICO (Misto-CR) ritiene che l'importanza dell'argomento trattato dagli atti di indirizzo renda necessario integrare il lavoro istruttorio fin qui svolto. Propone, in tal senso, di procedere alle audizioni dei vertici di Trenitalia e di Rete Ferroviaria Italiana al fine di acquisire contributi essenziali per meglio valutare la posizione che vorrà esprimere il Governo.

Mirella LIUZZI (M5S) ricorda che la sua parte politica aveva richiesto a suo tempo le audizioni dei responsabili delle infrastrutture ferroviarie, accettando in ogni caso di posticiparle all'incontro con il Presidente della regione Basilicata. In questa fase ritiene tuttavia più utile acquisire la posizione del Governo. Ciò non esclude la possibilità di ascoltare, in un secondo momento, anche Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana.

Vincenzo FOLINO (SI-SEL), non si oppone allo svolgimento di ulteriori attività istruttorie relative all'atto di indirizzo a sua firma, purché sia possibile arrivare in tempi rapidi a definire – al di là di notizie di stampa più o meno veritiere sull'attivazione dei collegamenti intermodali – precisi impegni per i soggetti che sono chiamati ad operare per superare questa

inaccettabile situazione di isolamento della città di Matera.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO valuta positivamente la richiesta di ulteriori audizioni, segnalando che la posizione del Governo è certamente influenzata da quanto emergerà in quella sede.

Michele Pompeo META, *presidente*, sintetizzando quanto emerso dal dibattito ritiene vantaggioso separare le questioni relative alla parte dei servizi e della rete da quella concernente il reperimento delle risorse necessarie. Crede, quindi, che il percorso più virtuoso ai fini dell'acquisizione degli elementi di conoscenza essenziali passi attraverso la prioritaria audizione dell'amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana, anche alla luce della recente presentazione del suo piano industriale decennale.

Preso atto del consenso unanime alla sua proposta e, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 19 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati. C. 2436 Dell'Orco ed altri.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Michele Pompeo META, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 ottobre.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che nella seduta del 28 settembre sono stati esaminati gli emendamenti riferiti ai primi due articoli, mentre il relatore e il rappresentante del Governo nella successiva seduta del 5 ottobre si erano riservati di esprimersi sulle proposte emendative riferite agli ulteriori articoli del provvedimento.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO circa le questioni relative agli articoli 3 e 4 del testo all'esame, evidenzia come l'articolo 3 ponga questioni riferibili alle responsabilità amministrative dei dirigenti pubblici e privati, che appare meritevole di ulteriore approfondimento.

Le disposizioni di cui all'articolo 4 impegnano invece risorse di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. In tal senso, quindi, è necessario interloquire con quel dicastero per approfondirne i relativi aspetti e le problematiche concernenti la copertura degli oneri.

Michele DELL'ORCO (M5S) pur comprendendo la necessità di approfondire i predetti aspetti con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, tuttavia teme che a causa di questo rallentamento, e in coincidenza con l'approssimarsi della sessione di bilancio, possa verificarsi uno slittamento di diverse settimane con l'orizzonte di arrivare al mese di dicembre. Per altro, per un fondo che, a quanto gli consta, sarebbe interessato per un solo milione di euro.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO fornisce rassicurazioni volte a scongiurare il pericolo di un rinvio troppo in là nel tempo, precisando tuttavia che vi sono tempi tecnici legati al confronto con un altro dicastero su una questione delicata quale è quella delle risorse. Auspica che il quadro normativo possa essere definito nell'arco di un paio di settimane.

Matteo MAURI (PD), *relatore*, ritiene che il punto centrale sia poter riuscire a sfruttare il tempo che resta per interloquire fattivamente con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al fine di trovare il modo di raggiungere gli obiettivi che caratterizzano il testo in esame. In tal senso recepisce come un invito a sfruttare il tempo a disposizione, sul quale concorda, quanto segnalato dal Governo in merito ai tempi necessari per la definizione della problematica.

Tiene a sottolineare che impianto normativo derivante dalla sua proposta emendativa all'articolo 3 mira a configurare un'attività di promozione del *car pooling* da parte degli enti coinvolti non già in termini facoltativi ma in termini di comportamento proattivo doveroso, e che tale impostazione giustifica la presenza di norme che assistono tale obbligo, sulla cui formulazione è ovviamente disponibile al confronto.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla prossima seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 15.

**COMITATO RISTRETTO**

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Testo unificato C. 423 Caparini, C. 608 Decaro, C. 871 Molteni, C. 1085 Grimoldi, C. 1126 Molteni, C. 1177 Garofalo, C. 1263 Nastri, C. 1386 Caparini, C.

1512 Meta, C. 1537 Dell'Orco, C. 1616 Nastri, C. 1632 Gebhard, C. 1711 Buonanno, C. 1719 Grimoldi, C. 2063 Gandolfi, C. 2353 Prataviera, C. 2379 Cristian Iannuzzi, C. 2662 Melilla, C. 2736 Mucci, C. 2913 Turco e C. 3029 Schullian.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15 alle 15.05.



## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Atto n. 327 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 121

##### SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori ..... 124

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009. C. 3945 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 125

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013. C. 3946 approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 128

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2016 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori. Atto n. 343 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 129

ALLEGATO (*Parere approvato*) ..... 133

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 131

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2016 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori. Atto n. 343 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) ..... 131

##### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 19 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

**Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di**

**commercio, industria, artigianato e agricoltura.**

**Atto n. 327.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 5 ottobre 2016.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica che è stata trasmessa alla Commissione l'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, mentre deve essere ancora trasmesso il parere del Consiglio di Stato. Ricorda che il parere al Governo sull'atto in esame, il cui termine è fissato il prossimo 25 ottobre, potrà essere deliberato solo dopo la trasmissione del parere del Consiglio di Stato.

Tiziano ARLOTTI (PD), alla luce delle audizioni svolte, evidenzia alcune criticità contenute nello schema di decreto in esame. In primo luogo, osserva che il provvedimento ha lo scopo di rendere più efficienti le camere di commercio realizzando, al contempo, considerevoli risparmi. Sottolineato che la riduzione dei diritti camerale era programmata fino a promulgazione del provvedimento di riordino, rileva che tale riduzione deve applicarsi a partire dal 2017. Rileva altresì che alcune camere di commercio hanno già dato luogo a processi di accorpamento. Ritieni che si dovrebbe prevedere la possibilità di meccanismi premiali per camere virtuose che hanno destinato risorse alla realizzazione di infrastrutture per le quali dovrebbero essere previste misure di neutralità fiscale.

Evidenzia che un altro elemento di criticità emerso nel corso delle audizioni riguarda la possibilità di aumentare del 20 per cento i diritti camerale delle singole camere di commercio prevista nella legge delega, ma non inserita nello schema di decreto legislativo all'esame della Commissione.

Con riferimento alla questione dei livelli occupazionali, ritiene debba essere assicurata la valorizzazione delle risorse umane che attualmente sono collocate nell'ambito del sistema camerale. Evidenzia altresì che molti dipendenti delle unioni camerale regionali e delle aziende speciali non sono dipendenti pubblici e hanno il contratto collettivo di lavoro del terziario e della distribuzione di servizi e non hanno accesso all'utilizzo della cassa integrazione e dei contratti di solidarietà. Ritieni che nel processo di attuazione

della riforma debbano essere riconosciuti anche a questi lavoratori gli strumenti di tutela e gli ammortizzatori sociali, nonché un adeguato processo di riqualificazione e di reinserimento nel sistema produttivo. In conclusione, auspica che questi elementi di criticità possano essere evidenziati nella proposta di parere del relatore.

Marco DA VILLA (M5S) ricorda come fin dall'inizio dell'esame del provvedimento il proprio gruppo abbia espresso un orientamento nettamente contrario sulla riforma che, a suo giudizio, rischia di ottenere effetti opposti a quelli perseguiti dal Governo. Ritieni infatti che vi sia una profonda contraddizione tra le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, dello schema di decreto, in materia di riduzione degli oneri e l'attribuzione di nuove funzioni, nonché con le misure di accorpamento degli enti camerale.

Con riferimento alla questione dei livelli occupazionali, sottolinea come molti soggetti auditi abbiano evidenziato le criticità insite nella riforma che non prevede misure di valorizzazione del personale e di semplificazione delle procedure. Ad esempio, ritiene che la previsione di un registro unico delle Camere di commercio per ciascuna regione creerà non solo problemi di funzionalità di sistema, ma anche esubero di personale. In relazione al tema della *governance*, segnala l'assenza di qualunque novità significativa sia sul piano della funzionalità, sia sul piano delle modalità di formazione e consultazione dei consigli camerale.

Richiamato l'articolo 10, comma 1, lettera f), della n. 124 del 2015, ritiene che la disposizione sia stata abilmente aggirata nello schema di decreto legislativo spostando la consultazione delle imprese al momento in cui il consiglio è già formato e deve redigere il programma pluriennale.

In conclusione, sottolinea la presenza di notevoli contraddizioni nell'ambito del progetto della riorganizzazione proposta che non risolve le criticità già note del sistema camerale, prevede l'attribuzione di nuove funzioni con la contestuale riduzione delle risorse, non dispone nessun

miglioramento in materia di *governance* e non offre nessuna adeguata garanzia per la tenuta degli attuali livelli occupazionali.

Gianluca BENAMATI (PD) osserva preliminarmente che la riforma proposta interviene in un settore che da tempo necessitava di un riordino a carattere organico e che è naturale possa incontrare resistenze e contrasti. Sottolinea che tutti i gruppi hanno avuto la possibilità di approfondire i contenuti del provvedimento anche grazie al qualificato ciclo di audizioni effettuate. Osserva che il contenuto dello schema di decreto in esame dimostra la volontà di un rilancio e di un maggiore efficientamento del sistema camerale. Osserva che il punto più contrastato relativo alla riduzione dei diritti camerali è volto a migliorare l'efficienza del sistema anche se il percorso della riforma può presentare aspetti perfettibili. In proposito, dichiara di condividere le criticità evidenziate dal collega Arlotti sottolineando come il parere che sarà espresso dalla Commissione può rappresentare un contributo al miglioramento dello schema di decreto in esame.

Ritiene in particolare che si possa approfondire la possibilità prevista nel disegno di legge delega di aumentare del 20 per cento la misura dei diritti camerali, pur sottolineando che il taglio ha rappresentato un'arma potente per la definizione della riforma e la ridefinizione del numero delle camere di commercio da 105 a 60.

Osserva che per il proprio gruppo è di primaria importanza la questione della salvaguardia dei livelli occupazionali e che pertanto devono essere considerati tutti gli strumenti utili a questo fine, con particolare riferimento ai dipendenti delle unioni regionali e delle aziende speciali.

Sul sistema delle partecipazioni richiamato dal collega Arlotti ritiene debbano essere fatte le opportune valutazioni sulla base delle caratteristiche del tessuto produttivo di ciascun territorio.

In conclusione, ritiene che il parere che sarà approvato dalla Commissione rappresenterà un contributo decisivo per la versione definitiva dello schema di decreto

finalizzato a portare in equilibrio il sistema camerale che rappresenta un'importante realtà del Paese.

Lara RICCIATTI (SI-SEL) condivide quanto sottolineato dal collega Benamati sul fatto che tutti i gruppi parlamentari abbiano avuto la possibilità di analizzare gli aspetti più rilevanti della riforma in esame. Evidenzia come, sulla base degli elementi raccolti durante l'attività istruttoria che ha fatto emergere notevoli criticità della riforma, la Commissione dovrebbe avere il coraggio di esprimere un parere contrario. In particolare, sottolinea come le criticità maggiori riguardino la drastica riduzione del numero delle camere di commercio, la contestuale riduzione dei diritti camerali e quindi la sostanziale messa a rischio di molti posti di lavoro esistenti. Su questo aspetto ricorda come le organizzazioni sindacali abbiano fornito cifre preoccupanti con una prospettiva di circa mille esuberi. Nel sottolineare l'assoluta irrisorietà dell'aumento facoltativo pari al 20 per cento del diritto camerale previsto nella legge delega, ritiene che, anche in considerazione del versamento di circa 40 milioni di euro da parte di Unioncamere nel bilancio dello Stato, i drastici tagli previsti nello schema di decreto debbano considerarsi una scelta sbagliata. Dal punto di vista delle risorse, ritiene che si stiano mettendo le Camere di commercio nelle condizioni di non poter pagare i propri dipendenti e ricorda come la stessa Unioncamere abbia presentato un progetto di autoriforma che non è stato tenuto nella dovuta considerazione da parte del Governo. Ribadisce pertanto l'opportunità che la Commissione esprima un parere contrario sul provvedimento in titolo.

Ignazio ABRIGNANI (SCCI-MAIE) ritiene che il progetto di riforma in esame si inserisca in un contesto difficile, ma risponda ad un'esigenza di riordino attesa da tempo. Condivide le criticità evidenziate dal collega Arlotti soprattutto in considerazione del fatto che coesistono diverse tipologie di organismi camerali di

cui si deve tenere conto. Auspica che il parere che sarà approvato dalla Commissione possa offrire un valido contributo dal miglioramento del testo in esame.

Lorenzo BECATTINI (PD), ricordato che le camere di commercio sono istituzioni con una lunga storia, che hanno avuto un primo provvedimento di riordino con la legge n. 580 del 1993, ritiene senz'altro necessario un intervento di riordino complessivo. Sottolinea gli aspetti virtuosi del sistema, come ad esempio l'assoluta professionalità e specializzazione del personale e l'elaborazione di un registro telematico fin dal 1975. Rileva tuttavia la necessità di superare aspetti problematici quali la proliferazione di aziende speciali, le partecipazioni e la situazione della promozione sui mercati esteri che ha indotto ad una terribile confusione tra i poteri delle camere di commercio e quelli delle regioni. Condivide quanto osservato dal collega Arlotti in tema di accorpamenti e sottolinea alla collega Ricciatti che Unioncamere avrebbe dovuto avanzare un progetto di riforma nel momento in cui era evidente la necessità di ridurre gli enti camerali. Osserva che nello schema di decreto è prevista la possibilità per le camere di entrare nel mercato privato con l'offerta di servizi in concorrenza e in regime di contabilità separata. Ritiene che la possibilità di aumentare del 20 per cento la misura del diritto camerale prevista nel disegno di legge delega ritiene potrebbe essere utilizzata nel caso in cui le camere di commercio realizzino iniziative in collaborazione con le regioni. Ricordato che le camere sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale, osserva che la questione più critica è quella relativa al personale delle aziende speciali e delle unioni regionali.

Sulla questione della *governance*, giudica illogico che il presidente della camera di commercio non possa essere remunerato perché in questo modo si circoscrive ai soli grandi imprenditori la possibilità di ricoprire tale incarico. Infine, richiamato l'articolo 3, comma 1, lettera *d*) della legge n. 580, osserva che gli statuti debbono

assicurare la più ampia partecipazione, mentre oggi i consigli camerali sono espressione esclusivamente delle associazioni di categoria, le quali rappresentano un 25 per cento delle imprese che pagano il diritto. Ritiene pertanto debba essere assicurata la massima rappresentanza delle imprese presenti sul territorio.

Ludovico VICO (PD) ritiene che la Commissione debba esprimere il proprio parere sulla base delle osservazioni contenute nella relazione del collega Taranto che ha offerto ampi margini di riflessione e prospettato molteplici possibilità di intervento sullo schema di decreto in esame. Fra le questioni più rilevanti richiama quella relativa ai livelli occupazionali e alla salvaguardia delle professionalità esistenti nell'ambito del sistema camerale, delle aziende speciali e delle unioni regionali. Ritiene altresì che la riforma possa avere anche delle fasi graduali di attuazione per consentire il migliore adeguamento del sistema alle innovazioni proposte.

Luigi TARANTO (PD), *relatore*, ringrazia tutti i colleghi che sono intervenuti nel dibattito e assicura che, nella formulazione della proposta di parere, terrà nella dovuta considerazione le osservazioni e le criticità evidenziate.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 19 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

#### Sull'ordine dei lavori.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, propone di passare prima all'esame dei dise-

gni di legge di ratifica all'ordine del giorno e successivamente all'esame dell'atto del Governo n. 343.

La Commissione consente.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009.**

**C. 3945 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, illustra i contenuti del provvedimento in titolo.

L'Accordo di partenariato tra la Comunità europea e la parte Africa Centrale si inserisce nel quadro delle relazioni fra l'Unione europea ed i 79 Paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico). L'Intesa è finalizzata, nell'ambito della politica europea di cooperazione allo sviluppo, al sostegno alla dinamica commerciale fra le Parti, improntata ad una progressiva liberalizzazione asimmetrica degli scambi ed al rafforzamento della cooperazione in tutti i settori connessi al commercio. L'Accordo di Cotonou, firmato originariamente il 23 giugno 2000, regola i rapporti fra l'Unione europea ed i Paesi ACP, prevedendo esplicitamente la stipula di accordi di partenariato economico (APE), ovvero di intese finalizzate a sostenere le economie di tali Stati e favorire la loro partecipazione al commercio internazionale, nel quadro di quanto stabilito in sede di Organizzazione mondiale del commercio.

Nel contesto innovativo determinato dall'Accordo di Cotonou, l'Europa e la CEMAC (*Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale*), costituita dal Camerun, la Repubblica Centrafricana, il Ciad, il Congo, la Repubblica Democratica del Congo, la Guinea Equatoriale, il

Gabon e Sao Tomè e Principe, hanno deciso nel 2003 di dare ulteriore impulso ai loro rapporti economici, attraverso un'intesa ad ampio spettro, quale appunto l'Accordo di partenariato economico, in cui il fattore sviluppo rappresenta il fulcro delle intese commerciali. L'APE, infatti, non si limita a regolamentare l'accesso in Europa dei beni dei Paesi CEMAC, ma consente all'Unione di sostenere la regione africana nel miglioramento della competitività, nella differenziazione delle esportazioni e nella costruzione dei mercati regionali. Già a partire dal 1° gennaio 2008, gli aspetti commerciali dei rapporti con i Paesi ACP avrebbero dovuto essere disciplinati dagli APE, con l'abbandono del regime commerciale preferenziale di Cotonou – che aveva garantito, senza vincoli di reciprocità, franchigie e riduzioni doganali – e nella prospettiva della creazione di un'area di libero scambio entro il 2020. I relativi negoziati, infatti, si sarebbero dovuti concludere entro il 31 dicembre 2007, data in cui scadeva la deroga che l'Unione europea aveva ottenuto dall'Organizzazione mondiale per il commercio per poter applicare una tariffa preferenziale ai prodotti originari dei Paesi ACP, senza dovere estendere lo stesso trattamento agli altri Paesi membri dell'Organizzazione mondiale del commercio.

Per consentire la sigla del maggior numero di Accordi entro tale scadenza, l'Unione ha adottato una strategia in due fasi: da un lato, si è data la priorità alla conclusione d'intese sugli aspetti relativi al commercio di beni e alle misure di accompagnamento, rinviando il negoziato sui servizi e sulle regole (appalti pubblici, investimenti, concorrenza), dall'altro, si è provveduto alla ricerca di soluzioni a geometria variabile per le diverse regioni, al fine di consentire ai Paesi più disponibili di giungere rapidamente ad un'intesa con l'Unione europea. L'Accordo regola aspetti basilari delle relazioni commerciali, dalla cooperazione allo sviluppo al commercio dei beni, dai dazi applicati alle misure di difesa commerciale, dalla regolamentazione fito-sanitaria alla trasparenza. L'obiettivo finale sotteso all'Accordo in esame

è di agevolare il raggiungimento di un accordo completo che regoli tutte le materie attualmente non comprese nell'Accordo transitorio, e possibilmente esteso a tutti i Paesi dell'Africa centrale.

Nell'Accordo interinale le disposizioni concernenti la cooperazione allo sviluppo si legano strettamente agli strumenti e alle politiche dell'Unione europea nel settore, identificando aree prioritarie di intervento che accompagnino l'attuazione dell'APE. Si tratta, in particolare, dello sviluppo di infrastrutture di base a livello regionale nell'Africa centrale, del perseguimento della sicurezza agricola e alimentare, della diversificazione e aggiornamento dei settori economici e produttivi, del rafforzamento dell'integrazione regionale, del miglioramento dell'ambiente per gli affari e del sostegno all'attuazione di regole inerenti al commercio.

L'Accordo consta di 108 articoli, due appendici, tre allegati e un protocollo ed è suddiviso in otto titoli.

Il Titolo I (articoli da 1 a 3) enuncia gli obiettivi generali, con specifico riferimento, per la parte africana, alla riduzione della povertà, alla promozione dell'integrazione economica e all'implementazione delle capacità di esportazione.

Il Titolo II (articoli 4-12) è dedicato al partenariato per lo sviluppo e si occupa di modernizzazione delle infrastrutture di base, di agricoltura e sicurezza alimentare, di industria, di competitività delle economie e di integrazione regionale. In questa sezione si tratta della modernizzazione nell'Africa centrale delle infrastrutture di base, dell'agricoltura, dell'industria, nonché del rafforzamento delle capacità nel campo della sicurezza alimentare, della diversificazione e competitività dell'economia e dell'integrazione regionale. Per quanto concerne le modalità di finanziamento dello sviluppo, l'articolo 7 prevede il ricorso alle risorse del bilancio generale dell'Unione europea, mentre l'articolo 9 prevede l'istituzione di un Fondo regionale APE per il coordinamento degli aiuti finanziari.

Il Titolo III (articoli 13-53), di particolare interesse per la X Commissione, di-

sciplina il regime commerciale dei prodotti. L'articolo 15 riguarda l'abolizione dei dazi doganali sulle esportazioni: al riguardo è tuttavia prevista una clausola di salvaguardia della regione dell'Africa centrale che, in caso di notevole difficoltà per le finanze pubbliche o di rischi per l'ambiente, dopo opportune consultazioni con la Parte europea, potrà introdurre dazi doganali sulle esportazioni per un numero limitato di merci. Il Comitato APE di cui al successivo articolo 92 effettua una periodica valutazione per esaminare l'impatto e la pertinenza di tali dazi doganali sulle esportazioni. L'articolo 19 riguarda i trattamenti più favorevoli per ciascuna delle Parti in seguito ad accordi di integrazione economica cui ciascuna di esse possa aderire, le cui condizioni potranno essere estese all'altra Parte contraente dell'Accordo interinale. Nell'articolo 20 si prevede che i prodotti originari dell'Africa centrale vengano importati nel territorio europeo in esenzione dei dazi doganali, con l'eccezione dei prodotti indicati nell'allegato II all'Accordo interinale. D'altra parte, l'articolo 21 stabilisce i dazi doganali applicabili ai prodotti originari dell'Unione europea in entrata nella regione dell'Africa centrale, che sono quelli indicati nell'allegato III all'Accordo. Sempre nel medesimo articolo 21 è riportato peraltro un calendario per la progressiva abolizione dei dazi doganali sulle merci provenienti dall'Unione europea. Per quanto invece concerne le restrizioni quantitative alle importazioni, in base all'articolo 22, queste decadono per entrambe le Parti all'entrata in vigore dell'Accordo interinale. L'articolo 23 prevede per le merci importate da una delle due Parti contraenti il trattamento analogo ai prodotti nazionali sia dal punto di vista dell'imposizione fiscale che delle normative concernenti commercializzazione e trasporto. È peraltro consentito il sovvenzionamento dei produttori nazionali in varie forme, in conformità all'Accordo GATT del 1994. Viene inoltre fatta eccezione alle disposizioni dell'articolo 23 per quanto concerne gli appalti pubblici e gli strumenti di difesa commerciale.

L'articolo 24 prevede l'impegno delle Parti a non introdurre nuove sovvenzioni all'esportazione o ad aumentare sovvenzioni esistenti per i prodotti agricoli destinati al territorio della controparte. È tuttavia consentito un incremento delle sovvenzioni in relazione alle variazioni dei prezzi mondiali dei prodotti in questione. La sicurezza alimentare è oggetto dell'articolo 25, che prevede, in caso di difficoltà nella disponibilità di prodotti alimentari di base in conseguenza dell'attuazione dell'accordo interinale, che la regione dell'Africa centrale potrà adottare misure adeguate di salvaguardia. L'articolo 29 fa salva la possibilità per ciascuna delle Parti di adottare misure *antidumping* o compensative, nel rispetto dei pertinenti accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio. In caso di impossibilità di adottare misure di salvaguardia multilaterali quali previste dall'articolo 30, il successivo articolo 31 consente alle Parti di adottare misure di salvaguardia bilaterali di durata limitata, per impedire l'esportazione nel territorio dell'altra Parte contraente di un prodotto originario della propria economia in quantitativi talmente grandi da poter provocare grave pregiudizio all'industria nazionale della Parte che importa, ovvero perturbazioni di un settore economico o nei mercati dei prodotti agricoli simili o direttamente concorrenti. L'articolo 33 rinvia, per quanto concerne la reciproca assistenza delle Parti in materia doganale e amministrativa, al Protocollo allegato all'Accordo interinale. L'articolo 39 espressamente correla l'integrazione regionale dell'Africa centrale al progresso nelle riforme doganali verso l'agevolazione degli scambi commerciali, soprattutto mediante l'elaborazione di varie disposizioni standardizzate. Per quanto invece concerne gli ostacoli tecnici al commercio e le misure sanitarie e fitosanitarie, gli articoli 40 e seguenti si propongono di porre le premesse per l'eliminazione degli ostacoli commerciali costituiti da norme tecniche e procedure di valutazione di conformità. Le Parti riaffermano diritti e obblighi rispettivi in base agli accordi dell'Organizzazione mondiale del commer-

cio sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie e sugli ostacoli tecnici al commercio (articolo 41), esplicitando altresì il loro impegno per il miglioramento della salute pubblica nella regione dell'Africa centrale. D'altra parte, gli articoli 48 e seguenti riguardano gli scambi commerciali di legno e prodotti forestali originari dell'Africa centrale, nonché la gestione sostenibile delle foreste da cui provengono questi prodotti: la duplice valenza di importanza per l'ambiente e rilevanza per le economie locali impone rispetto ai prodotti forestali particolari procedure di sorveglianza sull'origine degli stessi. Inoltre, gli scambi commerciali di legno e prodotti forestali avverranno compatibilmente con la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione, e con eventuali accordi facoltativi con i quali gli stati dell'Africa centrale possono aderire a programmi dell'Unione europea nella materia.

Il Titolo IV (articoli 54-55) disciplina lo stabilimento, gli scambi di servizi e commercio elettronico, il Titolo V (articoli 56-65) le regole connesse al commercio, disponendo in particolare la prosecuzione dei negoziati per la sottoscrizione di un partenariato pieno, esteso anche a materie come i pagamenti correnti, i movimenti di capitali, la concorrenza, gli appalti e lo sviluppo sostenibile. Gli ulteriori titoli sono dedicati alla prevenzione e risoluzione delle controversie nell'applicazione dell'Accordo (Titolo VI – articoli 66-88), ai meccanismi di consultazione, mediazione e arbitrato, (Titolo VII – articoli 89-91) ed alle disposizioni generali e finali (Titolo VIII – articoli 92-108). All'articolato sono poi aggiunti gli allegati che si riferisco ai dazi doganali sui prodotti originari delle due Parti, oltre ad un Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo si compone di quattro articoli: come di consueto i primi due articoli contengono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo interinale. L'articolo 3 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti

dall'attuazione dell'Accordo interinale, oneri che sono valutati nella misura di 17.504 euro annui con decorrenza dal 2016. La copertura si rinviene con corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio triennale 2015-2017 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

Guglielmo EPIFANI (PD), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della seduta ad altra data.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013.**

**C. 3946 approvato dal Senato.**  
(Parere alla III Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco DONATI (PD), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento in titolo.

L'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola risponde all'esigenza di predisporre una base normativa per lo sviluppo della cooperazione bilaterale; in questo caso, tra le Forze armate dei due Paesi, con l'intento di consolidare le relazioni di amicizia e solidarietà e le rispettive capacità difensive, nonché di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni di sicurezza. L'Accordo, che si compone di un breve preambolo e di 16 articoli, precisa all'articolo 1 che l'oggetto dell'intesa è il rafforzamento della cooperazione nel settore della difesa, in conformità con gli ordinamenti giuridici dei due Paesi e con gli impegni internazionali da essi assunti. L'articolo 2 dispone in merito agli ambiti di intervento, includendovi, fra gli altri, la sicurezza internazionale, la politica di difesa, la formazione e l'attività

informativa in ambito militare, le missioni di pace e la sanità. Le modalità della cooperazione prevedono, fra l'altro, visite ufficiali, scambi di relatori e di personale, partecipazione a conferenze, scambio di informazioni.

Per quanto riguarda i profili attuativi, le aree di intervento e le modalità della cooperazione, l'articolo 4 stabilisce che saranno sviluppati piani annuali e pluriennali e che l'organizzazione delle attività sarà di pertinenza dei rispettivi Ministeri della difesa. Sarà altresì possibile organizzare eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti – da tenersi alternativamente a Luanda e a Roma – per l'elaborazione di specifici accordi integrativi. L'articolo 5 disciplina gli oneri materiali e finanziari per lo svolgimento delle riunioni bilaterali. Nel disciplinare le questioni relative alla giurisdizione, con una formulazione tipica di questo tipo di accordi, l'articolo 6 stabilisce il diritto per il Paese ospitante di giudicare il personale ospitato per i reati commessi sul proprio territorio, salva la possibilità per il Paese di origine di giudicare il proprio personale per reati che minaccino la propria sicurezza interna o siano commessi in relazione all'esercizio delle funzioni assegnate.

I successivi articoli dell'Accordo disciplinano i casi di eventuali risarcimenti per danni provocati dal personale (articolo 7) e la cooperazione nel campo dei materiali per la difesa (articolo 8), prevedendo in particolare la possibilità di un impegno concorde in materia di navi, veicoli militari, armi da, di sistemi elettronici, e le modalità attraverso cui attuare attività di cooperazione nel settore dell'industria della difesa. L'articolo 9 detta norme in merito alla sicurezza delle informazioni classificate, ovvero di ogni atto su cui una delle Parti abbia apposto una classifica di segretezza, stabilendo che esse siano trasferite unicamente attraverso i canali governativi designati, disciplinando una corrispondenza delle classifiche di segretezza. L'articolo 10 precisa le condizioni per cui una Parte debba essere considerata non responsabile di eventuali ritardi o inadempienze rispetto agli obblighi previsti dal-



l'Accordo, in relazione all'accadimento di un evento di forza maggiore. I successivi articoli 11 e 12 disciplinano rispettivamente le modalità per la risoluzione delle eventuali controversie interpretative o applicative, e quelle relative alla possibilità di emendare o rivedere il testo dell'Accordo. Da ultimi, gli articoli da 13 a 16 regolano le condizioni per la sospensione – totale o parziale – e la cessazione delle disposizioni dell'Accordo, le modalità per la firma, l'entrata in vigore e la durata.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di 5 articoli, che riguardano l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria, la clausola di invarianza di spesa per la finanza pubblica e l'entrata in vigore. Gli oneri finanziari, riferibili ad eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti, sono quantificati in circa 6.500 euro circa, ad anni alterni.

Guglielmo EPIFANI (PD), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della seduta ad altra data.

**La seduta termina alle 15.35.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 19 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.*

**La seduta comincia alle 15.35.**

**Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2016 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori.**

**Atto n. 343.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 13 ottobre 2016.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore ha svolto la relazione e che la proposta di parere è stata anticipata per email a tutti i commissari.

Emanuele CANI (PD), *relatore*, illustra la proposta di parere (*vedi allegato*).

Davide CRIPPA (M5S) chiede, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del regolamento, che sia presente alla seduta un rappresentante del Governo dovendo la Commissione deliberare un parere che riguarda un atto del Ministero dello sviluppo economico.

Guglielmo EPIFANI (PD), *presidente*, fa presente che per la votazione del parere in esame non è necessaria la presenza del Governo, a differenza di altre sedi per le quali il Regolamento espressamente la richiede. Aggiunge che la richiesta del deputato Crippa, avanzata nell'imminenza della votazione, va valutata alla luce del fatto che, nel caso di specie, il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione scade il prossimo lunedì 24 ottobre: la richiesta avanzata non può che essere considerata tenendo conto dell'esigenza di concludere tempestivamente l'esame dell'atto assegnato.

Ignazio ABRIGNANI (SCCI-MAIE) ritiene che non sia necessaria la presenza del Governo per un atto che viene esaminato ogni anno dalla Commissione e i cui contenuti, a suo avviso, non presentano profili problematici. Chiede tuttavia alla presidenza di chiarire l'interpretazione dell'articolo 37, comma 1, del regolamento.

Gianluca BENAMATI (PD) si associa alle osservazioni del collega Abrignani, ritenendo che l'atto in esame sia di modesta rilevanza anche per l'entità delle risorse previste (circa 18 milioni di euro) la cui destinazione è peraltro assai dettagliatamente descritta nella relazione illustrativa che accompagna l'atto.

Davide CRIPPA (M5S) fa presente che il collega Vallascas ha chiesto alcuni approfondimenti sull'atto in esame in seguito ai quali il Ministero dello sviluppo economico ha inviato una nota esplicativa che a suo avviso non è sufficientemente chiara relativamente alla destinazione di risorse a Unioncamere. Intende pertanto sottoporre al rappresentante del Governo alcuni quesiti al riguardo. Ribadisce che, in base all'articolo 37, comma 1, i rappresentanti del Governo « hanno il diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni ». Segnala peraltro che la deliberazione del parere potrebbe essere utilmente rinviata a domani poiché è prevista una seduta di *question time* in Commissione nella quale il Governo sarà sicuramente presente.

Emanuele CANI (PD), *relatore*, sottolinea, per completezza di informazione, che le richieste di approfondimento avanzate dall'onorevole Vallascas sono state sollecitamente trasferite ai destinatari e che in tempi brevissimi sono pervenute dai soggetti interpellati note di approfondimento sull'atto in esame. Aggiunge di aver contattato nella giornata odierna in via informale il collega Vallascas e di avergli chiesto se vi fossero ulteriori questioni da chiarire. Il collega Vallascas ha dichiarato che si poteva senz'altro procedere alla deliberazione del parere.

Andrea VALLASCAS (M5S) precisa di aver risposto a titolo personale all'onorevole Cani senza assumere impegni per il proprio gruppo.

Davide CRIPPA (M5S) sollecita al relatore una risposta sul merito delle questioni poste.

Emanuele CANI (PD), *relatore*, con riferimento alla richiesta di chiarimento del deputato Crippa, osserva che il decreto ministeriale prevede la possibilità di stipulare convenzioni con una serie di soggetti tra i quali è previsto Unioncamere

che peraltro ha fornito una nota dettagliata sull'utilizzo delle risorse ad essa destinate.

Ludovico VICO (PD) sottolinea la necessità di garantire i diritti delle opposizioni ritenendo opportuna la presenza del Governo prima della deliberazione della proposta di parere.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, sottolinea che la richiesta della presenza del Governo in Commissione può essere formulata da singoli gruppi, ribadisce che, in questo caso, è necessario considerare congiuntamente le richieste dei singoli gruppi, le fasi procedurali nelle quali esse sono state avanzate – in questo caso la fase di votazione dell'atto – e la scadenza prevista per la utile deliberazione del parere. Sottolinea che la valutazione di tutti questi elementi è rimessa alla presidenza, che è responsabile del buon andamento dei lavori e rappresenta la Commissione, e all'ufficio di presidenza.

Gianluca BENAMATI (PD) sottolinea la necessità di garantire i diritti delle minoranze, osserva che il relatore e i gruppi si sono confrontati nel merito del provvedimento e che in fase istruttoria non è stata mai avanzata la richiesta della presenza di un rappresentante del Governo. Ritiene che, in questa fase, la presenza del Governo non possa modificare la formulazione della proposta di parere ampiamente condivisa dal relatore con tutti i gruppi della Commissione. Considerata pertanto la programmazione dei lavori parlamentari di domani, ritiene che, nel rispetto delle esigenze di tutti, si possa procedere alla deliberazione del parere.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ribadisce che il deputato Crippa avrebbe potuto far emergere l'esigenza della presenza di un rappresentante del Governo in una fase precedente a quella conclusiva del procedimento alla quale la Commissione si sta ora apprestando. Ritiene pertanto, nel rispetto dei diritti di tutti, di procedere alla

votazione. Si tratta di una valutazione di opportunità che tiene conto dell'iter del provvedimento in esame, dei tempi ristretti a disposizione e degli affidamenti ingenerati per via dei ricordati rapporti informali tra i rappresentanti dei gruppi e il relatore.

Andrea VALLASCAS (M5S) ribadisce, a nome del proprio gruppo, la richiesta procedere alla deliberazione nella giornata di domani.

Gianluca BENAMATI (PD) rivolge a tutti un appello alla disponibilità e a valutare le condizioni contingenti che, a suo avviso, consentono la deliberazione della proposta di parere nella giornata odierna.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ribadisce nuovamente, alla luce del quadro regolamentare e degli elementi già richiamati, primo fra tutti l'esigenza di assicurare che la Commissione si pronunci utilmente entro il termine, l'avviso che si possa procedere alla deliberazione del parere nella seduta odierna.

Andrea VALLASCAS (M5S) chiede, anche a nome dei deputati presenti del proprio gruppo, la verifica del numero legale.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, constata la presenza del numero di deputati previsto dal Regolamento, dispone la verifica del numero legale.

Si procede alla verifica del numero legale.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, comunica che la Commissione non è in numero legale. Appreziate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta che sarà convocata al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

**La seduta termina alle 16.05.**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 19 ottobre 2016.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.15.

#### **ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 19 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.*

**La seduta comincia alle 18.45.**

**Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2016 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori.**

**Atto n. 343.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nell'odierna seduta pomeridiana.

Davide CRIPPA (M5S) sottolinea che è intervenuto a conclusione dei lavori dell'Assemblea per sottoporre alla Presidenza della Camera quanto si è verificato nella seduta odierna della Commissione in sede di esame di atti del Governo. Lamenta che il presidente Epifani ha rifiutato di convocare domani la seduta per la deliberazione del parere sul provvedimento in esame e che l'imminente votazione si svolgerà in aperta violazione delle norme regolamentari. Ricorda che il proprio gruppo, in altre circostanze, ha dato la disponibilità a procedere a deliberazioni in casi di urgenza dovuti a scadenza di termini. Osserva che, in questo caso, la scadenza è prevista tra cinque giorni e che vi sarebbe pertanto il tempo di rinviare la seduta a domani. Preannuncia quindi che

il proprio gruppo non parteciperà alla votazione.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nel sottolineare di avere sempre garantito nella gestione dei lavori della Commissione il rispetto delle disposizioni regolamentari, ribadisce che trova intempestiva la richiesta del deputato Crippa in relazione alla presenza di un rappresentante del Go-

verno nell'imminenza della deliberazione della proposta di parere. Ritiene pertanto, per le motivazioni precedentemente espresse, di procedere alla votazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 18.55.**

ALLEGATO

**Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2016 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori. Atto n. 343.**

**PARERE APPROVATO**

La X Commissione,

esaminato lo Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2016 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori;

valutata positivamente la destinazione delle risorse per interventi volti alla tutela dei consumatori con particolare riferimento:

alla sicurezza dei prodotti;

alla comunicazione e informazione anche in tema di trasparenza dei prezzi e tariffe, ivi comprese le tariffe RC-Auto e l'Osservatorio dei prezzi dei carburanti;

alla diffusione e al potenziamento degli strumenti di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumi;

all'incremento del livello di conoscenza dei diritti dei consumatori, anche attraverso la realizzazione di programmi

di educazione in ambito scolastico e di programmi di formazione per i quadri di associazioni dei consumatori;

alle iniziative dirette a favorire la restituzione almeno parziale a favore dei beneficiari di polizze a vita prescritte e nel limite delle disposizioni intervenute retroattivamente in materia di « polizze dormienti »; in questo ambito, si valuta altresì positivamente l'incremento da 3,5 milioni euro a 8,880 milioni di euro delle risorse a questo fine destinate;

preso atto che nello schema di decreto non sono destinate somme a iniziative progettuali delle associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, né ad iniziative a favore dei consumatori da attuarsi da parte delle regioni, in quanto sono ancora in corso di realizzazione iniziative finanziate con proiezione biennale in occasione del precedente analogo provvedimento di riparto (atto del Governo n. 193),

delibera di esprimere

**PARERE FAVOREVOLE.**

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Ulteriore nuovo testo C. 1658 Zampa (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .	134
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	137

##### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 ottobre 2016. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI.

#### La seduta comincia alle 15.

##### Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

Ulteriore nuovo testo C. 1658 Zampa.  
(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Renata POLVERINI, *presidente*, avverte che l'espressione del parere di competenza alla I Commissione sull'ulteriore nuovo testo della proposta di legge Atto Camera n. 1658, recante disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati avrà luogo nella seduta odierna, secondo quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 13 ottobre 2016.

Dà quindi la parola alla relatrice.

Luisella ALBANELLA (PD), *relatrice*, sottolinea preliminarmente l'importanza di avere previsto, dopo tanto tempo, misure volte alla protezione e al sostegno dei molti minori che, privi di famiglia, arrivano in Italia scampando da realtà tragiche, rilevando che il provvedimento, che consta di ventidue articoli, investe in modo estremamente limitato le competenze della XI Commissione.

Passando all'esame del contenuto dell'ulteriore nuovo testo della proposta di legge, segnala che gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'ambito di applicazione della legge e le definizioni ricorrenti nel testo. A tale proposito, segnala, in particolare, che, sulla base dell'articolo 1, comma 1, i minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea.

Fa presente, poi, l'articolo 3, modificando il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introduce il divieto di respingimento dei minori stranieri non accompagnati. L'articolo 4, modificando il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di at-

tuazione della direttiva 2013/33/UE, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale, riduce da sessanta a trenta giorni il periodo massimo di permanenza dei minori nelle strutture di prima accoglienza loro destinate.

Rileva, poi, che l'articolo 5 introduce una specifica procedura per l'identificazione dei minori stranieri non accompagnati e per l'accertamento della loro età, mentre l'articolo 6 introduce modifiche relativamente a quella per l'individuazione dei familiari eventualmente rintracciabili.

Passa all'articolo 7, che dispone che gli enti locali promuovono la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza. Il successivo articolo 8 introduce modifiche al testo unico delle norme in materia di immigrazione in materia di rimpatrio assistito e volontario.

Segnala che l'articolo 9 istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati e prevede una apposita cartella sociale, che evidenzia gli elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore. Rileva che, sulla base dell'articolo medesimo, all'attuazione di tali disposizioni si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Fa presente che l'articolo 10 prevede che, quando la legge dispone il divieto di respingimento o di espulsione, il questore rilasci il permesso di soggiorno, mentre il successivo articolo 11 prevede l'istituzione, presso ogni tribunale per i minorenni, di un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, disponibili ad assumere la tutela anche di un

minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle.

Osserva che l'articolo 12 reca modifiche al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015, per adeguarlo alle disposizioni in materia di accoglienza dei minori non accompagnati del testo in esame. Segnala, in particolare, la previsione del comma 1, lettera *b*), in base alla quale le strutture nelle quali vengono accolti i minorenni stranieri non accompagnati devono soddisfare, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, gli *standard* minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia.

Passa all'articolo 13, che reca disposizioni in materia di accompagnamento verso la maggiore età e di integrazione di lungo periodo, e all'articolo 14, che sancisce i diritti dei minori stranieri non accompagnati all'assistenza sanitaria da parte del Servizio sanitario nazionale e all'istruzione da parte delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e delle istituzioni formative accreditate dalle regioni, che adottano opportune misure per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo anche attraverso la predisposizione di progetti specifici che prevedano, ove possibile, l'utilizzo o il coordinamento dei mediatori culturali, nonché di convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato.

Segnala che, sulla base dell'articolo 15, l'assistenza affettiva e psicologica dei minori stranieri non accompagnati è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento giudiziario, dalla presenza di persone idonee indicate dal minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza. Il successivo articolo 16 sancisce il diritto del minore straniero non accompagnato, coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale, di essere informato dell'opportunità di nomi-

nare un legale di fiducia e di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento.

Rileva che l'articolo 17, che riguarda i minori vittime della tratta, prevede la predisposizione di un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psicosociale, sanitaria e legale, anche con soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età. L'articolo 18 reca modifiche al decreto legislativo n. 25 del 2008, di attuazione della direttiva 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato, con riferimento ai minori che richiedono protezione internazionale.

Fa presente che l'articolo 19 prevede che le associazioni di tutela possono intervenire nei giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi, mentre, sulla base dell'articolo 20, l'Italia promuove la più stretta cooperazione internazionale, in particolare attraverso lo strumento degli accordi bilaterali e il finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine, al fine di armonizzare la regolamentazione giuridica, internazionale e nazionale, del

sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati, favorendo un approccio integrato delle pratiche per garantire la piena tutela del superiore interesse dei minori.

Segnala, infine, che l'articolo 21 reca le disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 22 prevede l'adeguamento, da parte del Governo, dei regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, e 9 dicembre 1999, n. 535, concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri.

Conclusivamente, preso atto del contenuto del provvedimento, che incide in modo estremamente limitato e indiretto sulle competenze della Commissione, propone di esprimere su di esso un parere favorevole, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Renata POLVERINI, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 15.10.**



ALLEGATO

**Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Ulteriore nuovo testo C. 1658 Zampa.**

**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,  
esaminato, per quanto di competenza, l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge Atto Camera n. 1658, recante disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati;

condivise le finalità del provvedimento, che, secondo quanto indicato dall'articolo 1, comma 1, intende garantire ai minori stranieri non accompagnati i diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea;

apprezzate le modifiche alla normativa vigente disposte dal testo in esame, che intendono rendere effettiva l'esigibilità di tali diritti da parte dei minori privi di protezione che giungono sul territorio italiano;

richiamato il parere espresso il 21 ottobre 2014 sul nuovo testo della medesima proposta di legge,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Nuovo testo C. 1658 Zampa (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	138
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	142

##### SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge nn. 334 Catanoso Genovese, 993 Rondini, 1088 Grimoldi, 1229 Lenzi, 1429 Fabbri, 1961 Miotto, 2518 Binetti, 2781 Lodolini, 3263 Gregori, 3307 Vezzali, 3319 Vezzali, 3377 Lenzi e 3999 Elvira Savino</i> ) .....	140
---	-----

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Società italiana di ecografia cardiovascolare (SIEC), dell'Associazione nazionale assistenti sanitari (AsNAS), del Registro degli osteopati d'Italia (ROI), di Federottica, del Sindacato nazionale odontotecnici della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA SNO) e del Coordinamento per il riconoscimento e la difesa della professione del musicoterapista, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3868 Governo, approvato dal Senato, recante « Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute » .....	141
AVVERTENZA .....	141

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 19 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.*

##### **La seduta comincia alle 14.20.**

**Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati.**

**Nuovo testo C. 1658 Zampa.**  
(Parere alla I Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 18 ottobre 2016.

Marialucia LOREFICE (M5S) esprime apprezzamento circa il contenuto del provvedimento in esame, il cui testo è stato modificato recependo alcuni dei rilievi emersi nel corso del dibattito presso la Commissione di merito nonché sulla base di proposte emendative presentate anche dal suo gruppo, a nome del quale preannuncia voto il favorevole sulla pro-

posta di parere che sarà formulata dalla relatrice, qualora fosse – come presume alla luce della relazione svolta nella seduta di ieri – favorevole.

Segnala tuttavia come permangano i gravi problemi dovuti all'esiguità delle risorse a disposizione delle comunità per i minori stranieri non accompagnati, anche a causa di interventi tardivi da parte del dicastero competente.

Richiama infine il problema dovuto alla sovrapposizione di competenze tra regioni e livello centrale in materia di accoglienza dei suddetti minori.

Paolo BENI (PD) esprime anch'egli apprezzamento per il contenuto del provvedimento in esame che, pur non essendo totalmente risolutivo dei problemi creati dall'eccezionale ondata migratoria che interessa il nostro Paese, appare ad oggi indispensabile per fornire adeguate risposte all'esigenza di tutelare i minori stranieri non accompagnati che giungono nel nostro Paese, i quali – ricorda – sono in aumento esponenziale rispetto al totale degli ingressi di stranieri registratosi nell'ultimo anno.

Segnala, quindi, il problema dovuto alle difficoltà e ai costi che gli enti locali devono affrontare a causa dell'elevato flusso migratorio che interessa il nostro Paese, reputando a tal riguardo insufficienti i nuovi centri per minori aperti anche utilizzando fondi europei. Ribadisce, infine, piena condivisione circa le previsioni, contenute nella proposta di legge in oggetto, di non respingere o espellere i minori stranieri che giungono nel territorio italiano e di ospitarli in strutture dedicate e non promiscue, cioè differenziate rispetto a quelle destinate agli adulti.

Segnala in conclusione l'esigenza di aggiornare il testo unico in materia di immigrazione e di approvare una legge *ad hoc* in materia di diritto di asilo, evitando così interventi normativi frammentati.

Paola BINETTI (AP) ritiene che appare non più rinviabile l'adozione di misure volte a tutelare i minori stranieri non accompagnati, evidenziando al riguardo

che le condivisibili misure in esame andrebbero integrate con opportune disposizioni volte a creare specifici percorsi di crescita ed inserimento, che garantiscano un futuro dignitoso a tali minori.

Marisa NICCHI (SI-SEL) lamenta il ritardo colpevole con il quale le misure in esame giungono all'approvazione del Parlamento, sottolineando come fino ad oggi numerosi minori stranieri giunti nel nostro Paese sono di fatto stati sottratti da un contesto di regolarità e di accoglienza e sono divenuti facile preda di organizzazioni criminali.

Pur contestando tale ritardo, ritiene tuttavia che le disposizioni contenute nel testo in oggetto siano condivisibili, esprimendo pertanto apprezzamento per le valutazioni effettuate dalla relatrice nella seduta di ieri.

Mario MARAZZITI, *presidente*, condivide le considerazioni testé svolte circa l'utilità del provvedimento in esame, pur se tardivo, osservando come i minori in questione andrebbero altresì adeguatamente accompagnati verso percorsi di inserimento, anche di tipo familiare.

Nel ricordare di aver presentato egli stesso una proposta di legge organica in materia di diritto di asilo, concorda con l'esigenza di dotare il nostro Paese di un adeguato ed aggiornato testo unico in materia di immigrazione.

Elena CARNEVALI (PD), *relatrice*, reputa opportuno evidenziare, anche alla luce della discussione svoltasi, le recenti modifiche apportate in materia di istituzione di comunità per minori, in base alle quali tali strutture possono ospitare al massimo 50 minori e, sulla base di quanto previsto dalla proposta di legge in titolo, esse dovranno rispondere a specifici ed uniformi *standard* gestionali e strutturali.

Richiama, quindi, la previsione per cui il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) è esteso ai minori stranieri non accompagnati, indipendentemente dalla richiesta di protezione internazionale.

Esprime, altresì, particolare apprezzamento per il fatto che il collocamento dei minori nelle strutture costituisca fatto l'ultima *ratio*, ritenendosi preferibile l'inserimento all'interno di contesti familiari.

Sulla base di tali considerazioni, di quelle svolte nella seduta precedente e di alcuni rilievi emersi dal dibattito, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 19 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.**

**C. 3868 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge nn. 334 Catanoso Genovese, 993 Rondini, 1088 Grimoldi, 1229 Lenzi, 1429 Fabbri, 1961 Miotto, 2518 Binetti, 2781 Lodolini, 3263 Gregori, 3307 Vezzali, 3319 Vezzali, 3377 Lenzi e 3999 Elvira Savino).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 27 luglio 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che è stata avanzata da parte di alcuni componenti della Commissione la richiesta – da lui stesso condivisa, in qualità di relatore sul disegno di legge in esame – di abbinamento di diverse proposte di legge. Si tratta, anzitutto, della proposta di legge C. 1229, d'iniziativa della deputata Lenzi,

recante: « Riforma della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario, di farmacista nonché delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, tecniche della riabilitazione e della prevenzione », con riferimento alla quale ritiene che si possa procedere all'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, riguardando essa una delle materia trattate dal disegno di legge in titolo.

Richiama, quindi, altre proposte di legge, tutte ugualmente volte ad ottenere il riconoscimento di determinate professioni sanitarie: C. 334, d'iniziativa del deputato Catanoso Genovese, recante: « Istituzione e regolamentazione del titolo di esperto in medicina manuale vertebrale »; C. 993, d'iniziativa del deputato Rondini, recante: « Disposizioni concernenti la disciplina della professione sanitaria di odontotecnico »; C. 1088, d'iniziativa del deputato Grimoldi, recante: « Riconoscimento dell'osteopatia come professione sanitaria primaria »; C. 1429, d'iniziativa della deputata Fabbri, recante: « Norme in materia di regolamentazione della figura di operatore sanitario naturopata »; C. 1961, d'iniziativa della deputata Miotto, recante: « Istituzione e disciplina della professione sanitaria di erborista e disposizioni concernenti l'attività commerciale di erborista »; C. 2518, d'iniziativa della deputata Binetti, recante: « Istituzione della figura professionale dell'osteopata »; C. 2781, d'iniziativa del deputato Lodolini, recante: « Istituzione della figura professionale del tecnico di ecocardiografia »; C. 3263 d'iniziativa della deputata Gregori, recante « Istituzione della figura professionale di operatore socio-sanitario »; C. 3307, d'iniziativa della deputata Vezzali, recante: « Istituzione della figura professionale di fisioterapista e del relativo albo »; C. 3319, d'iniziativa della deputata Vezzali, recante: « Istituzione della figura professionale di massofisioterapista e del relativo albo »; C. 3377, d'iniziativa della deputata Lenzi, recante: « Istituzione della figura professionale di coordinatore di ricerca clinica » e C. 3999, d'iniziativa della deputata Elvira

Savino, recante: « Disciplina della professione di podologo e istituzione della laurea specialistica in podoiatria ».

Propone, pertanto, di deliberare l'abbinamento delle proposte di legge nn. 334, 993, 1088, 1429, 1961, 2518, 2781, 3263, 3307, 3319, 3377, 3999.

Paola BINETTI (AP), nel condividere la proposta di abbinamento di proposte di legge testé annunciata dal presidente, richiama l'attenzione sulla necessità che tali testi siano vagliati singolarmente, tenendo conto delle caratteristiche specifiche di ciascuna delle categorie richiamate, non essendo esse assimilabili tra loro.

Mario MARAZZITI, *presidente*, fa presente che il metodo che la Commissione sta seguendo, attraverso le audizioni in corso di svolgimento, è proprio quello di cercare di cogliere le caratteristiche delle varie categorie professionali, per passare poi, in una seconda fase, a determinare i criteri in base ai quali esse possano o meno essere incluse nel novero delle professioni sanitarie.

Nessun altro chiedendo di parlare propone, pertanto, di deliberare l'abbinamento delle proposte di legge nn. 334, 993, 1088, 1429, 1961, 2518, 2781, 3263, 3307, 3319, 3377, 3999.

La Commissione approva la proposta del presidente.

Mario MARAZZITI, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.05.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 19 ottobre 2016.*

**Audizione di rappresentanti della Società italiana di ecografia cardiovascolare (SIEC), dell'Associazione nazionale assistenti sanitari (AsNAS), del Registro degli osteopati d'Italia (ROI), di Federottica, del Sindacato nazionale odontotecnici della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA SNO) e del Coordinamento per il riconoscimento e la difesa della professione del musicoterapista, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3868 Governo, approvato dal Senato, recante « Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute ».**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 16.15.

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### SEDE REFERENTE

*Istituzione della « Giornata della lotta contro la povertà ».*

*Testo unificato C. 197 Pisicchio e C. 3397 Marazziti.*

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Nuovo testo C. 1658 Zampa.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione (Affari sociali), esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 1658 Zampa, recante « Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati »;

ravvisata l'opportunità dell'approvazione di una legge organica sul diritto di asilo;

considerato che nella proposta di legge in esame appare centrato l'obiettivo di introdurre una disciplina unitaria organica in materia di minori stranieri non accompagnati, che al tempo stesso rafforzi gli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento, cercando di assicurare una maggiore omogeneità nell'applicazione delle disposizioni in tutto il territorio nazionale;

tenuto conto dell'entità del fenomeno, che negli ultimi anni ha coinvolto oltre diecimila minori non accompagnati, con un'alta percentuale di costoro che risultano irreperibili;

valutato favorevolmente l'articolo 4, riguardante le strutture di prima assistenza e accoglienza per i minori stranieri non accompagnati, in quanto prevede il principio di separatezza delle strutture riservate ai minori rispetto a quelle degli adulti, il fatto che le operazioni di identificazione debbano concludersi entro 10 giorni, la riduzione da 60 a 30 giorni del termine massimo di trattenimento dei minori nelle strutture di prima accoglienza;

espresso apprezzamento per il contenuto dell'articolo 5, in quanto disciplina espressamente le modalità di svolgimento

del colloquio tra il personale qualificato della struttura di prima accoglienza e il minore, con la partecipazione, ove possibile, di organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori e la presenza di un mediatore culturale, oltre a prevedere il beneficio della presunzione della minore età fino a che permanga il dubbio sull'età, nonché le modalità di accertamento dell'età medesima, nel caso in cui permangano fondati dubbi, mediante esami socio-sanitari disposti dalle autorità giudiziarie competenti, disciplinati anch'essi in modo dettagliato;

valutata di particolare rilievo la disposizione di cui all'articolo 9, attuativa all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 142 del 2015, che prevede la registrazione dei dati anagrafici e sociali dichiarati dal minore straniero non accompagnato, finalizzata a tutelare il suo superiore interesse e i suoi diritti, attraverso la predisposizione della cartella sociale da parte del personale qualificato della struttura di accoglienza;

considerato altresì l'articolo 12, ai sensi del quale tutti i minori non accompagnati, indipendentemente dalla richiesta di protezione internazionale, possono accedere al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), di cui viene opportunamente modificata la denominazione (Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati);

valutate positivamente, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16,

concernenti rispettivamente il diritto alla salute mediante l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale per i minori non accompagnati; il diritto all'ascolto di questi ultimi nei procedimenti, garantendo loro l'assistenza affettiva e psicologica, assicurata anche dalla presenza di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore di persone idonee indicate dal

minore, nonché del mediatore culturale; il diritto del minore straniero non accompagnato di partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti che lo riguardano e ad essere ascoltato nel merito,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### COMITATO RISTRETTO:

Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo. C. 898 Faenzi e C. 1049 Fiorio ..... 144

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 144

#### INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 144

5-09706 Lupo: Sulla sperimentazione della « Proposta di una nuova strutturazione per l'allevamento a tendone delle uve da mensa » e della successiva variante ..... 145

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) ..... 146

5-06228 Venittelli: Accesso alle risorse del Fondo di solidarietà nazionale da parte delle imprese della pesca e dell'acquacoltura colpite da eventi calamitosi ..... 145

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) ..... 147

5-09677 Russo: Sull'erogazione alle imprese agricole dei contributi previsti dal nuovo piano assicurativo agricolo nazionale per l'anno 2015 ..... 145

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) ..... 148

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00848 e 7-00849 Zaccagnini, 7-00870 Taricco, 7-00882 Lupo e 7-01059 Parentela, sulle misure di contrasto alla diffusione di fitopatie ..... 145

AVVERTENZA ..... 145

#### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 19 ottobre 2016.*

**Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.**

**C. 898 Faenzi e C. 1049 Fiorio.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.10 alle 14.25.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 19 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il viceministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Andrea Olivero.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.



**5-09706 Lupo:** Sulla sperimentazione della « Proposta di una nuova strutturazione per l'allevamento a tendone delle uve da mensa » e della successiva variante.

Il Vice Ministro Andrea OLIVERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giuseppe L'ABBATE (M5S), in qualità di cofirmatario dell'interrogazione, replicando, si dichiara insoddisfatto per la risposta ricevuta dal rappresentante del Governo, avendo questi risposto di non essere in possesso dei dati relativi ai terreni oggetto della sperimentazione di cui all'interrogazione in titolo.

Ritiene infatti grave che chi è stato danneggiato dalla sperimentazione non solo non sia stato ancora ristorato ma che sia stato addirittura dimenticato dalle istituzioni. Questo episodio tra l'altro rischia a suo avviso di minare la fiducia dei cittadini sia nei confronti delle istituzioni sia nei confronti della ricerca, nella quale lui personalmente e anche coloro che avevano prestato il consenso a che essa si svolgesse nei propri terreni credevano invece sentitamente.

**5-06228 Venittelli:** Accesso alle risorse del Fondo di solidarietà nazionale da parte delle imprese della pesca e dell'acquacoltura colpite da eventi calamitosi.

Il Vice Ministro Andrea OLIVERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Laura VENITTELLI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta per la risposta ricevuta dal Vice Ministro, precisando comunque che la sua interrogazione è stata presentata prima che la legge di stabilità per il 2016 prorogasse il termine per consentire l'accesso al Fondo di solidarietà della pesca sulla base di una disposizione introdotta, peraltro, a seguito dell'approvazione di un suo emendamento.

**5-09677 Russo:** Sull'erogazione alle imprese agricole dei contributi previsti dal nuovo piano assicurativo agricolo nazionale per l'anno 2015.

Il Vice Ministro Andrea OLIVERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Paolo RUSSO (FI-PdL), replicando, si dichiara soddisfatto per la risposta ricevuta dal Vice Ministro sottolineando comunque la situazione di criticità nella quale versano le imprese che hanno subito danni da eventi calamitosi, le quali attendono – in relazione ai danni occorsi a inizio 2015 – l'erogazione dei contributi in questione da ben più di un anno. La migliore risposta per affrontare tali criticità non può che essere quella di assicurare tempi certi per l'erogazione dei contributi. Per queste ragioni, apprezza lo scadenzario elaborato dal Governo per i pagamenti e propone che, a partire dal 2017, si individuino meccanismi atti a consentire una significativa riduzione dei tempi intercorrenti tra tempo del danno e del ristoro.

Luca SANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.55.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

Audizione di rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00848 e 7-00849 Zaccagnini, 7-00870 Taricco, 7-00882 Lupo e 7-01059 Parentela, sulle misure di contrasto alla diffusione di fitopatie.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.55 alle 15.25.

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### COMITATO RISTRETTO

*Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.*

C. 302 Fiorio e C. 3674 Castiello.

## ALLEGATO 1

**Interrogazione 5-09706 Lupo: Sulla sperimentazione della « Proposta di una nuova strutturazione per l'allevamento a tendone delle uve da mensa » e della successiva variante.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Premesso che parliamo di una vicenda risalente agli anni '91-'92, preciso anzitutto che nelle sperimentazioni, l'interesse del Ministero è rivolto essenzialmente agli aspetti scientifici, alle finalità della ricerca e ai relativi risultati. In tale direzione, pertanto, il nostro principale interlocutore è l'istituto sperimentale per la viticoltura, oggi CREA.

In tale contesto, segnalo che il Ministero non è in possesso dei nominativi delle Aziende presso le quali sono state eseguite le ricerche.

Il Ministero è tuttavia a conoscenza di un contenzioso instaurato da un'Azienda che, dichiarando di aver ospitato la spe-

rimentazione in parola mediante la copertura del proprio vigneto con reti e plastica, installate a protezione dalle calamità naturali e per forzarne la coltura, avrebbe subito dei danni dalla lacerazione dei materiali usati sin dalle prime installazioni.

In particolare, l'Azienda ha chiesto il risarcimento del danno, per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, sia alla ditta fornitrice del materiale che all'Istituto sperimentale per la viticoltura sezione di Turi.

A quanto ci consta, peraltro, l'istanza è stata rigettata sia in primo che in secondo grado.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione 5-06228 Venittelli: Accesso alle risorse del Fondo di solidarietà nazionale da parte delle imprese della pesca e dell'acquacoltura colpite da eventi calamitosi.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Informo l'interrogante che il termine per la presentazione delle domande da parte delle imprese di pesca coinvolte negli eventi calamitosi verificatisi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 luglio 2015, interessate ad accedere alle provvidenze del Fondo di solidarietà della pesca di cui al decreto legislativo n. 154 del 2004, è stato già prorogato al 29 febbraio scorso.

Ciò in virtù dell'intervenuta modifica dell'articolo 5, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 51 del 2015, convertito in legge n. 91 del 2015, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 454, lettera *b*) della Legge di Stabilità 2016. Con l'occasione, preciso che per tale Fondo sono stati stanziati 250.000 euro per l'anno 2015, e 2 milioni di euro per il 2016.

Pertanto, le imprese ittiche possono attualmente accedere al Fondo a condizione che non abbiano sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, che operino nei territori colpiti da condizioni meteo-marine eccezionali verificatesi nel periodo suddetto e che non

siano state dichiarate fallite o insolventi, salva la riabilitazione.

Il contributo verrà riconosciuto, entro i limiti delle risorse disponibili, alle domande ammesse e di cui sia stata accertata la coerenza con le finalità del Fondo in parola.

Chiarito quanto sopra, preciso che il decreto ministeriale di individuazione dei criteri di priorità per l'assegnazione del contributo alle aziende danneggiate, sottoscritto lo scorso 9 maggio, è stato registrato dalla Corte dei Conti il 10 giugno successivo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 2016.

Ad oggi, risultano pervenute complessivamente 415 domande, per 345 delle quali, tra la fine dello scorso agosto e i primi giorni di questo mese, è stato avviato l'*iter* istruttorio e richiesto, ove del caso, una ricognizione dei danni subiti alle imprese interessate. Preciso che, al momento, sono arrivate 79 dichiarazioni complete.

Siamo ora in attesa di ricevere quanto richiesto, nei termini stabiliti, per dare seguito al pertinente *iter* amministrativo.

## ALLEGATO 3

**Interrogazione 5-09677 Russo: Sull'erogazione alle imprese agricole dei contributi previsti dal nuovo piano assicurativo agricolo nazionale per l'anno 2015.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli deputati, riguardo ai tempi di pagamento degli aiuti sulle polizze assicurative agricole agevolate, sottoscritte dagli agricoltori per la campagna assicurativa agricola 2015, preciso che il relativo bando, pubblicato il 16 luglio scorso, ha fissato la prima scadenza per la presentazione delle domande al 15 ottobre u.s. Pertanto, ultimati i controlli, saranno aperti i termini per la presentazione delle domande di pagamento, in modo da permettere agli agricoltori di ricevere i relativi contributi entro la fine del corrente anno.

La stessa procedura sarà poi immediatamente replicata per l'annualità 2016 ed il sistema entrerà a regime con l'esercizio 2017.

Ciò posto, ricordo che a partire dal 2015 sono state attivate le misure per la gestione dei rischi nell'ambito del Programma di sviluppo rurale nazionale che, avvalendosi di risorse europee, devono seguire le relative norme regolamentari e procedurali che prevedono alcuni specifici adempimenti burocratici.

Per ridurre in maniera consistente tali adempimenti a carico dell'agricoltore, con il decreto di semplificazione della PAC – Agricoltura 2.0 abbiamo realizzato, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale, il Sistema per la gestione dei rischi (Sgr). Questo strumento consente di prelevare e utilizzare tutte le informazioni presenti nelle banche dati pubbliche, utili alla gestione della misura ed a sollevare le imprese agricole da eccessivi pesi burocratici.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari. Atto n. 338 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione. – Parere favorevole*) ... 149

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 152

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/95/UE recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni. Atto n. 347 (*Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) ..... 150

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. COM(2015)593 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. COM(2015)594 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti. COM(2015)595 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. COM(2015)596 final.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare. COM(2015)614 final (*Parere alla VIII Commissione*) (*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) ..... 151

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 154

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 151

##### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 19 ottobre 2016. – Presidenza del presidente Michele BORDO.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di in-**

**gresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari.**  
**Atto n. 338.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 18 ottobre 2016.

Chiara SCUVERA (PD), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), che illustra nel dettaglio.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/95/UE recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.**

**Atto n. 347.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Tea ALBINI (PD), *relatrice*, illustra i contenuti dell'atto, volto a recepire nell'ordinamento italiano la direttiva 2014/95/UE, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni, con l'obiettivo di accrescere la pertinenza, l'uniformità e la comparabilità delle informazioni comunicate.

Il termine di recepimento è fissato al 6 dicembre 2016. La delega al recepimento della direttiva 2014/95/UE è contenuta nell'articolo 1 e nell'allegato B alla legge di delegazione europea 2014, legge 9 luglio 2015, n. 114.

In estrema sintesi, le norme in commento individuano alcune categorie di imprese di grandi dimensioni che, in coe-

renza con le disposizioni europee, sono tenute a redigere e pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario, contenuta nella relazione sulla gestione o in un documento separato, con la quale sono fornite informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività. Viene dunque disciplinato il contenuto di tale informativa, le modalità di pubblicazione e le conseguenze sanzionatorie che derivano dalla violazione delle relative norme.

L'articolo 1 dello schema contiene le definizioni rilevanti all'applicazione delle norme introdotte.

L'articolo 2 individua l'ambito applicativo della nuova disciplina, in particolare chiarendo che sono tenuti a redigere la dichiarazione individuale di carattere non finanziario gli enti di interesse pubblico, ovvero società emittenti titoli negoziati sui mercati regolamentati, banche e assicurazioni con specifici requisiti legati al numero di dipendenti ed alle caratteristiche dimensionali (stato patrimoniale e ricavi).

L'articolo 3 definisce il contenuto della dichiarazione di carattere non finanziario, le modalità di predisposizione della stessa e le disposizioni relative alle responsabilità ed ai controlli previsti in merito alle informazioni in essa contenute.

L'articolo 4 descrive il contenuto della dichiarazione di carattere non finanziario su base consolidata, cui sono tenuti gli enti di interesse pubblico che siano, nel contempo, società madri di gruppi di grandi dimensioni.

L'articolo 5 disciplina la collocazione delle dichiarazioni e il relativo regime di pubblicità: gli enti obbligati possono includere le dichiarazioni di carattere non finanziario individuali e consolidate all'interno della relazione sulla gestione oppure pubblicare relazioni distinte, contrassegnate comunque da analoghe diciture.

L'articolo 6 descrive le ipotesi al cui ricorrere operano le condizioni di esonero dall'obbligo di redazione della dichiarazione individuale o di quella consolidata.

L'articolo 7 consente di predisporre e pubblicare dichiarazioni individuali o consolidate non finanziarie su base volontaria.

L'articolo 8 reca la disciplina sanzionatoria.

L'articolo 9 apporta le necessarie modifiche alla disciplina della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari redatta dalle società che emettono valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, contenuta nel Testo Unico Finanziario (articolo 123-*bis* del decreto legislativo n. 58 del 1998).

L'articolo 10 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 11 dispone l'entrata in vigore delle norme in esame a partire dagli esercizi finanziari aventi inizio dal gennaio 2017 e fornisce indicazioni per la prima applicazione della disciplina così introdotta.

Alla luce dei contenuti del provvedimento, che recepisce pienamente la direttiva 2014/95/UE, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relattrice.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 19 ottobre 2016. – Presidenza del presidente Michele BORDO.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e**

**2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.**

**COM(2015)593 final.**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.**

**COM(2015)594 final.**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti.**

**COM(2015)595 final.**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.**

**COM(2015)596 final.**

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare.**

**COM(2015)614 final.**

(Parere alla VIII Commissione).

*(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 12 ottobre 2016.

Massimiliano MANFREDI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*), che illustra.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari (Atto n. 338).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche per l'Unione europea,

esaminato lo schema di decreto legislativo n. 388 recante il recepimento della direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sulle condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di Paesi terzi, impiegati come dirigenti, lavoratori specializzati e lavoratori in formazione, nell'ambito di trasferimenti intra-societari (cosiddetta, direttiva ICT *InterCorporate Transfers*);

premesso che:

la direttiva 2014/66/UE ha l'obiettivo di agevolare i trasferimenti intra-societari per i lavoratori non comunitari di società transnazionali con sedi fuori dal territorio dell'Unione europea; a tal fine, lo schema di decreto – con apposite modifiche al Decreto Legislativo n. 286 del 1998 (Testo Unico sull'immigrazione) – introduce una disciplina particolare per l'ingresso e il soggiorno di tali lavoratori stranieri e provvede a disciplinare l'ipotesi di lavoratori già ammessi in un altro Stato dell'Unione europea per trasferimenti intra-societari e che successivamente vengono trasferiti dal datore di lavoro in Italia;

la disciplina *de qua* potrebbe rappresentare una leva di internazionalizzazione passiva, incoraggiando, per la più semplice circolazione intraunionale dei propri dipendenti, gli insediamenti e la

permanenza delle imprese extraeuropee negli Stati Membri;

considerato che:

il tema della mobilità dei lavoratori assume, nell'attuale contesto storico, una portata globale, anche in considerazione dei grandi flussi migratori che interessano il mondo; in via più generale, andrebbe riconsiderato l'ambito della migrazione economica e, in tal senso, occorrerebbe una riflessione per assumere interventi di semplificazione e di riduzione di vincoli all'ingresso di lavoratori e di lavoratrici nell'Unione Europea, anche come fattore di rinnovamento e di innovazione economico-sociale;

per la mobilità dei lavoratori europei si registra un significativo passo avanti con la Tessera Professionale Europea e le semplificazioni per il riconoscimento delle qualifiche professionali all'interno dell'Unione, istituiti nel nostro Paese, che sono stati recepiti con tempestività (decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15 di attuazione della direttiva 2013/55/UE);

sotto il profilo della compatibilità comunitaria, osservato che:

l'articolo 1 dello schema di decreto introduce il nuovo articolo 27-*quinquies* del TU, in cui, al comma 17, le cause di rifiuto del rilascio o di mancato rinnovo o di revoca del permesso di soggiorno ICT (rilasciato dal



questore), sono parzialmente coincidenti con le ipotesi di rifiuto e revoca del nulla osta elencate al comma 15, laddove gli articoli 7 e 8 della direttiva 2014/66/UE non distingue tra cause relative al nulla osta e cause attinenti al permesso di soggiorno, disciplinando unitariamente i casi di rifiuto e di revoca nonché di mancato rinnovo del permesso di trasferimento intra-societario;

L'articolo 1 dello schema di decreto introduce il nuovo articolo 27-*sexies* del TU, in cui sono individuate cause di rifiuto o di revoca del nulla osta analoghe a quelle previste dal nuovo articolo 27-*quinquies*, comma 15, laddove l'articolo 22, paragrafo 3 della direttiva 2014/66/UE – con riferimento agli stranieri in possesso di permesso di soggiorno ICT rilasciato da altro Stato membro – individua casi tassativi in cui gli Stati membri possono rifiutare una domanda di mobilità di lunga durata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

*a)* valuti il Governo, con riferimento al nuovo articolo 27-*quinquies* del testo unico immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), introdotto dallo schema di decreto, la coerenza delle disposizioni di cui ai commi 15 e 17, che individuano le ipotesi di rifiuto e revoca del nulla osta e quelle di rifiuto del rilascio o di mancato rinnovo o di revoca del permesso di soggiorno ICT (rilasciato dal questore), con gli articoli 7 e 8 della direttiva 2014/66/UE che disciplinano unitariamente i casi di rifiuto e di revoca nonché di mancato rinnovo del permesso di trasferimento intra-societario;

*b)* valuti altresì il Governo, la coerenza delle cause di rifiuto o di revoca del nulla osta previste dal nuovo articolo 27-*sexies* del testo unico immigrazione (D.Lgs. 286/1998), introdotto dallo schema di decreto, con l'articolo 22, paragrafo 3 della direttiva 2014/66/UE che individua casi tassativi in cui gli Stati membri possono rifiutare una domanda di mobilità di lunga durata.

## ALLEGATO 2

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM(2015)593 final) – Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (COM(2015)594 final) – Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti (COM(2015)595 final) – Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (COM(2015)596 final) – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – L’anello mancante – Piano d’azione dell’Unione europea per l’economia circolare (COM(2015)614 final).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell’Unione europea,

esaminato il pacchetto di atti dell’UE: « Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM(2015)593 final) »; « Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (COM(2015)594 final) »; « Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti (COM(2015)595 final) »; « Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (COM(2015)596 final) »; « Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – L’anello man-

cante – Piano d’azione dell’Unione europea per l’economia circolare (COM(2015)614 final) »;

preso atto che gli obiettivi fissati dalla Commissione europea con il pacchetto di atti in esame prevedono che si pervenga entro il 2025 al riciclaggio del 60 per cento di rifiuti urbani e che tale percentuale salga al 65 per cento entro il 2030; la quota di rifiuti da costruzione e demolizione per i quali è previsto l’obbligo di riutilizzo e di riciclaggio è fissata invece al 70 per cento entro il 2020; contemporaneamente alla revisione degli obiettivi quantitativi, la Commissione propone misure volte a prevenire la produzione di rifiuti e a potenziare gli strumenti per la tracciabilità dei rifiuti pericolosi, pur semplificando gli adempimenti di registrazione a carico delle imprese di piccole dimensioni che raccolgono o trasportano limitate quantità di rifiuti non pericolosi;

osservato che scopo fondamentale delle proposte è di promuovere l’evoluzione da un’economia lineare – basata su un modello che prevede la produzione di

un bene, il suo utilizzo ed alla fine il suo abbandono – a un'economia circolare, in cui i materiali e l'energia utilizzati per fabbricare i prodotti mantengono il loro valore il più a lungo possibile, i rifiuti sono ridotti al minimo e si utilizzano quante meno risorse possibili;

rilevato come la Commissione europea si ponga in tal modo un obiettivo particolarmente ambizioso, che conferma lo sforzo di collocare l'UE in un ruolo di *leadership* nel processo diretto ad assicurare la sostenibilità dei sistemi economici e sociali e a combattere contro i cambiamenti climatici;

evidenziato inoltre come le misure proposte non rispondono soltanto a finalità di carattere ambientale ma si propongono anche di realizzare importanti risultati sul terreno economico, sia in termini di riduzione degli sprechi e di maggiore

risparmio sia in termini di nuova occupazione;

considerato infatti che la Commissione europea valuta che l'attuazione del complesso delle misure prospettate possa determinare risparmi per le imprese europee nell'ordine di 600 miliardi di euro e creare 580 mila nuovi posti di lavoro, contemporaneamente riducendo le emissioni di gas a effetto serra in un ordine di grandezza tra il 2 e il 4 per cento;

sottolineata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per la semplificazione

### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca. Atto n. 329 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, e rinvio</i> ) .....	156
--	-----

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 19 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.*

#### La seduta comincia alle 8.35.

#### Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca.

Atto n. 329.

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'11 ottobre 2016.

Bruno TABACCI, *presidente*, ricorda che nella seduta di martedì scorso aveva illustrato i contenuti dello schema, in sostituzione della relatrice, cui dà la parola per integrare la relazione.

La senatrice Rosa Maria DI GIORGI (PD), *relatrice*, dopo aver ringraziato il Presidente, premette alcune considerazioni

di ordine generale sullo schema di decreto legislativo, che rappresenta un'importante occasione per risolvere una serie di questioni attinenti a tutti gli enti di ricerca, con la sola eccezione dell'Istituto italiano di tecnologia, che non è incluso nella nuova disciplina. Si riserva di formulare un apposito rilievo.

Lo schema è stato adottato nel rispetto della Carte europea dei ricercatori, richiamata all'articolo 2, ma che riveste importanza centrale sui temi della libertà e dell'autonomia della ricerca e meriterebbe quindi di essere richiamata in maniera più puntuale in ordine agli aspetti che compongono e qualificano tale libertà e autonomia, come ad esempio la portabilità dei progetti di ricerca.

Illustra quindi taluni punti meritevoli di attenzione, iniziando dall'articolo 5, comma 5, del quale proporrà la soppressione, in quanto esso, novellando il decreto legislativo n. 204 del 1998, elimina dalla procedura di approvazione del decreto di riparto del fondo ordinario enti il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Tale modifica non costituisce infatti una semplificazione della procedura, i cui ritardi non si devono all'espressione dei pareri parlamentari – sempre intervenuta nei termini – ma alla fase endogovernativa

dell'elaborazione dello schema di riparto. Inoltre, a suo avviso, la delega per la semplificazione non dovrebbe includere modifiche procedurali nei rapporti interorganici collegati a ruoli e responsabilità tra diversi poteri dello Stato.

L'articolo 7 istituisce la Consulta dei presidenti degli enti: la previsione è interessante ma va sviluppata, anche in connessione con una revisione e incisiva semplificazione delle procedure per la redazione del Programma Nazionale della Ricerca: si potrebbe cioè pensare di collocare la Consulta in una struttura organizzativa, facendola concorrere alla definizione di strategie condivise per la ricerca con gli altri soggetti rilevanti in materia (università, mondo dell'industria).

L'articolo 8 comma 4 introduce un sistema a « budget » per il reclutamento del personale, con una semplificazione delle procedure per l'approvazione del fabbisogno: tale previsione costituisce un punto centrale del decreto delegato. La nuova formulazione tuttavia ha introdotto limiti non compatibili con la programmazione di alcuni enti. La disposizione andrebbe quindi riformulata al fine di assicurare – a valle di una valutazione sul miglior bilanciamento possibile tra autonomia e responsabilità rispetto alla sostenibilità della spesa e tenendo conto delle specifiche missioni degli enti – l'allineamento ai nuovi parametri senza interrompere le attività programmate, eventualmente prevedendo un adeguato periodo transitorio.

La formulazione delle disposizioni relative alle spese di personale appare nel complesso ambigua e meritevole di essere chiarita, anche rispetto all'incidenza delle spese utilizzate per il reclutamento di personale a tempo determinato a valere su fondi diversi dal finanziamento ordinario.

L'articolo 11, comma 5 stabilisce che, fermi restando i limiti di cui all'articolo 8, a decorrere dal 2017 « la facoltà ad assumere ricercatori e tecnologi è fissata nella misura del cento per cento ». Si tratta di una previsione poco chiara in quanto non precisa a cosa sia riferito il « cento per cento ». Inoltre, con le abrogazioni di tutte le disposizioni che limitano le risorse uti-

lizzabili per il reclutamento a percentuali del cosiddetto *turn over* (articolo 19, comma 3), l'articolo 8 comma 2 è l'unico limite di sostenibilità per la spesa del personale. Non appare chiaro quale sia l'ambito di applicazione della norma, che nella formulazione attuale sembrerebbe inapplicabile.

L'articolo 18, nel normare la prima applicazione della nuova disciplina, dispone che, in caso di mancata adozione dei nuovi statuti e regolamenti, il Ministro vigilante assegna all'ente inadempiente un ulteriore termine di tre mesi, per adottare le sole modifiche statutarie (andrebbe valutata l'opportunità di fare riferimento anche ai regolamenti), decorsi i quali costituisce, anche in questo caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da tre membri, che adotti le necessarie modifiche statutarie. Andrebbe valutata l'opportunità di stabilire un termine anche per i lavori della commissione.

Sotto il profilo del coordinamento con la legislazione vigente, prescindendo da problemi più puntuali, si limita a sottolineare due aspetti:

nel preambolo del decreto andrebbe valutata l'opportunità di inserire un riferimento agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo n. 381 del 1999, che definiscono i termini della libertà e autonomia professionale di ricercatori e tecnologi, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 2;

andrebbe infine valutata l'opportunità di non procedere all'abrogazione dell'articolo 8 della legge n. 168 del 1998 (disposta dall'articolo 19, comma 2) bensì ad una sua riformulazione, che integri le previsioni degli articoli 3 e 4 dello schema. Infatti, a suo avviso, il condivisibile obiettivo di avvicinare la disciplina dell'autonomia delle università con quella degli enti pubblici di ricerca deve essere perseguito mantenendo la regolamentazione che, proprio per questo, alla fine degli anni novanta, ha regolato entrambe le fattispecie. Inoltre l'articolo 8 della cosiddetta Legge Ruberti, che esplicitamente dà attuazione all'articolo 33 della Costituzione, delinea

in maniera chiara l'autonomia e contiene elementi di flessibilità per analizzare e distinguere gli enti in relazione alle specifiche funzioni istituzionali.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia la relatrice per gli approfondimenti compiuti e dà la parola all'on. D'Ottavio.

Il deputato Umberto D'OTTAVIO (PD) invita i colleghi a leggere la pagina che il quotidiano *La Stampa* dedica oggi al premio Nobel per la chimica, che avrebbe potuto essere assegnato ad un ricercatore italiano, se solo il sistema della ricerca nazionale fosse strutturato come dovrebbe. Da qui e dall'ampia attività conoscitiva svolta dalle Commissioni di merito delle due Camere prende lo spunto per segnalare due questioni. La prima attiene alla nuova disciplina delle spese per il personale recata dall'articolo 8, che rischia di deprimere gli enti virtuosi, capaci di attrarre finanziamenti diversi da quelli pubblici, che però non vengono computati con riguardo alla facoltà di procedere a nuove assunzioni. La seconda questione concerne i dipendenti di alcuni enti, chiamati ad esercitare funzioni superiori e di responsabilità, con la conseguente attribuzione di specifiche indennità, che oggi sono costretti a restituire.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI, riservandosi di valutare la proposta di parere una volta formulata, ringrazia la relatrice per il lavoro accurato che ha svolto, utile per approfondire un testo molto atteso e di non semplice stesura. Circa le questioni poste dall'on. D'Ottavio, ritiene che andrebbero individuate regole

diverse per gli enti virtuosi, tenendo conto dei diversi canali di finanziamento delle attività. Più complicata appare la questione relativa all'attribuzione di funzioni superiori, considerata illegittima dalla Corte dei conti, che quindi sta procedendo al recupero di quanto indebitamente percepito. Ritiene che la via di una sanatoria sia difficilmente percorribile; si potrebbe pensare di agire per il futuro, rendendo più flessibili le regole in materia di attribuzione di funzioni superiori.

Il deputato Mino TARICCO (PD) si domanda se la responsabilità anche economica di tale illegittima attribuzione ricada sui destinatari di funzioni superiori o sui soggetti che le hanno loro attribuite.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI ritiene che le responsabilità vadano appurate in concreto, per esempio verificando se vi sia una formale accettazione dell'incarico da parte degli interessati.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia la relatrice e tutti i partecipanti al dibattito di oggi, senz'altro utile per approfondire talune questioni.

Ricorda infine che lo schema è stato assegnato alla Commissione con riserva, nelle more dell'espressione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata. Quest'ultima ha espresso parere favorevole senza rilievi nella seduta del 29 settembre 2016.

Si riserva di convocare la Commissione per il seguito dell'esame appena sarà trasmesso il parere del Consiglio di Stato.

**La seduta termina alle 9.10.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	159
Audizione del direttore del TG1, Mario Orfeo ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	159

*Mercoledì 19 ottobre 2016. – Presidenza del vicepresidente Giorgio LAINATI. – Intervengono, per la Rai, il direttore del TG1, Mario Orfeo, e il direttore delle Relazioni istituzionali, Fabrizio Ferragni.*

#### **La seduta comincia alle 14.15.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Giorgio LAINATI, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

##### **Audizione del direttore del TG1, Mario Orfeo.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Giorgio LAINATI, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Dopo un intervento sull'ordine dei lavori del senatore Alberto AIROLA (M5S), Mario ORFEO, *direttore del TG1*, svolge una relazione, al termine della quale prendono la parola, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, la deputata Dalila NESCI (M5S), il senatore Salvatore MARGIOTTA (PD), il deputato Maurizio LUPI (AP), i senatori Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII) e Alberto AIROLA (M5S), il deputato Fabio RAMPELLI (FdI-AN), i senatori Francesco VERDUCCI (PD) e Augusto MINZOLINI (FI-PdL XVII) e il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD).

Mario ORFEO, *direttore del TG1*, risponde ai quesiti posti.

Giorgio LAINATI, *presidente*, ringrazia il direttore Orfeo e dichiara conclusa l'audizione.

#### **La seduta termina alle 15.25.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

#### S O M M A R I O

Audizione della Sindaca di Roma Capitale, Virginia Raggi ( <i>Svolgimento e rinvio</i> ) .....	160
Audizione del Sindaco di Siracusa, Giancarlo Garozzo ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	161
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	161

*Mercoledì 19 ottobre 2016. — Presidenza della presidente Rosy BINDI indi del vicepresidente GAETTI.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Audizione della Sindaca di Roma Capitale,  
Virginia Raggi.**

*(Svolgimento e rinvio).*

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

*(La Commissione concorda).*

Introduce quindi l'audizione della Sindaca di Roma Capitale, Virginia Raggi, accompagnata dall'Assessora alle politiche sociali, Laura Baldassarre e dalla Vice Segretaria generale di Roma Capitale, Mariarosa Turchi. Tale audizione è dedicata a un aggiornamento sulla situazione della criminalità organizzata a Roma, nell'ambito degli approfondimenti che la Com-

missione ha dedicato alla situazione dei comuni già sottoposti ad accesso ispettivo ai sensi dell'articolo 143 del TUEL nonché alle vicende note come « Mafia capitale ».

Virginia RAGGI, *Sindaca di Roma Capitale*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Claudio FAVA (SI-SEL), Giulia SARTI (M5S), Marco DI LELLO (Misto-M.PPA-Mod.), Celeste COSTANTINO (SI-SEL), Francesco D'UVA (M5S) e i senatori Franco MIRABELLI (PD), Enrico BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), Stefano ESPOSITO (PD) ai quali risponde l'audita.

Interviene altresì per fornire ulteriori contributi Mariarosa TURCHI, *Vice Segretaria generale di Roma Capitale*.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia la Sindaca di Roma Capitale Virginia Raggi



per il contributo fornito e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

**La seduta, sospesa alle 15.40 riprende alle 15.45.**

**Audizione del Sindaco di Siracusa,  
Giancarlo Garozzo.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

*(La Commissione concorda).*

Introduce quindi l'audizione del Sindaco di Siracusa, Giancarlo Garozzo, accompagnato dall'assessore al Personale, alle Politiche Ambientali e Sanitarie e al Servizio idrico del comune di Siracusa, Pietro Coppa.

Tale audizione è dedicata a un aggiornamento sulla situazione della criminalità organizzata mafiosa a Siracusa e al rischio di infiltrazioni nella politica locale.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono a più riprese in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).*

Luigi GAETTI, *presidente*, ringrazia il Sindaco Garozzo per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 20.10 alle 21.

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

---

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	162
---	-----

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 19 ottobre 2016. — Presidenza  
del presidente Lello DI GIOIA.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai  
rappresentanti dei gruppi, si è riunito  
dalle 15 alle 15.10.

## COMITATO PARLAMENTARE

### di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione del Capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, prefetto Mario Morcone (*Svolgimento e conclusione*) ..... 163

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 19 ottobre 2016. — Presidenza della presidente Laura RAVETTO.*

**La seduta comincia alle 8.30.**

**Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.**

**Audizione del Capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, prefetto Mario Morcone.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Il prefetto Mario MORCONE svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Laura RAVETTO, *presidente*, interviene a più riprese per richiedere alcune precisazioni.

Il prefetto Mario MORCONE, rispondendo a più riprese alla presidente Ravetto, prosegue la sua relazione.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, Laura RAVETTO, *presidente*, a più riprese, il deputato Luca FRUSONE (M5S), il senatore Paolo ARRIGONI (LNA), a più riprese, e il deputato Giorgio BRANDOLIN (PD).

Risponde a più riprese, il prefetto Mario MORCONE, fornendo ulteriori chiarimenti e precisazioni.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, la deputata Maria

Chiara GADDA (PD) e il deputato Giovanni FALCONE (PD).

Risponde il prefetto Mario MORCONE, fornendo ulteriori chiarimenti e precisazioni.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver

ringraziato il prefetto Morcone, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.55.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

#### S O M M A R I O

Audizione del commissario straordinario dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria, Maria Francesca Gatto ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	165
Audizione del presidente della Regione Calabria, Gerardo Mario Oliverio ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	166

*Mercoledì 19 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Audizione del commissario straordinario dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria, Maria Francesca Gatto.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del commissario straordinario dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria, Maria Francesca Gatto, accompagnata dal direttore del dipartimento provinciale di Crotone, dottor Francesco Maria Russo, dal direttore del dipartimento di Catanzaro e dirigente responsabile dell'area qualità e valutazioni ambientali, dottor Clemente Migliorino, e dal fisico dell'Arpacal, dottor Salvatore Procopio, che ringrazia della presenza.

Maria Francesca GATTO, *commissario straordinario dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, le senatrici Laura PUPPATO (PD) e Paola NUGNES (M5S), i deputati Alberto ZOLEZZI (M5S) e Stefano VIGNAROLI (M5S), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Maria Francesca GATTO, *commissario straordinario dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria*, risponde ai quesiti posti.

Francesco Maria RUSSO, *Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria*, e Salvatore PROCOPIO, *Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria*, forniscono alcune precisazioni.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**Audizione del presidente della Regione Calabria,  
Gerardo Mario Oliverio.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del presidente della Regione Calabria, Gerardo Mario Oliverio, accompagnato dall'ingegner Domenico Pallaria che ringrazia della presenza.

Gerardo Mario OLIVERIO, *presidente della Regione Calabria*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Paola NUGNES (M5S) e Giuseppe COMPAGNONE (AL-A), i deputati Alberto ZO-

LEZZI (M5S) e Miriam COMINELLI (PD), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Gerardo Mario OLIVERIO, *presidente della Regione Calabria*, risponde ai quesiti posti.

Domenico PALLARIA, *Regione Calabria*, fornisce alcune precisazioni.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.50.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	167
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente .....	167
Audizione di Umberto Giovine ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	168

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 19 ottobre 2016. – Presidenza  
del presidente Giuseppe FIORONI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.05 alle 14.20.

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Mercoledì 19 ottobre 2016.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

#### Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso dell'odierna riunione, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

incaricare il generale Scriccia, e il maresciallo Pinna di approfondire la questione della « fonte Nadia » e della « fonte mediorientale » utilizzate dal generale Cornacchia;

richiedere all'AISI e al DIS di fornire documentazione connessa a un rapporto del 16 giugno 1980, relativo a collegamenti internazionali del terrorismo italiano;

incaricare il dottor Salvini e il tenente colonnello Giraudo di acquisire sommarie informazioni testimoniali da una persona al corrente dei fatti;

incaricare la dottoressa Picardi e la dottoressa Tintisona di acquisire sommarie informazioni testimoniali da due persone al corrente dei fatti;

incaricare il dottor Allegrini di reperire documentazione di interesse nell'archivio Andreotti conservato presso l'Istituto Luigi Sturzo;

duplicare e declassificare da riservato a libero, previa obliterazione dei dati personali sensibili, il documento 748/1.

Comunica inoltre che:

il 13 ottobre 2016 il senatore Fornaro ha presentato una proposta operativa relativa all'acquisizione in copia di materiale di interesse dell'inchiesta parlamentare, eventualmente presente nell'archivio Andreotti conservato presso l'Istituto Luigi Sturzo;

il 14 ottobre 2016 il generale Scriccia ha depositato un contributo, riservato, relativo al confronto tra le testimonianze degli operanti delle Forze di Polizia che giunsero tra i primi in Via Fani;

il 14 ottobre è pervenuta una lettera del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma;

il 17 ottobre 2016 il colonnello Pinnelli ha depositato una nota, riservata, relativa al colonnello Natale De Leonardis e al generale Franco Cardarelli;

il 18 ottobre 2016 è stata acquisita una nota, riservata, della Questura di Milano, trasmessa dal dottor Salvini, relativa a Duccio Berti;

nella stessa data il generale Scriccia ha depositato una nota, riservata, relativa alle audizioni del generale Antonio Federico Cornacchia e dell'ex deputato Umberto Giovine;

nella stessa data il dottor Donadio ha depositato una nota, riservata, relativa alle tematiche oggetto dell'audizione del generale Antonio Federico Cornacchia;

nella stessa data è stata acquisita una proposta operativa, riservata, del dottor Salvini;

nella stessa data il tenente colonnello Giraudo ha depositato il verbale, riservato, di sommarie informazioni rese da una persona al corrente dei fatti;

il 19 ottobre 2016 il tenente colonnello Giraudo ha altresì depositato i verbali, segreti, delle sommarie informazioni rese da tre persone al corrente dei fatti.

Comunica poi che il 18 ottobre 2016 il maggiore Paride Minervini ha prestato il

prescritto assenso e giuramento come collaboratore della Commissione.

Illustra infine il programma di audizioni della Commissione.

#### **Audizione di Umberto Giovine.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi le tematiche oggetto dell'audizione e pone quesiti ai quali risponde Umberto GIOVINE.

Intervengono con ulteriori quesiti i senatori Federico FORNARO (PD) e Miguel GOTOR (PD), il quale propone poi che i lavori proseguano in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

Intervengono quindi a più riprese per formulare osservazioni e porre quesiti Giuseppe FIORONI, *presidente*, nonché il senatore Miguel GOTOR (PD), il deputato Gero GRASSI (PD), i senatori Pietro LIUZZI (CoR), Paolo CORSINI (PD) e Massimo CERVellini (Misto-SI-SEL), ai quali replica Umberto GIOVINE.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, ringrazia Umberto Giovine e dichiara conclusa l'audizione.

#### **La seduta termina alle 16.10.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*



## COMMISSIONE PARLAMENTARE

**di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate**

---

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	169
AVVERTENZA .....	169

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 19 ottobre 2016.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.50 alle 9.25.

#### AVVERTENZA

Il seguente punto dell'ordine del giorno non è stato svolto:

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Comunicazioni del Presidente.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

**di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni**

---

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 170

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 19 ottobre 2016.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
8.35 alle 9.05.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione di un militare in servizio nella caserma « Gamerra » di Pisa, all'epoca di Emanuele Scieri (*Svolgimento e conclusione*) ..... 171

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 19 ottobre 2016. – Presidenza della presidente Sofia AMODDIO.*

**La seduta comincia alle 19.45.**

**Audizione di un militare in servizio nella caserma « Gamerra » di Pisa, all'epoca di Emanuele Scieri.**  
*(Svolgimento e conclusione).*

Sofia AMODDIO, *presidente*, apprezza le circostanze, propone di procedere all'audizione odierna in seduta segreta.

La Commissione delibera quindi all'unanimità di procedere in seduta segreta (*i lavori procedono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica*).

Sofia AMODDIO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 21.20.**

## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-TER, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO:

Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ( <i>Esame Atto n. 329</i> ) Parere alla Commissione VII ( <i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i> ) .....	3
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	5

### GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	6
DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:	
Richiesta avanzata da Guido Crosetto, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma (n. 4283/13 RGNR – n. 1084/15 RG GIP) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	6

### COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

COMITATO DEI NOVE:

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale. C. 261-1037-2647-2705-3597-3629-3738-3818-3829-3872-3912-3933-4048-A .....	8
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (II e VI)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/95/UE recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni. Atto 347 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	9
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e per la violazione di misure specifiche per gruppi di materiali ed oggetti. Atto n. 334 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con una condizione ed un'osservazione</i> ) .....	19
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere)</i> .....	21
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> .....	23

**COMMISSIONI RIUNITE (VI e IX)**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime. Atto n. 321 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	25
--	----

**COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)**

## RISOLUZIONI:

7-01020 Basso: Utilizzo dei servizi elettronici via recapito certificato (PEC) ( <i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione</i> ) .....	27
--	----

**I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni**

## COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015. Emendamenti C. 4079 Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	29
--	----

## ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori .....	30
Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale. Atto n. 308 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	30
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	35
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta alternativa di parere del gruppo Sinistra Italiana – Sinistra Ecologica libertà</i> ) .....	40
ALLEGATO 3 ( <i>Proposta alternativa di parere del gruppo MoVimento 5 Stelle</i> ) .....	45
Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica. Atto n. 328 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	32
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari. Atto n. 338 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	33
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	33
Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di indennità spettante ai membri del Parlamento. Testo unificato C. 495 Vaccaro, C. 661 Lenzi, C. 1137 Capelli, C. 1958 Vitelli e C. 2354 Lombardi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	33
ALLEGATO 4 ( <i>Emendamento della relatrice e relativi subemendamenti</i> ) .....	52
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	34
ERRATA CORRIGE .....	34

**II Giustizia**

## RISOLUZIONI:

7-01070 Ferraresi: Sul trattato di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria tra l'Italia e gli Emirati arabi uniti, sottoscritto il 16 settembre 2016 ( <i>Seguito discussione e rinvio</i> ) .	57
---	----

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Nuovo testo C. 1658 Zampa (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	60
--	----

**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la medesima legge sulla regolamentazione delle unioni civili delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti. Atto n. 344 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i> ) .....	60
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso. Atto n. 345 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i> ) .....	66
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di coordinamento in materia penale. Atto n. 346 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i> ) .....	70

**III Affari esteri e comunitari****COMITATO DEI NOVE:**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015. C. 4079-A ....	74
--	----

**COMITATO PERMANENTE SULLA RIFORMA DELLE STRUTTURE ISTITUZIONALI DELLA POLITICA ESTERA DELL'ITALIA****AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione di rappresentanti del Sindacato Nazionale Dipendenti del Ministero degli Affari esteri (S.N.D.M.A.E.) sul ruolo dei funzionari diplomatici .....	74
--	----

**IV Difesa****SEDE CONSULTIVA:**

Sulla pubblicità dei lavori .....	75
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013. C. 3946 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	75
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014. C. 3947 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	76

**ATTI DEL GOVERNO:**

Sulla pubblicità dei lavori .....	76
Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2016, concernente acquisizione di una prima <i>tranche</i> di veicoli «Blindo Centauro 2» e del relativo supporto logistico. Atto n. 339 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	76
Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2016, concernente studio, progettazione e qualifica del futuro «Elicottero da esplorazione e scorta» e relativo supporto logistico iniziale. Atto n. 340 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	76
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	76

**V Bilancio, tesoro e programmazione****SEDE CONSULTIVA:**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015. C. 4079-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	78
---	----

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Ulteriore nuovo testo C. 1658 (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	79
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012. C. 3941 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	79
Sui lavori della Commissione .....	82
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013. C. 3946 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	82
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014. C. 3947 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	85

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Atto n. 327 ( <i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	88
--	----

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso. Atto n. 345 (Rilievi alla II Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i> ) .....	91
---	----

## SEDE CONSULTIVA:

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale. C. 261 e abb.-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	92
--	----

**VI Finanze**

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il <i>venture capital</i> e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale. COM(2016)461 final ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i> ) .....	94
ALLEGATO (Documento finale approvato dalla Commissione) .....	103

## RISOLUZIONI:

7-00839 Gitti: Iniziative per regolamentare e agevolare gli investimenti finanziari a impatto sociale ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	95
7-01098 Laffranco: Semplificazione degli adempimenti per la presentazione della dichiarazione di successione ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	98
7-01114 Paglia: Estensione del meccanismo di rimborso in favore dei risparmiatori acquirenti di obbligazioni subordinate emesse dalle quattro banche poste in risoluzione ai soggetti che abbiano ceduto o suddiviso a titolo non oneroso la proprietà dei titoli con parenti ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	99
7-01115 Pagano: Iniziative volte ad ampliare e rafforzare gli incentivi fiscali per il rientro in Italia di lavoratori ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	100

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	102
---	-----

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca. Atto n. 329 (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 105

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Nuovo testo C. 1658 Zampa (Parere alla I Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*). ..... 106

ALLEGATO (*Parere approvato*) ..... 109

## SEDE REFERENTE:

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo. C. 4080, approvato dal Senato (*Seguito esame e rinvio*) .. 107

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 108

AVVERTENZA ..... 108

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori ..... 110

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 111

## ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione ..... 111

Schema di decreto ministeriale recante approvazione delle linee guida concernenti la definizione delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili. Atto n. 342 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 111

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento relativo all'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata. Atto n. 336 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 111

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Audizioni, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle politiche di prevenzione antisismica e sui modelli di ricostruzione a seguito di eventi sismici di rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL (*Svolgimento e conclusione*) ..... 115

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## RISOLUZIONI:

7-01032 Liuzzi: Completamento della linea ferroviaria Ferrandina-Matera e collegamento ferroviario della città di Matera con il versante pugliese.

7-01042 Tullo: Completamento della linea ferroviaria Ferrandina-Matera e collegamento ferroviario della città di Matera con il versante pugliese.

7-01044 Folino: Completamento della linea ferroviaria Ferrandina-Matera e collegamento ferroviario della città di Matera con il versante pugliese.

7-01048 Biasotti: Completamento della linea ferroviaria Ferrandina-Matera e collegamento ferroviario della città di Matera con il versante pugliese (*Seguito della discussione congiunta e rinvio*) ..... 117

## SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e altre disposizioni per la promozione dell'uso condiviso di veicoli privati. C. 2436 Dell'Orco ed altri (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 118

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 119



**COMITATO RISTRETTO:**

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Testo unificato C. 423 Caparini, C. 608 Decaro, C. 871 Molteni, C. 1085 Grimoldi, C. 1126 Molteni, C. 1177 Garofalo, C. 1263 Nastri, C. 1386 Caparini, C. 1512 Meta, C. 1537 Dell'Orco, C. 1616 Nastri, C. 1632 Gebhard, C. 1711 Buonanno, C. 1719 Grimoldi, C. 2063 Gandolfi, C. 2353 Prataviaiera, C. 2379 Cristian Iannuzzi, C. 2662 Melilla, C. 2736 Mucci, C. 2913 Turco e C. 3029 Schullian .....	120
---	-----

**X Attività produttive, commercio e turismo****ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Atto n. 327 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	121
---	-----

**SEDE CONSULTIVA:**

Sull'ordine dei lavori .....	124
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22 gennaio 2009. C. 3945 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	125
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013. C. 3946 approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	128

**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2016 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori. Atto n. 343 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	129
<b>ALLEGATO (Parere approvato)</b> .....	133

<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	131
--	-----

**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2016 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori. Atto n. 343 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	131
--	-----

**XI Lavoro pubblico e privato****SEDE CONSULTIVA:**

Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Ulteriore nuovo testo C. 1658 Zampa (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .	134
<b>ALLEGATO (Parere approvato)</b> .....	137

**XII Affari sociali****SEDE CONSULTIVA:**

Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Nuovo testo C. 1658 Zampa (Parere alla I Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	138
<b>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</b> .....	142

## SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge nn. 334 Catanoso Genovese, 993 Rondini, 1088 Grimoldi, 1229 Lenzi, 1429 Fabbri, 1961 Miotto, 2518 Binetti, 2781 Lodolini, 3263 Gregori, 3307 Vezzali, 3319 Vezzali, 3377 Lenzi e 3999 Elvira Savino</i> ) .....	140
---	-----

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Società italiana di ecografia cardiovascolare (SIEC), dell'Associazione nazionale assistenti sanitari (AsNAS), del Registro degli osteopati d'Italia (ROI), di Federottica, del Sindacato nazionale odontotecnici della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA SNO) e del Coordinamento per il riconoscimento e la difesa della professione del musicoterapista, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3868 Governo, approvato dal Senato, recante « Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute » .....	141
---	-----

AVVERTENZA .....	141
------------------	-----

**XIII Agricoltura**

## COMITATO RISTRETTO:

Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo. C. 898 Faenzi e C. 1049 Fiorio .....	144
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	144
---	-----

## INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	144
-----------------------------------	-----

5-09706 Lupo: Sulla sperimentazione della « Proposta di una nuova strutturazione per l'allevamento a tendone delle uve da mensa » e della successiva variante .....	145
---	-----

ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	146
--	-----

5-06228 Venittelli: Accesso alle risorse del Fondo di solidarietà nazionale da parte delle imprese della pesca e dell'acquacoltura colpite da eventi calamitosi .....	145
---	-----

ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	147
--	-----

5-09677 Russo: Sull'erogazione alle imprese agricole dei contributi previsti dal nuovo piano assicurativo agricolo nazionale per l'anno 2015 .....	145
--	-----

ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	148
--	-----

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni n. 7-00848 e 7-00849 Zaccagnini, 7-00870 Taricco, 7-00882 Lupo e 7-01059 Parentela, sulle misure di contrasto alla diffusione di fitopatie .....	145
--	-----

AVVERTENZA .....	145
------------------	-----

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari. Atto n. 338 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione. – Parere favorevole</i> ) ...	149
---	-----

ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	152
--	-----

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/95/UE recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni. Atto n. 347 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	150
<b>ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:</b>	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. COM(2015)593 final.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. COM(2015)594 final.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti. COM(2015)595 final.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. COM(2015)596 final.	
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare. COM(2015)614 final (Parere alla VIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	151
<b>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</b> .....	154
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	151
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE</b>	
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca. Atto n. 329 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento della Camera dei deputati, e rinvio</i> ) .....	156
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	159
Audizione del direttore del TG1, Mario Orfeo ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	159
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE</b>	
Audizione della Sindaca di Roma Capitale, Virginia Raggi ( <i>Svolgimento e rinvio</i> ) .....	160
Audizione del Sindaco di Siracusa, Giancarlo Garozzo ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	161
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	161
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE</b>	
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	162
<b>COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE</b>	
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.	

Audizione del Capo Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, prefetto Mario Morcone ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	163
--	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI**

Audizione del commissario straordinario dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria, Maria Francesca Gatto ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	165
Audizione del presidente della Regione Calabria, Gerardo Mario Oliverio ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	166

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	167
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente .....	167
Audizione di Umberto Giovine ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	168

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	169
AVVERTENZA .....	169

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	170
---	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI**

AUDIZIONI:

Audizione di un militare in servizio nella caserma « Gamerra » di Pisa, all'epoca di Emanuele Scieri ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	171
---	-----

